SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 138° — Numero 150

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 30 giugno 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

CIRCOLARI

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 131

Ministero delle finanze

DECRETO MINISTERIALE 12 giugno 1997.

Approvazione di questionari per gli studi di settore relativi ad attività imprenditoriali nel settore dei servizi e ad attività professionali.

97A4953

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca della somma di L. 21.513.695 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2369/FPC del 5 gennaio 1994, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Selva di Cadore in provincia di Belluno. (Ordinanza n. 2598).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2369/FPC del 5 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 26 gennaio 1994, con la quale è stata assegnata la somma di L. 650.000.000 al comune di Selva di Cadore per la realizzazione di interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo;

Considerato che risultano ultimati gli interventi con una rimanenza di assegnazione di L. 21.513.695;

Considerato altresì che la somma di L. 21.513.695 risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa è revocato il finanziamento di L. 21.513.695 assegnato al comune di Selva di Cadore con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2369/FPC del 5 gennaio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 5 gennaio 1994, in quanto la somma non utilizzata sui lavori ultimati.

Art. 2.

La somma di L. 21.513.695 assegnata al comune di Selva di Cadore, è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5098

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca parziale dell'ordinanza n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991 e del decreto n. 36 in data 21 gennaio 1993 del Ministro per il coordinamento della protezione civile, concernenti interventi urgenti per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dal giugno 1990 al gennaio 1991. (Ordinanza n. 2599).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 1991, con la quale, tra l'altro, è stata assegnata alla regione Friuli-Venezia Giulia la somma di L. 20.000.000.000 per fronteggiare i danni causati dagli eventi alluvionali dal giugno 1990 al gennaio 1991;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data 15 ottobre 1992, n. 777,

con il quale è stata disposta la ripartizione dei fondi già assegnati alla regione Friuli-Venezia Giulia con la suddetta ordinanza n. 2183/FPC;

Visto il decreto del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data 21 gennaio 1993, n. 36, con il quale è stata disposta l'assegnazione alla regione Friuli-Venezia Giulia di un'ulteriore somma di lire 4.290.000.000 per il completamento degli interventi da attuare ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142;

Considerato che, con nota n. DRPC/2672/FSC del 18 aprile 1997, la regione Friuli-Venezia Giulia ha comunicato che a fronte degli interventi di cui trattasi non risulta utilizzata complessivamente la somma di L. 6.449.524.000;

Considerato altresì che la somma di L. 6.449.524.000 risulta disponibile sul capitolo 7595 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocato il finanziamento di L. 6.449.524.000 assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2183/FPC del 4 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 7 dicembre 1991, nonchè con i decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile in data 15 ottobre 1992, n. 777, e in data 21 gennaio 1993, n. 36.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5099

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca della somma di L. 68.636.445 di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2113/FPC del 29 marzo 1991, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Baunei in provincia di Nuoro. (Ordinanza n. 2600).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2113/FPC del 29 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 9 aprile 1991, con la quale è stata assegnata la somma di L. 300.000.000 al comune di Baunei in provincia di Nuoro per la realizzazione di interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo;

Considerato che risultano ultimati gli interventi con una rimanenza di assegnazione di L. 68.636.445;

Considerato altresì che la somma di L. 68.636.445 risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa è revocata la somma di L. 68.636.445 assegnata al comune di Baunei in provincia di Nuoro con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2113/FPC del 29 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 9 aprile 1991, in quanto somma non utilizzata sui lavori ultimati.

Art. 2.

La somma di L. 68.636.445 assegnata al comune di Baunei in provincia di Nuoro è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5101

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca parziale dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1644/FPC del 26 gennaio 1989, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Cagliari. (Ordinanza n. 2601).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996, che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1644/FPC del 26 gennaio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 2 febbraio 1989, con la quale è stata assegnata L. 2.397.000.000 all'ufficio del genio civile opere marittime del comune di Cagliari per la realizzazione di interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo;

Considerato che risultano ultimati gli interventi con una rimanenza di assegnazione di L. 16.739.295;

Considerato altresì che la somma di L. 16.739.295 risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa è revocato il finanziamento assegnato all'ufficio del genio civile opere marittime del comune di Cagliari con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1644/FPC del 26 gennaio 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 287 del 2 febbraio 1989, per un importo di L. 16.739.295, in quanto somma non utilizzata sui lavori ultimati.

Art. 2.

La somma di L. 16.739.295 assegnata all'ufficio del Ministero dei lavori pubblici genio civile opere marittime del comune di Cagliari è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5100

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca parziale dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1101/FPC/ZA del 28 luglio 1987, concernente interventi urgenti per il ripristino dei beni e delle opere danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche nella provincia autonoma di Bolzano. (Ordinanza n. 2602).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1101/FPC/ZA del 28 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repub-

blica italiana n. 117 del 31 agosto 1987, con la quale è stata assegnata la somma di L. 9.650.000.000 alla provincia autonoma di Bolzano per la realizzazione di interventi urgenti per il ripristino dei beni e delle opere danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del luglio 1987 nella provincia medesima;

Considerato che risultano ultimati gli interventi con una rimanenza di assegnazione di L. 180.281.235;

Considerato altresì che la somma di L. 180.281.235 risulta disponibile sul capitolo 7587 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa è revocato il finanziamento assegnato alla provincia autonoma di Bolzano con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1101/FPC/ZA del 31 luglio 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1987, per un importo di L. 180.281.235, in quanto somma non utilizzata sui lavori ultimati.

Art. 2.

La somma di L. 180.281.235 assegnata alla provincia autonoma di Bolzano, è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5102

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca dell'ordinanza n. 844/FPC del 3 dicembre 1986 del Ministro per il coordinamento della protezione civile di lire 600 milioni, concernente interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza idrica determinata dall'inquinamento da atrazina e simazina in provincia di Rovigo. (Ordinanza n. 2603).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 844/FPC del 3 dicembre 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 1986, con la quale è stato assegnato alla regione Veneto un contributo speciale di lire 600 milioni per la realizzazione di un impianto di depurazione che consenta il temporaneo ripristino dell'erogazione di acqua potabile degli acquedotti che servono alcuni comuni della regione medesima;

Tenuto conto che, alla data odierna, non sono state avanzate richieste di trasferimento di fondi;

Considerato altresì che la somma di lire 600 milioni risulta disponibile sul capitolo 7582 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 844/FPC del 3 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 286 del 10 dicembre 1986 è revocata.

Art. 2.

La somma di lire 600 milioni assegnata alla regione Veneto, è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5103

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca parziale del finanziamento di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2115/FPC del 29 marzo 1991, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Zoldo Alto in provincia di Belluno. (Ordinanza n. 2604).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2115/FPC del 29 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 83 del 9 aprile 1991, con la quale è stato assegnata la somma di L. 1.000.000.000 al comune di Zoldo Alto per la realizzazione di interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo;

Considerato che risultano ultimati gli interventi con una rimanenza di assegnazione di lire 67.766.405;

Considerato altresì che la somma di L. 67.766.405 risulta disponibile sul capitolo 7615 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Per le motivazioni indicate in premessa, è revocato parzialmente il finanziamento assegnato al comune di Zoldo Alto con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2115/FPC del 29 marzo 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 179 del 2 agosto 1980, per un importo di L. 67.766.405, in quanto somma non utilizzata sui lavori ultimati.

2. La somma di cui al comma precedente è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5104

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca parziale del finanziamento di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 999/FPC/ZA del 3 giugno 1987, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nella regione Veneto. (Ordinanza n. 2605).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 999/FPC/ZA del 3 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 16 giugno 1987, con la quale è stata assegnata la somma di L. 1.000.000.000 alla regione Veneto per la realizzazione di interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Vallada Agordina;

Considerato che risultano ultimati gli interventi con una rimanenza di assegnazione di L. 3.120.300;

Considerato altresì che la somma di L. 3.120.300 risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa, è revocato parzialmente il finanziamento, assegnato alla regione Veneto con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 999/FPC/ZA del 3 giugno 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 138 del 16 giugno 1987, per un importo di L. 3.120.300, in quanto somma non utilizzata sui lavori ultimati.

Art. 2.

La somma di L. 3.120.300 assegnata alla regione Veneto, è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5105

ORDINANZA 23 giugno 1997.

Revoca parziale del finanziamento di cui all'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1980/FPC del 27 luglio 1990, concernente interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo nel comune di Selva di Cadore in provincia di Belluno. (Ordinanza n. 2606).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1980/FPC del 27 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 1990, con la quale è stata assegnata la somma di L. 1.800.000.000 al comune di Selva di Cadore per la realizzazione di interventi diretti ad eliminare situazioni di rischio connesse alle condizioni del suolo;

Considerato che risultano ultimati gli interventi con una rimanenza di assegnazione di L. 7.348.750;

Considerato altresì che la somma di L. 7.348.750 risulta disponibile sul capitolo 7588 della rubrica 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677, che prevede la revoca delle somme assegnate ad enti e dagli stessi non utilizzate in tutto o in parte entro diciotto mesi a decorrere dalla data del provvedimento di assegnazione dei finanziamenti;

Effettuata la ricognizione da parte del Dipartimento della protezione civile prevista dal comma 2 dell'art. 8 della medesima legge;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa, è revocato parzialmente il finanziamento assegnato al comune di Selva di Cadore con l'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1980/FPC del 27 luglio 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 2 agosto 1980 per un importo di L. 7.348.750, in quanto somma non utilizzata sui lavori ultimati.

Art. 2.

La somma di L. 7.348.750 assegnata al comune di Selva di Cadore, è utilizzata ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito con modificazioni dalla legge 31 dicembre 1996, n. 677.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il Ministro: NAPOLITANO

97A5106

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 maggio 1997, n. **187**.

Regolamento recante modalità applicative delle disposizioni contenute all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, concernenti l'attribuzione della pensione di inabilità ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

E

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede, con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, il diritto a conseguire un trattamento pensionistico, da calcolare in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo, nei casi in cui la cessazione dal servizio sia dovuta ad infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa;

Viste le norme che disciplinano la liquidazione dei trattamenti di pensione nelle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria indicate all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare:

decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, recante approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresi gli articoli 209 e seguenti di tale testo unico per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. e le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, e successive modificazioni ed integrazioni, per i dipendenti dell'Ente poste italiane;

legge 11 aprile 1955, n. 379, e successive modificazioni ed integrazioni, per la ex Cassa pensioni per i dipendenti degli enti locali e per la ex Cassa pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate;

legge 6 luglio 1939, n. 1035, e successive modificazioni ed integrazioni per la ex Cassa pensioni ai sanitari;

legge 27 aprile 1981, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni per la ex Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari e ai coadiutori;

Considerato che occorre provvedere alla determinazione delle modalità applicative previste dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, «in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificati dalla presente legge»;

Vista la legge 12 giugno 1984, n. 222, recante revisione della disciplina della invalidità pensionabile nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed, in particolare, l'articolo 2 concernente la pensione ordinaria di inabilità;

Visto l'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che prevede, tra l'altro, le modalità di calcolo della pensione di inabilità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo il sistema contributivo;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri eseguita con atto n. 223813 del 12 marzo 1997;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Pensione di inabilità

1. I dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché le altre categorie di dipendenti iscritte alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio a partire dal 1° gennaio 1996 per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali si trovino nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, hanno diritto a conseguire il trattamento di pensione di cui all'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominato «pensione di inabilità»

2. La pensione di inabilità è riversibile ai superstiti.

Art. 2.

Requisiti

1. La pensione di inabilità spetta ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:

a) anzianità contributiva di almeno cinque anni, di cui almeno tre nel quinquennio precedente alla decorrenza della pensione di inabilità, computata ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218;

b) risoluzione del rapporto di lavoro per infermità non dipendenti da causa di servizio;

c) riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa conseguente all'infermità di cui alla precedente lettera *b)*.

Art. 3.

Presentazione e contenuto della domanda

1. La pensione di inabilità é attribuita a domanda.

2. La domanda è presentata, per il tramite dell'ufficio presso il quale il dipendente o ex dipendente presta o ha prestato l'ultimo servizio, alla amministrazione o ente competente alla liquidazione dei trattamenti pensionistici ordinari, con allegato un certificato medico attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

3. La domanda ed il certificato vanno redatti secondo gli schemi allegati 1 e 2. È fatta salva la possibilità di regolarizzazione della domanda e della documentazione ove incomplete o non conformi agli schemi allegati.

4. L'amministrazione o ente invita il dipendente a presentare la domanda indicata ai commi 2 e 3 nei casi in cui, per l'applicazione delle norme che disciplinano il rapporto di lavoro, debba procedere all'accertamento delle sue condizioni di salute e della sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi proficuo lavoro.

Art. 4.

Istruttoria

1. L'amministrazione o ente, ricevuta la domanda di pensione di inabilità conforme a quanto indicato all'articolo 3, comma 3, dispone per l'accertamento sanitario dello stato di inabilità presso gli organi sanitari cui è demandato tale accertamento in caso di infermità dipendenti da causa di servizio secondo le disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali.

2. L'amministrazione o ente respinge la domanda di pensione di inabilità senza disporre l'accertamento sanitario in assenza del requisito indicato all'articolo 2, comma 1, lettere *a)* ed, inoltre, del requisito di cui alla successiva lettera *b)* limitatamente ai casi di intervenuta risoluzione del rapporto di lavoro alla data di presentazione della domanda.

Art. 5.

Commissioni mediche

1. La commissione medica competente secondo quanto indicato all'articolo 4, comma 1, ricevuta la domanda dall'amministrazione o ente, provvede entro sessanta giorni a dare comunicazione all'interessato della data in cui è convocato per gli accertamenti sanitari.

2. Il presidente della commissione, per ciascuna pratica medico-legale, designa un membro relatore, il cui nominativo è comunicato all'interessato all'inizio degli accertamenti sanitari. In caso di giustificato motivo, il presidente può sostituire il membro relatore, facendone annotazione nel verbale di visita e dandone comunicazione all'interessato.

3. La commissione esegue gli accertamenti sanitari mediante visita diretta nella propria sede. Nei casi di comprovate gravi condizioni di salute dell'interessato, che non gli permettano di recarsi nella sede della commissione, il presidente può disporre l'esecuzione della visita domiciliare a cura del membro relatore e, se ritenuto necessario, di altro membro della commissione.

4. La commissione può esaminare i documenti sanitari eventualmente esibiti dall'interessato quali elementi di orientamento per gli accertamenti diagnostici. Inoltre, la commissione può pronunciare il suo giudizio utilizzando anche documentazione sanitaria rilasciata da strutture pubbliche, in originale o in copia conforme, e può altresì disporre il ricovero e richiedere accertamenti sanitari anche presso tali strutture.

5. L'interessato ha la facoltà di farsi assistere, nel corso degli accertamenti, da un medico di fiducia, riservandosi di indicarne il nominativo alla commissione fino alla data di convocazione a visita medica. Il medico di fiducia può formulare osservazioni e chiederne la trascrizione nel processo verbale di cui al successivo articolo 6.

6. Le spese relative al medico di fiducia sono a carico dell'interessato.

7. Nel caso in cui gli accertamenti riguardino particolari infermità, il presidente può chiamare a far parte della commissione, di volta in volta e per singoli casi, un medico specialista con voto consultivo.

8. La commissione si pronuncia a maggioranza; l'eventuale membro dissenziente fa inserire a verbale i motivi del dissenso.

Art. 6.

Accertamenti sanitari

1. Il membro relatore della commissione, al termine degli accertamenti sanitari, redige un processo verbale dal quale devono risultare:

a) la data di definizione del verbale e le generalità dell'interessato;

b) gli accertamenti eseguiti;

c) il giudizio diagnostico sulle infermità riscontrate con l'indicazione della menomazione complessiva che compromette l'efficienza psico-fisica;

d) il giudizio sulle conseguenze che le infermità riscontrate determinano sulla idoneità al servizio, indicando se queste costituiscano o meno impedimento temporaneo o permanente alla prestazione lavorativa;

e) la sussistenza o meno dell'assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa, determinata da infermità che cagionino o abbiano cagionato la risoluzione del rapporto di lavoro;

f) se la eventuale inabilità di cui ai precedenti punti *d)* ed *e)* è determinata da infermità dipendenti o non dipendenti da causa di servizio. Nei casi di coesistenza di infermità dipendenti e non dipendenti da causa di servizio, occorre precisare se la inabilità è determinata in misura prevalente dalle une o dalle altre;

g) le eventuali osservazioni del medico di fiducia;

h) le eventuali osservazioni del membro dissenziente della commissione, in caso di giudizio non unanime;

i) la qualifica e la firma di tutti i membri della commissione.

2. La commissione restituisce all'amministrazione o ente richiedente il verbale, redatto secondo quanto indicato al precedente comma 1, entro sessanta giorni dalla data della sua definizione.

3. La commissione, decorso il termine di trenta giorni dalla data fissata per gli accertamenti, restituisce inevasa la pratica dell'interessato che non si sia presentato, entro il predetto termine, senza darne comunicazione.

Art. 7.

Risoluzione del rapporto di lavoro e armonizzazione degli accertamenti sanitari

1. L'amministrazione o l'ente, ricevuto l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 6 attestante lo stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, provvede alla risoluzione del rapporto di lavoro del dipendente, ovvero agli adempimenti occorrenti se la risoluzione del rapporto di lavoro è già intervenuta.

2. Qualora l'esito degli accertamenti sanitari di cui all'articolo 6 attesti uno stato di inabilità permanente al servizio non si procede ad ulteriori accertamenti sanitari ai fini dei successivi adempimenti a carico dell'amministrazione o ente, salvo che per l'applicazione di disposizioni speciali o per particolari esigenze.

3. Nei casi in cui la procedura per la risoluzione del rapporto di lavoro per infermità dipendenti e non dipendenti da causa di servizio venga espletata in assenza della domanda di cui all'articolo 3, i relativi accertamenti sanitari continuano ad essere svolti dai competenti organi sanitari previsti, rispettivamente, dalle disposizioni in vigore nei distinti ordinamenti previdenziali e dalle norme che disciplinano il rapporto di lavoro.

Art. 8.

Liquidazione, pagamento e decorrenza

1. L'amministrazione o ente, cui sono demandati ai sensi delle disposizioni in vigore la liquidazione e il pagamento del trattamento di pensione ordinario, provvedono alla liquidazione e al pagamento della pensione di inabilità.

2. La pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda prevista al precedente articolo 3, se inoltrata successivamente alla risoluzione del rapporto di lavoro.

3. Per i casi di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di infermità non dipendenti da causa di servizio, intervenuti in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e quella di emanazione del presente decreto, la pensione di inabilità decorre dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro, fermo restando l'obbligo degli accertamenti sanitari previsti ai precedenti articoli 5 e 6 per il riconoscimento dello stato di inabilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

4. L 'amministrazione o ente competente alla liquidazione emette un provvedimento di diniego della pensione di inabilità in caso di mancato riconoscimento dello stato di assoluta e permanente inabilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Art. 9.

Misura

1. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, il trattamento di pensione di inabilità è calcolato, secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo, considerando l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro incrementata del periodo temporale compreso tra la predetta data e quella del compimento del limite di età, o di servizio in assenza del limite di età, previsto per il collocamento a riposo secondo l'ordinamento di appartenenza. In ogni caso, non si considera a tali fini l'anzianità superiore a 40 anni.

2. Il periodo temporale da incrementare si computa nelle anzianità contributive indicate all'articolo 13, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, osservando, per quanto attiene alla determinazione dell'aliquota di rendimento, l'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come integrato dall'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo le disposizioni in vigore negli ordinamenti previdenziali di appartenenza.

3. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'anzianità posseduta alla data di risoluzione del rapporto di lavoro è incrementata, secondo il sistema contributivo, del periodo temporale mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato e computata ai sensi dell'articolo 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335. In ogni caso, l'anzianità contributiva complessiva non può risultare superiore a 40 anni.

4. L'importo del trattamento di pensione di inabilità non può superare l'80% della base pensionabile nè l'ammontare del trattamento privilegiato spettante nel caso di inabilità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

Art. 10.

Incompatibilità

1. La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento da parte del titolare di qualsiasi attività lavorativa dipendente e autonoma ed è revocato in caso di recupero della capacità fisica e di svolgimento di attività lavorativa. È fatto obbligo agli interessati di comunicare il venir meno delle suddette condizioni in presenza delle quali è stato attribuito il trattamento.

Art. 11.

Rinvii

1. Ai fini del procedimento per l'attribuzione della pensione di inabilità trovano applicazione le disposizioni adottate da ciascuna amministrazione o ente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con riferimento alle fattispecie di risoluzione del rapporto di lavoro a seguito di infermità e di liquidazione delle pensioni ordinarie.

2. Per quanto non previsto nel presente decreto trovano applicazione le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1984, n. 222, e successive modificazioni ed integrazioni, con riferimento alle pensioni di inabilità, nonché nell'articolo 13 della citata legge, al fine di garantire in particolare l'aggiornamento tecnico-scientifico e quello obbligatorio professionale del personale medico appartenente ad amministrazioni ed enti cui sono demandati gli accertamenti sanitari.

3. In materia di accertamenti sanitari trovano applicazione, per quanto non previsto nel presente decreto, le corrispondenti disposizioni previste nei distinti ordinamenti previdenziali per le infermità dipendenti da causa di servizio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 8 maggio 1997

p. *Il Ministro del tesoro*
PENNACCHI

Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1997
Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 305

ALLEGATO 1
(art. 3, comma 3)

Al ....
(Amministrazione o ente)

Il sottoscritto ....
nato a .... il .... residente a ....
in ...., in servizio presso codesta amministrazione con qualifica di ....

CHIEDE

la pensione di inabilità ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per infermità non dipendente da causa di servizio per la quale si trova nella assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

Allega:

1) certificato medico attestante il giudizio diagnostico dell'infermità riportata e lo stato di inabilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa; (1)

2) cartelle cliniche e documentazione medico-ospedaliera; (eventuali).

Il richiedente
....

(1) redatto secondo lo schema dell'allegato 2, al decreto

ALLEGATO 2
(art. 3, comma 3)

CERTIFICATO MEDICO PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI INABILITÀ

Cognome e nome ....
nat.... il........... domiciliat.... a..
via .... stato civile.................. figli n....
documento di riconoscimento n. .... rilasciato il ....
dal .... occupazione attuale ....
data della cessazione del lavoro .... per ....

Anamnesi remota e prossima: (in particolare evidenza ricoveri ospedalieri) (1) ....

....

....

È titolare di rendita - pensione - indenizzi ecc. ....

Specificare tipo e percentuale di invalidità ....

....

Stato generale: .... alt. m.......... peso kg..........

cute, annessi e sistema linfoghiandolare (colorito, callosità, dermatosi, ulcerazioni, edemi, neoformazioni, fistole, cicatrici, sfregi, ecc.)

....

....

....

....

App. cardiovascolare: ....

....

....

Polso:.......... respiro:.......... press. arter: ....

Vasi:..........

....

....

App. respiratorio

App. digerente: ....

Ernie: (sede, riducibilità, uso di cinti) ....

Organi ipocondriaci: ....

App. osteoarticolare: (in particolare evidenza le limitazioni funzionali) ....

Articolazioni: ....

È provvisto di apparecchio protesico: ....

Sistema endocrino: ....

Sistema nervoso e psiche: ....

Occhi e vista: ....

Orecchio e udito: ....

App. urogenitale: ....

Altri organi è apparati: ....

Documentazioni sanitarie esibite dal dipendente (cartelle cliniche - accertamenti sanitari, ecc.) ....

....

....

....

Eventuali terapie praticate: ....

....

....

....

Diagnosi: ....

....

Per la menomazione complessiva dell'integrità psico-fisica accertata e riportata in diagnosi, sussistono le condizioni per ritenere che il dipendente ....

....

SI TROVA NELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITÀ DI SVOLGERE QUALSIASI ATTIVITÀ LAVORATIVA.

Data ....

Timbro del medico (con indirizzo)

....

Firma del medico

....

(1) Allegare, se possibile, le cartelle cliniche relative ai ricoveri stessi

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare): «12. Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art.1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, né quello spettante nel caso che l'inabilità sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma è richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'art.2 della legge 12 giugno 1984, n. 222. Con decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio».

— L'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, concernente «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'arti-

colo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», prevede: «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

— Si trascrive il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092/1973 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 120 - supplemento ordinario del 9 maggio 1974): «Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato». La parte II, titolo II di detto decreto del Presidente della Repubblica reca le disposizioni relative alla liquidazione del trattamento di quiescenza del personale civile e militare dello Stato. La parte III di detto decreto del Presidente della Repubblica, articoli da 209 a 251, riguarda il trattamento di quiescenza del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ora Ferrovie dello Stato S.p.a..

— Si trascrive il titolo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1417/1967 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 45 - supplemento ordinario del 20 febbraio 1968): «Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale». Il titolo X, capo II, di detto decreto del Presidente della Repubblica reca le disposizioni relative alla liquidazione del trattamento di quiescenza.

— Si trascrive il titolo della legge n. 379/1955 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 16 maggio 1955): «Miglioramenti dei trattamenti di quiescenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro». I capi II, III, IV di detta legge riguardano il trattamento di quiescenza.

— Si trascrive il titolo della legge n. 1035/1939 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 31 luglio 1939): «Approvazione dell'Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari» Il titolo II di detta legge concerne il trattamento di quiescenza.

— Si trascrive il titolo della legge n. 167/1981 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 119 del 2 maggio 1981): «Miglioramenti al trattamento di quiescenza e perequazione automatica delle pensioni a carico della Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari».

— Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 222/1984 (Revisione della disciplina della invalidità pensionabile) (in *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 giugno 1984):

«Art. 2 *(Pensione ordinaria di inabilità)*. — 1. Si considera inabile, ai fini del conseguimento del diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'assicurato o il titolare di assegno di invalidità con decorrenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge il quale, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa.

2. La concessione della pensione al soggetto riconosciuto inabile è subordinata alla cancellazione dell'interessato dagli elenchi anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali, alla rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui la rinuncia o la cancellazione avvengano successivamente alla presentazione della domanda, la pensione è corrisposta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della rinuncia o della cancellazione.

3. La pensione di inabilità, reversibile ai superstiti, è costituita dall'importo dell'assegno di invalidità, non integrato ai sensi del terzo comma del precedente articolo, calcolato secondo le norme in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ovvero nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, e da una maggiorazione determinata in base ai seguenti criteri:

a) per l'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, la maggiorazione è pari alla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato sulla base della retribuzione pensionabile, considerata per il calcolo dell'assegno medesimo con una anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento dell'età pensionabile. In ogni caso, non potrà essere computata una anzianità contributiva superiore a 40 anni;

b) per l'iscritto nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, la misura della maggiorazione è costituita dalla differenza tra l'assegno di invalidità e quello che gli sarebbe spettato al compimento dell'età pensionabile, considerando il periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento di detta età coperto da contribuzione di importo corrispondente a quello stabilito nell'anno di decorrenza della pensione per i lavoratori autonomi della categoria alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.

4. Sono fatti salvi, in ogni caso, i trattamenti minimi secondo le norme previste nei singoli ordinamenti.

5. La pensione di inabilità è incompatibile con i compensi per attività di lavoro autonomo o subordinato in Italia o all'estero svolte successivamente alla concessione della pensione. È altresì, incompatibile con l'iscrizione negli elenchi anagrafici degli operai agricoli con l'iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi o in albi professionali e con i trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e con ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione. Nel caso in cui si verifichi una delle predette cause di incompatibilità, il pensionato è tenuto a darne immediata comunicazione all'ente erogatore che revoca la pensione di inabilità sostituendola, sempreché ne ricorrano le condizioni, con l'assegno di cui all'art. 1, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al verificarsi della incompatibilita medesima. Nel caso in cui sia riconosciuto il diritto all'assegno di invalidità, la restituzione delle somme indebitamente percepite da parte dell'interessato avverrà limitatamente alla differenza tra l'importo della pensione di inabilità e quello dell'assegno di invalidità.

6. Ove l'inabilità sia causata da infortunio sul lavoro o malattia professionale da cui derivi il diritto alla relativa rendita, la maggiorazione di cui alle lettere *a)* e *b)* del terzo comma è corrisposta soltanto per la parte eventualmente eccedente l'ammontare della rendita stessa».

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995: «15. Per il calcolo delle pensioni di inabilità secondo i sistemi di cui ai commi da 6 a 12, le maggiorazioni di cui all'art. 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si computano, secondo il sistema contributivo, per l'attribuzione di un'anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni, aggiungendo al montante individuale, posseduto all'atto dell'ammissione al trattamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età dell'interessato computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate ai sensi dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Per la liquidazione del trattamento si assume il coefficiente di trasformazione di cui al comma 14».

— Si trascrive il titolo della legge n. 241/1990 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990): «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti)*. — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge,

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2 Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione; per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4 I regolamenti di cui al comma 1, ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*

4-bis *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n, 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono.*

a) *riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*

b) *individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*

c) *previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati,*

d) *indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*

e) *previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali»*

Note all'art. 1:

— Per l'art. 1 del D.Lgs. n. 29/1993, si rimanda alle note alle premesse.

— Per l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, si rimanda alle note alle premesse.

Note all'art. 2·

— Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge n. 218/1952 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti)·

«Art. 2. — Gli articoli 6, 8, 9, 12 e 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito nella legge 6 luglio 1939, n 1272, sono sostituiti dai seguenti·

(Omissis)

«Art. 9. — L'assicurato ha diritto alla pensione:

1) al compimento del sessantesimo anno di età per gli uomini e del cinquantacinquesimo anno di età per le donne quando siano trascorsi almeno quindici anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno·

(1uindici anni dalla data iniziaie del l'asicurazione e risultino versati o acereditati in li

180 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

780 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

15 contributi annui di cui alla tabella *B*, n. 2, ovvero

2340 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n 3, per gli uomini, ovvero

1560 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero

1560 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n 3, per i braccianti eccezionali, se uomini, ovvero 1040 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n 3, per le donne e i giovani, purché risultino inscritti come tali negli elenchi anagrafici negli ultimi dieci anni precedenti la domanda di pensionamento;

2) a qualunque età, quando sia riconosciuto invalido ai sensi dell'art. 10 e quando·

a) siano trascorsi almeno cinque anni dalla data iniziale della assicurazione e risultino versati o accreditati in di lui favore almeno.

60 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

260 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n 1, ovvero

5 contributi annui di cui alla tabella *B*, n 2, ovvero

780 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n 3, per gli uomini, ovvero

520 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per le donne e i giovani, ovvero

520 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n. 3, per i braccianti eccezionali se uomini, ovvero

350 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n 3, per i braccianti eccezionali se donne o giovani;

b) sussistano nel quinquennio precedente la domanda di pensione almeno:

12 contributi mensili di cui alla tabella *A*, ovvero

52 contributi settimanali di cui alla tabella *B*, n. 1, ovvero

un contributo annuo di cui alla tabella *B*, numero 2, ovvero

156 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n 3, per gli uomini, ovvero

104 contributi giornalieri di cui alla tabella *B*, n 3, per le donne e i giovani.

«Nel caso di assicurati in cui favore risultino versati o accreditati contributi secondo diverse tabelle, i requisiti minimi di contribuzione sono determinati ragguagliando i diversi contributi in base ai rapporti desumibili dai corrispondenti minimi indicati al precedente comma. I limiti di età di cui al n. 1) del presente articolo sono ridotti di cinque anni per i ciechi lavoratori di ambo i sessi quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla data iniziale dell'assicurazione e risultino versati o accreditati in loro favore i contributi di cui sopra, ridotti di un terzo.

Per i lavoratori agricoli avventizi e compartecipanti si considerano utili ai fini dei requisiti richiesti dal presente articolo per il conseguimento della pensione tanti contributi giornalieri quante sono le giornate di lavoro attribuite dalla Commissione provinciale di cui all'art. 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n 1949»

(Omissis)

Note all'art 9:

— Si trascrive il testo dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo n. 503/1992 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421):

«Art 13 *(Norma transitoria per il calcolo delle pensioni).* — 1 Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed

esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrate dall'INPS, l'importo della pensione è determinato dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente all'importo relativo alle anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993, calcolato con riferimento alla data di decorrenza della pensione secondo la normativa vigente precedentemente alla data anzidetta che a tal fine resta confermata in via transitoria, anche per quanto concerne il periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile;

b) della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto».

— Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 1, della legge n. 724/1994 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica): «1. Con effetto dal 1° gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data».

— Si trascrive il testo dell'art. 2, comma 19, della legge n. 335/1995: «19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'art. 17 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente».

— Si trascrive il testo dell'art. 1, comma 12, della legge n. 335/1995: «12. Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo».

— Per l'art. 1, comma 15, della legge n. 335/1995, si rimanda alle note alle premesse.

Note all'art. 11:

— Si trascrive il titolo della legge n. 241/1990 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990): «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Si trascrive il testo dell'art. 13 della legge n. 222/1984:

«Art. 13 *(Personale medico degli enti previdenziali)*. — Al personale medico degli enti previdenziali si applicano integralmente gli istituti normativi previsti per i medici dalle norme di cui all'art. 47 della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Note all'allegato 1:

— Per l'art. 2, comma 12, della legge n. 335/1995, si rimanda alle note alle premesse.

97G0229

DECRETO 24 giugno 1997.

Emissione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-18) con decorrenza 30 giugno 1997 e scadenza 30 dicembre 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 giugno 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 37.584 miliardi;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre un'emissione di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di diciotto mesi;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una prima tranche di certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di 18 mesi (CTZ-18) fino all'importo massimo di nominali lire 2.000 miliardi.

Il prestito ha inizio il 30 giugno 1997 e scadenza il 30 dicembre 1998.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

In base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, al termine della procedura di assegnazione è prevista automaticamente l'emissione della seconda tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al precedente primo comma, da assegnare agli operatori «specialisti in titoli di Stato» con le modalità di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

I certificati di credito di cui al presente decreto hanno valore nominale unitario di lire 5 milioni.

Ogni tranche del prestito è rappresentata da un certificato globale al portatore di valore pari all'importo nominale emesso, che verrà custodito nel sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

I titoli hanno circolazione nel suddetto sistema dei conti accentrati presso la Banca d'Italia.

Il capitale nominale assegnato agli operatori partecipanti all'asta verrà riconosciuto mediante accreditamento nel relativo conto di deposito accentrato in titoli in essere presso la Banca d'Italia.

Ai sensi dei decreti ministeriali 27 maggio 1993 e 5 gennaio 1995, pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 4 giugno 1993 e n. 10 del 13 gennaio 1995, potrà essere richiesto il ritiro dei titoli; la consegna avverrà nei tempi necessari per l'allestimento e la spedizione dei titoli stessi, previo frazionamento del certificato globale. Le relative spese saranno a carico del richiedente.

Con successivo decreto verranno stabilite le caratteristiche dei titoli da allestire in relazione alle suddette eventuali operazioni di frazionamento.

A seguito delle operazioni medesime, potranno essere allestiti titoli al portatore nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

Ai fini fiscali i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale e sono compresi tra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni.

Art. 4.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 30 dicembre 1998, tenendo conto delle disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 239 del 1996.

La quota dello scarto di emissione che matura in ciascun giorno si ottiene dividendo il complessivo scarto di emissione, come sopra definito, per i giorni effettivi di durata del titolo, calcolati utilizzando l'anno civile.

Ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del richiamato decreto legislativo n. 239 del 1996, nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'art. 2 del medesimo provvedimento legislativo alla differenza tra il capitale nominale dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

La Banca d'Italia provvedrà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo relativo al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore degli altri pagamenti verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo afferente al suddetto taglio teorico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori le banche e le società di intermediazione mobiliare iscritte nell'apposito albo istituito presso la CONSOB, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b), c)* e *d)* dell'art. 1, terzo comma, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la Rete nazionale interbancaria.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, per le operazioni di collocamento, in data 4 aprile 1985.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia correlati all'effettuazione delle aste tramite la Rete nazionale interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia una provvigione di collocamento dello 0,15 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli

impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compreso quello di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito vengono arrotondate per difetto.

Art. 8.

Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 devono pervenire, entro le ore 13 del giorno 25 giugno 1997, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta «Rete» troveranno applicazione le specifiche procedure di «recovery» previste nella Convenzione tra la Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui al precedente art. 5.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, sono eseguite le operazioni d'asta nei locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione dei titoli di cui agli articoli precedenti, avrà inizio il collocamento della seconda tranche di detti titoli per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato al primo comma dell'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata, ai sensi dell'art. 4 del menzionato decreto ministeriale 24 febbraio 1994, agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all'asta della prima tranche. Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare avrà luogo al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 6 e 9 del presente decreto. La richiesta di ciascuno «specialista» dovrà essere presentata con le modalità di cui al precedente art. 8 e dovrà contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non potrà essere inferiore a lire 100 milioni né superiore all'importo del collocamento supplementare. Eventuali richieste di importo non multiplo del taglio unitario minimo del prestito verranno arrotondate per difetto; per eventuali richieste distribuite su più offerte verrà presa in considerazione la somma delle offerte medesime. Non verranno presi in considerazione eventuali prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.

Art. 13.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei CTZ a 18 mesi, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno «specialista» il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più «specialisti» dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sarà assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Art. 14.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 giugno 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Art. 15.

Il 30 giugno 1997 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 6.

La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al rimborso, a scadenza, dei certificati di credito, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 8 agosto 1994.

In deroga a quanto previsto dall'art. 11 della convenzione suddetta il compenso riconosciuto alla Banca d'Italia a titolo di rimborso delle spese sostenute per il servizio finanziario dei certificati verrà corrisposto in misura pari ad un terzo di quanto stabilito nell'articolo stesso, in considerazione delle caratteristiche dei certificati di cui al presente decreto. Tale compenso verrà riconosciuto in unica soluzione, contestualmente al rimborso dei certificati.

La consegna dei certificati globali di cui al precedente art. 2 sarà effettuata presso l'Amministrazione centrale della Banca d'Italia - Servizio cassa generale.

Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Art. 17.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1998, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A5135

DECRETO 24 giugno 1997.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 maggio 1997 e scadenza 14 maggio 1999, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del

Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 664, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 20 giugno 1997 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 37.584 miliardi;

Visti i propri decreti in data 9 e 22 maggio e 10 giugno 1997, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» della durata di ventiquattro mesi (CTZ-24) con decorrenza 15 maggio 1997 e scadenza 14 maggio 1999;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro «zero coupon»;

Visto il decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1994, ed, in particolare, il secondo comma dell'art. 4, ove si prevede che gli «specialisti in titoli di Stato», individuati a termini del medesimo articolo, hanno accesso esclusivo, con le modalità stabilite dal Ministro del tesoro, ad appositi collocamenti supplementari alle aste dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una settima tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (CTZ-24) con decorrenza 15 maggio 1997 e scadenza 14 maggio 1999, fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, di cui al decreto ministeriale del 9 maggio 1997, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche, prescrizioni e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 9 maggio 1997.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1 dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto ministeriale del 9 maggio 1997, entro le ore 13 del giorno 25 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 9 maggio 1997.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio, in base all'art. 4, secondo comma, del decreto ministeriale del 24 febbraio 1994, citato nelle premesse, il collocamento dell'ottava tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato» che hanno partecipato all' asta della settima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 12 e 13 del citato decreto del 9 maggio 1997, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 25 giugno 1997.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei (CTZ-24), ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 30 giugno 1997, al prezzo di aggiudicazione.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore dell' emissione sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 30 giugno 1997; la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 8.

Art. 5.

L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 1999, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (per l'importo pari al netto ricavo delle singole tranches) ed al capitolo 4691 (per l'importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 24 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

97A5136

DECRETO 24 giugno 1997.

Rilevazione dei tassi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 23 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1996, recante la «prima classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari» e tenuto conto dell'esigenza di dare separata evidenza nell'ambito della categoria degli «Altri finanziamenti» ai «Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio»;

Visto il proprio decreto del 22 marzo 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 76 del 2 aprile 1997, che indica i tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari nel trimestre 1° ottobre 1996-31 dicembre 1996;

Visto, in particolare, l'art. 3, comma 3, del citato decreto del 22 marzo 1997, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 1997-31 marzo 1997 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 1997-31 marzo 1997 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 1997-31 marzo 1997, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1997.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1997, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull' usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° aprile 1997-30 giugno 1997 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1997

Il Ministro: CIAMPI

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)

MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO

PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO-31 MARZO 1997
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 1997

Categorie di operazioni	Classi di importo (in milioni)	Tassi medi (su base annua)
Aperture di credito in conto corrente (1) (**)	fino a 10	15,90
	oltre 10	13,12
Anticipi, sconti commerciali e altri finanziamenti alle imprese effettuati dalle banche (2)	fino a 10	12,42
	oltre 10	11,20
Factoring (3)	fino a 100	12,91
	oltre 100	11,52
Crediti personali e altri finanziamenti alle famiglie effettuati dalle banche (4)		15,25
Anticipi, sconti commerciali, crediti personali e altri finanziamenti effettuati dagli intermediari non bancari (5) (**)	fino a 10	29,08
	oltre 10	24,28
Leasing (6)	fino a 10	25,56
	da 10 a 50	16,15
	da 50 a 100	13,87
	oltre 100	11,52
Credito finalizzato all'acquisto rateale (7)	fino a 2,5	31,55
	da 2,5 a 10	23,70
	oltre 10	17,17
Mutui (8)		10,28
Altri finanziamenti: prestiti contro cessione del quinto dello stipendio (9)	fino a 10	24,39
	oltre 10	20,66

AVVERTENZA: ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, i tassi rilevati devono essere aumentati della metà.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica.

(**) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,42 punti percentuali.

LEGENDA DELLE CATEGORIE DI OPERAZIONI

(Decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996; istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Uufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.

(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.

(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.

(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.

(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, a breve e a medio e lungo termine, altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.

(6) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.

(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.

(8) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

(9) La voce dà separata evidenza, per le loro caratteristiche uniformi, ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio effettuati dalle banche e dagli intermediari non bancari, già compresi tra gli «Altri finanziamenti alle famiglie di consumatori».

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 23 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1996, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo» e «altri finanziamenti» (inclusi i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio) i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» — i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione — vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione causale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella — che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi — è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento si sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento a breve termine di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

*
* *

Viene data separata evidenza ai prestiti contro cessione del quinto dello stipendio per le loro caratteristiche uniformi rispetto alle altre operazioni censite nella categoria residuale degli «Altri finanziamenti». Nella tabella sono indicati i tassi relativi a tali rapporti ripartiti su due classi di importo; essi si riferiscono sia alle banche sia agli intermediari finanziari, considerata l'omogeneità dello schema negoziale e dei relativi mercati di riferimento e sono stati ottenuti attraverso un'autonoma indagine campionaria condotta presso i maggiori operatori del settore.

In relazione all'articolazione dello specifico mercato si è ritenuto di dare autonoma evidenza alle operazioni di *leasing* rientranti nella classe di importo tra 50 e 100 milioni, in precedenza ricomprese nella classe residuale.

Il sensibile incremento del tasso registrato nella classe di importo fino a 10 milioni del «Leasing» dipende da rettifiche nelle modalità di segnalazione operate dagli intermediari rispetto alla prima rilevazione

97A5163

DECRETO 25 giugno 1997.

Determinazione del tasso di riferimento da applicarsi alle operazioni di mutuo a tasso variabile, effettuate dagli enti locali per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 9 del decreto-legge 1° luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488 e del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440 nonché l'art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n 66, recante disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, i quali attribuiscono al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalità applicabili ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformità di trattamento;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989 n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990 n. 38, il quale richiama per l'anno 1990 le disposizioni sui mutui degli enti locali di cui al citato art. 22 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66;

Visto l'art. 13, comma 13, della legge 11 marzo 1988, n. 67, modificato dall'art. 4 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 7, convertito nella legge 5 maggio 1989, n. 160, il quale prevede il concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui che i comuni già impegnati nella costruzione di sistemi ferroviari passanti sono autorizzati ad assumere, fino alla concorrenza di lire 700 miliardi, per il parziale finanziamento delle opere;

Visti i decreti del 28 giugno 1989, del 26 giugno 1990, del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993 concernenti le modalità di determinazione del tasso di riferimento variabile per i mutui di cui alle leggi suddette;

Visto il decreto del 23 dicembre 1996, con il quale la commissione onnicomprensiva per l'anno 1997 è stata fissata:

nella misura dello 0,95% per le operazioni di mutuo agli enti locali;

nella misura dell'1,45% per le operazioni di mutuo di cui all'art 46, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il Comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato i dati relativi ai parametri da utilizzare per la determinazione del tasso di riferimento sulle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra ricordate per il periodo 10 luglio-31 dicembre 1997;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1997, il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo di cui alle leggi citate in premessa, regolate a tasso variabile, è pari:

a) al 7,10% per le operazioni di cui ai decreti-legge 10 luglio 1986, n. 318 e 31 agosto 1987, n. 359, nonché per quelle di cui alla legge 11 marzo 1988, n. 67;

b) al 7,60% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 28 giugno 1989;

c) al 7,60% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e relativo decreto ministeriale di attuazione del 26 giugno 1990;

d) al 7,30% per le operazioni di cui al decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, e ai decreti ministeriali del 25 marzo 1991 e del 24 giugno 1993.

Al costo della provvista come sopra stabilito va aggiunta la commissione onnicomprensiva tempo per tempo in vigore nel periodo in cui sono state effettuate le operazioni di cui al presente decreto.

Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A5134

DECRETO 26 giugno 1997.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate per la realizzazione del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, recante il programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 492, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, recante disposizioni in materia di edilizia sanitaria;

Visto l'art. 4 del decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, il quale ha stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopramenzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione dei titoli pubblici soggetti ad imposta, comunicato dalla Banca d'Italia e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR, rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Visto che con il decreto del 27 ottobre 1990, e successive modificazioni, viene stabilito che al dato come sopra calcolato, arrotondato, se necessario, per eccesso o per difetto, allo 0,05% più vicino va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dalle leggi n. 135/1990 e n. 492/1993:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 7,021%;

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 6,8721%;

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzarsi per le operazioni di mutuo, di cui alle leggi 5 giugno 1990, n. 135 e 4 dicembre 1993, n. 492, regolate a tasso variabile è pari al 7,30%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1997 è pari all'8,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A5132

DECRETO 26 giugno 1997.

Determinazione del tasso di interesse da applicarsi alle operazioni di mutuo effettuate nell'ambito degli interventi di ristrutturazione ed ammodernamento del patrimonio sanitario pubblico, per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1997.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto l'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), il quale, nell'autorizzare l'esecuzione di un programma poliennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di lire 30.000 miliardi, dispone che al finanziamento dei relativi interventi si provveda mediante operazioni di mutuo, il cui onere di ammortamento è assunto a carico del bilancio dello Stato, che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nel limite del 95% della spesa ammissibile risultante dal progetto, con la B.E.I., con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti e le aziende di credito all'uopo abilitati secondo modalità e procedure da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità;

Visto l'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, il quale stabilisce che gli oneri derivanti dai mutui contratti per l'edilizia sanitaria ai sensi del succitato art. 20 della legge n. 67/1988, nei limiti di lire 1.500 miliardi nell'anno 1993, sono a carico del Fondo sanitario nazionale parte in conto capitale;

Visto l'art. 3 del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, con il quale è stato stabilito che, per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile di cui alle leggi sopra menzionate, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile è costituita dalla media aritmetica semplice del rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta comunicato dalla Banca d'Italia, e dalla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR rilevati dal comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari, con una maggiorazione dello 0,75;

Considerato che, in virtù del decreto 5 dicembre 1991 e successive modificazioni, al dato come sopra calcolato arrotondato se necessario per eccesso o per difetto allo 0,05% più vicino, va aggiunto uno spread nella misura dello 0,80;

Viste le note con le quali la Banca d'Italia ed il comitato di gestione del mercato telematico dei depositi interbancari hanno comunicato rispettivamente i seguenti dati relativi ai parametri utilizzati per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni previste dall'art. 20 della legge n. 67/1988 e dall'art. 4, comma 7, della legge n. 500/1992:

rendimento effettivo medio lordo del campione titoli pubblici soggetti ad imposta: 7,021%

media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR: 6,8721%

Ritenute valide tali comunicazioni;

Considerato, inoltre, che alla media mensile aritmetica semplice dei tassi giornalieri del RIBOR va aggiunta una maggiorazione dello 0,75;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il costo della provvista da utilizzare per le operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, previste dall'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dell'art. 4, comma 7, della legge 23 dicembre 1992, n. 500, è pari al 7,30%.

In conseguenza, tenuto conto dello spread dello 0,80, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato per il periodo 1° luglio-31 dicembre 1997 è pari all'8,10%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, 26 giugno 1997

p. *Il direttore generale:* PAOLILLO

97A5133

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 5 giugno 1997, n. **188.**

Regolamento recante modificazioni al regolamento riguardante le regole tecniche per l'omologazione degli apparati monocanali per i servizi fisso e mobile terrestre, adottato con decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 625.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983, con il quale è stato approvato il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 17 febbraio 1983;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 615, di attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/1997/CEE del Consiglio del 29 ottobre 1993;

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 625, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme concernenti le regole tecniche per l'omologazione degli apparati monocanali per i servizi fisso e mobile terrestre;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1995, n. 166, con il quale è stato emanato il regolamento riguardante la riorganizzazione del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni, annesso alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni adottata a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificata con legge 31 gennaio 1996, n. 61;

Riconosciuta l'opportunità di accettare i rapporti di prova rilasciati da laboratori accreditati di Paesi aderenti alla conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) ai fini del rilascio delle omologazioni degli apparati monocanali per i servizi fisso e mobile terrestre;

Sentito il parere espresso dalla 1ª sezione del consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 98 del 26 settembre 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 29 maggio 1997;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. L'articolo 8 del decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 625, è sostituito dal seguente:

«Art. 8. — *1.* Rapporti di prova rilasciati da laboratori di Paesi aderenti alla conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT), accreditati ai sensi delle norme EN 45001 o ISO 25, i quali siano compilati sui modulari pubblicati dalla CEPT e che dimostrino la conformità degli apparati alle norme tecniche di cui agli articoli 2 e 3, sono considerati validi ai fini del rilascio dell'omologazione, purché gli apparati rispettino anche le norme di cui all'allegato 1 al presente decreto.

2. Con riferimento ai Paesi aderenti alla CEPT, ma non facenti parte dello Spazio economico europeo (SEE) di cui alla legge 28 luglio 1993, n. 300, la disposizione recata dal comma 1 opera ove sussistano condizioni di reciprocità.

3. I rapporti di prova, di cui al comma 1, in originale o in copia autenticata, devono essere allegati alla domanda di omologazione».

Art. 2.

1. Nell'articolo 9 del decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 625, la denominazione della Direzione centrale servizi radioelettrici è sostituita dalla seguente: Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 5 giugno 1997

Il Ministro: MACCANICO

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 1997
Registro n. 5 Poste, foglio n. 264

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— Si riporta il testo degli articoli 2 e 3 del decreto 4 ottobre 1994, n. 625, nonché dell'allegato 1 al medesimo decreto:

«Art. 2. — 1. Le caratteristiche tecniche e le condizioni di prova degli apparati radio destinati principalmente alla trasmissione di fonia analogica sono riportate nelle norme ETSI ETS 300-086, che sono reperibili (per consultazione e per acquisto) presso il CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Viale Monza, 259 - 20126 Milano e (per la sola consultazione) presso il CONCIT-ISPT - Comitato nazionale di coordinamento per l'informatica e le telecomunicazioni, viale America, 201 - 00144 Roma».

«Art. 3. — 1. Le caratteristiche tecniche e le condizioni di prova degli apparati radio per segnali di fonia analogica e segnali diversi dalla fonia, destinati alla trasmissione di dati, sono riportate nella norma ETSI ETS 300-113, che sono reperibili (per consultazione e per acquisto) presso il CEI - Comitato elettrotecnico italiano - Viale Monza, 259 - 20126 Milano e (per la sola consultazione) presso il CONCIT-ISPT - Comitato nazionale di coordinamento per l'informatica e le telecomunicaizoni, istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, viale America, 201 - 00144 Roma».

«ALLEGATO

Le regole tecniche specificate nel presente allegato stabiliscono i valori dei parametri di rispetto per l'omologazione degli apparati monocanali nei servizi fisso e mobile terrestre ad uso privato.

1. *Potenza di uscita a radiofrequenza (RF).*

Per gli apparati destinati ad operare come stazioni di base o fisse, la potenza RF di uscita, misurata al connettore di antenna, non deve superare il valore nominale di 25 watt.

Per gli apparati destinati ad operare come stazioni mobili e come stazioni portatili, la potenza RF di uscita, misurata al connettore di antenna, non deve superare, rispettivamente, il valore nominale di 10 watt e 5 watt.

2. *Passo di canalizzazione.*

2.1. Il passo di canalizzazione ammesso è il seguente:

apparati operati nella gamma VHF 12,5 kHz;

apparati operati nella gamma UHF 12,5 kHz.

2.2 Per la banda UHF è inoltre ammesso il valore di 25 kHz per un periodo transitorio così come previsto dall'art. 7.

3. *Attuazione all'intermodulazione in trasmissione*

L'attuazione di ogni componente dei prodotti di intermodulazione deve essere almeno di 40 dB per le stazioni di base e fisse.

Per le stazioni di base e fisse destinate ad utilizzazioni speciali, quali, ad esempio, stazioni costituite da più di un trasmettitore, il predetto valore deve essere di almeno 70 dB.

4. *Condizioni di prova a temperatura estrema.*

Le temperature estreme sono: – 10 °C + 55 °C.

— La legge 28 luglio 1993, n. 300, concerne la ratifica e l'esecuzione dell'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) fatto a Oporto il 2 maggio 1992 e del protocollo di adattamento di detto accordo firmato a Bruxelles il 17 marzo 1993.

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 9 del decreto 4 ottobre 1994, n. 625, quale risulta per effetto della modifica introdotta dall'art. 2 del presente decreto:

«Art. 9. — 1. Il richiedente l'omologazione deve presentare domanda in duplice copia, di cui una in bollo con firma autenticata, indirizzata al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni - Direzione generale per la pianificazione e la gestione delle frequenze - viale America 201 - 00144 Roma, in seguito denominata DGPGF, e, per conoscenza all'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, in seguito denominato ISPT.

2. Nella suddetta domanda devono essere indicati:

a) generalità complete del richiedente;

b) ditta costruttrice, tipo, marca, modello dell'apparato da omologare.

3. A ciascuna copia della domanda deve essere allegata la seguente documentazione tecnica, timbrata e firmata dal richiedente:

a) elenco delle specifiche tecniche;

b) descrizione di funzionamento e di uso dell'apparato;

c) schemi a blocchi e schemi elettrici completi con indicazione ed elenco di tutti i componenti;

d) illustrazioni e fotografie a colori delle viste esterne ed interne dell'apparato, dalle quali sia possibile individuare l'apparato stesso, la disposizione dei comandi, dei vari circuiti e dei relativi componenti.

4. La documentazione, di cui al comma 3, punto *b)*, deve essere redatta in lingua italiana, quella relativa agli altri punti dello stesso comma deve essere redatta in lingua italiana o, eventualmente, in lingua inglese.

5. La DGPGF, accertata la regolarità della documentazione, provvede ad inviare all'ISPT, incaricato di effettuare verifiche tecniche di laboratorio, copia della domanda corredata dalla documentazione tecnica.

6. Le verifiche tecniche sono eseguite su un esemplare del modello di apparato presso l'ISPT oppure, se quest'ultimo lo ritiene opportuno, in fabbrica in Italia o all'estero, restando, in ogni caso a carico del richiedente le relative spese.

7. Effettuate le verifiche tecniche ed accertato l'avvenuto saldo di quanto dovuto, l'ISPT comunica al DGPGF l'esito delle verifiche stesse.

8. La DGPGF provvede a comunicare, entro centottanta giorni dalla data di ricezione della domanda di omologazione, l'esito al richiedente e, nel caso di esito positivo, invia il certificato di omologazione.

9. Il richiedente, nel presentare la domanda di cui al comma 1, può chiedere l'esonero dalla presentazione dell'esemplare per l'esame di laboratorio nei casi in cui:

a) sono apportate lievi modifiche costruttive ad un apparato che abbia già ottenuto l'omologazione, tali da non alterare, a parere del costruttore, le specifiche tecniche già verificate;

b) è cambiata la designazione del modello di un apparato che abbia già ottenuto l'omologazione.

10. La DGPGF, valutata e verificata la richiesta di esonero, invia il nuovo certificato di omologazione al richiedente.

11. Il richiedente è autorizzato ad immettere sul mercato gli apparati dalla data di ricevimento del certirficato di omologazione».

97G0230

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 23 maggio 1997.

Approvazione dello schema di domanda e relative istruzioni per l'inserimento negli elenchi utili alla copertura dei posti di presidente delle commissioni tributarie regionali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 30, lettera *f)*, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, recante delega al Governo per la riqualificazione e la nomina dei componenti delle commissioni tributarie;

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che prevede la formazione di elenchi, relativamente ad ogni commissione tributaria, di coloro che, appartenendo alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 dello stesso decreto, hanno comunicato la propria disponibilità a ricoprire l'incarico di giudice nelle commissioni tributarie provinciali e regionali;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 9 del medesimo decreto legislativo che dispone che con decreto del Ministro delle finanze sono fissati il termine e le modalità per le comunicazioni di disponibilità agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi di cui al comma 2.

Viste le deliberazioni adottate dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria nella seduta in data 11 febbraio 1997, nelle quali viene richiesta al Ministro delle finanze l'adozione del provvedimento di cui al comma 5 del citato art. 9, per procedere alla copertura dei posti di presidente delle commissioni tributarie regionali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna;

Ritenuto che occorre provvedere al riguardo;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato l'annesso schema di domanda, corredato dalle relative istruzioni, per l'inserimento negli elenchi di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, relativi alla carica di presidente delle commissioni tributarie regionali della Lombardia e dell'Emilia-Romagna.

Art. 2.

1. Coloro che intendono ricoprire l'incarico di cui all'art. 1, devono, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto, presentare la domanda di cui al medesimo art. 1, in carta da bollo, presso la segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio ricevente.

2. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 3.

1. La domanda di cui all'art. 1, comma 1, pena l'esclusione dagli elenchi, deve essere corredata dei documenti comprovanti il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, debitamente bollati ai sensi della tariffa allegato *A* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ovvero, in alternativa, della dichiarazione sostitutiva di atto notorio in bollo, che ne attesti il possesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 1997

Il Ministro: VISCO

ALLEGATO

Schema di domanda per l'inserimento negli elenchi
di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 31 dicmebre 1992, n. 545

Al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria
presso il Ministero delle finanze - Viale Europa, 242
ROMA - 00144

OGGETTO: Domanda di nomina a Presidente della commissione tributaria regionale di ....

Il sottoscritto .... codice fiscale ....
nato a .... (provincia o Stato estero) ....
il .... e residente a ....
via o piazza .... munito di diploma di .... chiede di essere nominato Presidente della commissione tributaria regionale di ....
o in subordine della commissione tributaria regionale di ....

A tal fine dichiara:

a) di essere cittadino italiano;

b) di avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

c) di non aver riportato condanne per i delitti comuni non colposi e per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

d) di non aver superato il settantaduesimo anno di età;

e) di avere idoneità fisica e psichica;

f) di avere la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria richiesta (ovvero di impegnarsi ad assumerla ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545);

g) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'art. 8.

Data, ...

Firma

Si allegano n. .... documenti comprovanti i titoli di servizio, professionali ed accademici, nonchè quelli di carriera in suo possesso.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

Entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto coloro che aspirano ad essere nominati delle commissioni tributarie regionali della Lombardia e dell'Emilia Romagna devono presentare apposita domanda redatta in carta da bollo ed in conformità allo schema allegato al decreto medesimo.

Nella domanda, gli aspiranti debbono indicare, oltre all'appartenenza alle categorie elencate nell'articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il codice fiscale, i propri dati anagrafici, i requisiti generali di cui all'articolo 7 dello stesso decreto legislativo, nonché specificare il possesso di titoli di servizio, professionali, accademici e di carriera di cui alla Tabella *E* ed il servizio prestato presso le commissioni tributarie di primo grado, di secondo grado e centrale di cui alla Tabella *F*, entrambe allegate al medesimo decreto legislativo.

Si precisa che anche il servizio eventualmente prestato nelle commissioni tributarie provinciali e regionali va dichiarato ed è valutabile secondo i criteri esposti nella medesima Tabella *F*, intendendosi il servizio prestato in commissione tributaria provinciale valutabile in base al punteggio previsto per il servizio prestato presso le commissioni tributarie di primo grado, ed il servizio presso le commissioni tributarie regionali valutabili in base al punteggio previsto per il servizio prestato presso le commissioni tributarie di secondo grado.

Il servizio prestato nelle commissioni tributarie provinciali e regionali dà diritto di precedenza ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Oltre ai dati predetti gli aspiranti debbono dichiarare di non versare in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992.

I partecipanti alla procedura concorsuale debbono, altresì, precisare se intendano concorrere alla carica di presidente in relazione ad una sola, ovvero ad entrambe le commissioni tributarie regionali indicate nel presente decreto, specificando, in questa ultima ipotesi, l'ordine delle proprie preferenze al riguardo.

Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione:

a) i documenti, in originale o in copia autenticata, attestanti il possesso dei titoli professionali e dei requisiti dichiarati;

b) in alternativa ai documenti di cui alla precedente lettera *a)*, un'unica dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

La documentazione di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* deve essere prodotta in bollo.

TABELLA RIEPILOGATIVA DEI PUNTEGGI

1. Criteri generali di valutazione e punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributari.

a) TITOLI DI SERVIZIO

		Punteggio per anno o frazione di anno o superiore a sei mesi
Magistrato ordinario o equiparato	tribunale	0,50
	d'appello	1
	di cassazione	1,50
	di cassazione idoneo alle funzioni direttive superiori	2
	di uditore giudiziario	0,25
Attività professionali	ragioniere e perito commerciale	0,25
	notaio, avvocato, procuratore, dott. commercialista e revisore contabile	0,50
Docente	ricercatore	0,50
	professore associato	1
	professore ordinario o straordinario	1,50
	insegnante in istituti di istruzione di 2°	0,25
	insegnante incaricato o con contratto di università	0,50
	assistente, contrattista, borsista o assegnista in università	0,25
Dipendente dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche	in qualifica inferiore a primo dirigente	0,25
	in qualifica di primo dirigente e dirigente superiore	1
	in qualifica di dirigente generale	1,50
	con incarico di ispettore tribunale centrale	1,50
Attività alla dipendenza di terzi		0,25
Attività di amministratore, sindaco, dirigente in società di capitale		0,50

b) TITOLI ACCADEMICI O DI STUDIO

Dottorato di ricerca o libera docenza	2
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado «in materie giuridiche ed economiche» ed in «ragioneria e tecnica»	1,50
Abilitazione all'insegnamento negli istituti secondari di secondo grado	1
Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato e procuraore o di dottore commercialista	2

2. Criteri di valutazione e punteggio dei servizi prestati nelle commissioni tributarie.

		Punteggio per anno o frazione di anno o superiore a sei mesi
Servizio prestato nelle commissioni tributarie di 1° grado	componente	1
	vice presidente	1,50
	presidente di sezione	2
	presidente di commissione	3
Servizio prestato nelle commissioni tributarie di 2° grado	componente	1,25
	vice presidente	2
	presidente di sezione	2,50
	presidente di commissione	3,50
Servizio prestato nelle commissioni tributaria centrale	componente	3
	presidente di sezione	4
	presidente della commissione	5

97A5116

MINISTERO DELLA SANITÀ

ORDINANZA 25 giugno 1997.

Integrazione all'ordinanza 4 giugno 1997 recante: «Proroga dell'efficacia dell'ordinanza 5 marzo 1997, concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Vista la propria ordinanza del 5 marzo 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 7 marzo 1997, con la quale, in considerazione del diffondersi di comportamenti anomali e di messaggi pubblicitari non corretti, in mancanza di una specifica disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita, è stato disposto il temporaneo divieto di ogni forma di remunerazione diretta o indiretta, immediata o differita, in denaro od in qualsiasi altra forma, per la cessione di gameti, embrioni o, comunque, di materiale genetico, nonché di ogni forma di intermediazione commerciale finalizzata a tale cessione e di ogni altra forma di incitamento all'offerta del predetto materiale e di diffusione di messaggi recanti tale offerta;

Vista la propria ordinanza del 4 giugno 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 9 giugno 1997, che, nel prorogare di altri 90 giorni l'efficacia della propria ordinanza del 5 marzo 1997, ha introdotto, in attesa della disciplina legislativa, il divieto della pratica di tecniche di procreazione medicalmente assistita da parte dei centri che non hanno ottemperato all'obbligo di comunicazione;

Ritenuto opportuno far coincidere i termini di scadenza di cui all'art. 3 della propria ordinanza del 5 marzo 1997 con i termini di efficacia della stessa, avuto riguardo anche alla circostanza che, per obiettive difficoltà, alcuni centri, pubblici e privati, hanno comunque ottemperato all'obbligo di comunicazione, benché oltre la data fissata, ma entro il 4 giugno 1997;

Ordina:

Art. 1.

Agli effetti di quanto previsto dall'art. 2 dell'ordinanza 4 giugno 1997, richiamata nelle premesse, recante «Proroga dell'efficacia dell'ordinanza ministeriale 5 marzo 1997 concernente il divieto di commercializzazione e di pubblicità di gameti ed embrioni umani», si considerano valide anche le comunicazioni che i centri, pubblici e privati, che praticano tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno inviato dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 3 della precedente ordinanza del 5 marzo 1997, purché in data non successiva al 4 giugno 1997.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà inviata alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1997

Il Ministro: BINDI

Registrata alla Corte dei conti il 27 giugno 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 270

97A5162

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Approvazione del piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare per il periodo 1997/1999.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, come modificata dalla legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente la predisposizione ed approvazione del «Piano per la realizzazione e lo sviluppo della pesca marittima»;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, concernente il riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale e l'istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, in particolare l'art. 2, comma 4, lettera *a)*, che trasferisce al Ministero le funzioni in materia di pesca marittima già di competenza del Ministero della marina mercantile;

Visto il Trattato che istituisce la Comunita economica europea;

Visto il regolamento CEE n. 2052/1988 relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali;

Visto il regolamento CEE n. 3094/1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca, modificato dal regolamento CEE n. 345/1992 che vieta lutilizzo di reti da posta derivanti di lunghezza superiore a 2,5 km;

Visto il regolamento CEE n. 2080/1993, recante disposizioni di applicazione del citato regolamento CEE n. 2052/1988;

Visto il regolamento CE n. 3699/1993, come modificato da ultimo dal regolamento CE n. 25/1997, che definisce i criteri e le condizioni degli interventi comunitari a finalità strutturale nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti;

Vista la risoluzione delle Nazioni unite n. 46/215 del 10 febbraio 1992 concernente la limitazione della pesca con grandi reti pelagiche derivanti;

Vista la legge 8 agosto 1991, n. 267, concernente l'attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivanti;

Viste le decisioni della Commissione delle comunita europee C(94) 3346 del 6 dicembre 1994 e C(94)3760/6 del 22 dicembre 1994 di approvazione dei programmi SFOP per le regioni obiettivo 1 e 5a;

Vista la proposta di decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 5742/1997 del 28 febbraio 1997 relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione di alcune attività di pesca praticate dai pescatori italiani;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli affi normativi comunitari e, in particolare, gli articoli 2 e 3 relativi ai compiti del CIPE in ordine all'armonizzazione della politica economica nazionale con le politiche comunitarie, nonché l'art. 5 che ha istituito il fondo di rotazione per l'attuazione delle stesse e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, recante il regolamento sulla organizzazione e sulle procedure amministrative del predetto fondo di rotazione e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 marzo 1994, n. 284, con il quale è stato emanato il regolamento recante procedure di attuazione della legge n. 183/1987 e del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, in materia di coordinamento della politica economica nazionale con quella comunitaria;

Visto il decreto ministeriale del 23 luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 188 del 12 agosto 1996 relativo al divieto di attracco nei porti della Sardegna alle navi autorizzate all'uso delle reti da posta derivanti, iscritte in compartimenti marittimi nazionali diversi da quelli della Sardegna;

Vista la legge regionale della Sardegna 13 maggio 1988, n. 10, che vieta l'esercizio della pesca con reti da posta derivanti nelle acque del mare territoriale circondanti la regione stessa;

Vista la circolare n. 60707 del 16 aprile 1996 del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali concernente misure di controllo sull'attività di pesca con reti da posta derivanti, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1996;

Vista la circolare del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali n. 60617 del 13 marzo 1997 relativa all'attività di vigilanza della pesca con navi dotate di reti da posta derivanti;

Tenuto conto della necessità di assicurare la conformità dei comportamenti dei pescatori nazionali alle regole sull'attività di pesca, anche al fine di evitare l'applicazione al nostro Paese di misure sanzionatorie da parte dell'Unione europea o di altri Paesi;

Considerata, in particolare, la necessità di assicurare l'adeguamento dell'attività delle imbarcazioni che attualmente praticano la pesca al pesce spada alle norme internazionali e comunitarie che prevedono per l'attrezzo «rete da posta derivante» una lunghezza massima di 2,5 km;

Tenuto conto che detta lunghezza massima non appare compatibile con una economica gestione dell'impresa peschereccia e che il limite determina comunque una significativa perdita di reddito per gli operatori del settore;

Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, attualmente in corso di registrazione presso la Corte dei conti, di approvazione del V piano triennale della pesca e dell'acquacoltura 1997-1999;

Visto il documento denominato «Piano per la razionalizzazione e riconversione delle spadare» trasmesso dal Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali con nota n. 601410 del 25 luglio 1996;

Considerato che la flotta interessata dalle misure di contenimento della lunghezza delle reti risulta prevalentemente localizzata in aree dell'obiettivo 1 dei fondi strutturali;

Ritenuto che la criticità della situazione occupazionale in dette aree consiglia di limitare interventi suscettibili di produrre perdite di posti di lavoro;

Condivisa l'esigenza di prevedere forme di sostegno finalizzate a favorire la riconvesione verso forme di pesca consentite o verso altre attività ovvero, in misura limitata, a consentire il ritiro dell'attività;

Ritenuto di apportare al sopracitato «Piano per la razionalizzazione e riconversione delle spadare» alcune modifiche ed integrazioni, finalizzate a limitarne e meglio definirne il costo complessivo, a contenerne i potenziali effetti negativi sull'occupazione e sul reddito, nonché ad assicurare una maggiore aderenza delle misure al pregiudizio economico subito dagli operatori;

Udita la proposta del Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali;

Delibera:

È approvato il «Piano per la razionalizzazione e la riconversione delle spadare», di cui alle premesse, per il periodo 1997-99, per un costo massimo complessivo non superiore a 400 miliardi di lire, riferito all'insieme delle azioni in esso previste, con le prescrizioni di seguito riportate e con le modifiche risultanti dalla pro-

posta di decisione del Consiglio dell'Unione europea n. 5742/1997 del 28 febbraio 1997 relativa ad una misura specifica per promuovere la riconversione di alcune attività da pesca praticate di pescatori italiani;

all'onere previsto per il Piano si provvederà, per la parte comunitaria a valere sui fondi SFOP (Strumento finanziario di orientamento della pesca) nei limiti delle risorse finanziarie gia assegnate all'Italia nella programmazione 1994-99 e per la parte nazionale a carico del fondo di rotazione *ex lege* n. 183/1987, tenendo conto delle risorse già assegnate al settore pesca e da riprogrammare, nonché in relazione alle disponibilità finanziarie del fondo stesso;

l'ammontare relativo al fondo SFOP utilizzato per la realizzazione della misura «spadare» potrà, nei limiti complessivi sopra indicati, essere reintegrato attraverso l'utilizzo di risorse provenienti dalla riprogrammazione di altri programmi operativi o dall'indicizzazione;

al fine dell'utilizzo dei fondi nazionali e comunitari il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali formulerà le necessarie proposte di rimodulazione dei piani finanziari di cui alle citate decisioni C(94) 3346 del 6 dicembre 1994 e C(94)3760/6 del 22 dicembre 1994; in particolare, la misura «razionalizzazione e riconversione delle spadare», sarà gestita come nuova misura nell'ambito dei programmi stessi che verranno corrispondentemente modificati;

alla misura «ritiro definitivo» potranno essere ammesse domande fino a concorrenza di un tonnellaggio complessivo non superiore al 30% della flotta munita di licenza all'uso delle reti da posta derivanti in esercizio alla data del 22 luglio 1996;

il tonnellaggio ammissibile a ritiro definitivo sarà riservato per l'85% ad imbarcazioni oltre le 20 tsl e per il 15% ad imbarcazioni entro le 20 tsl. All'interno di ciascuna delle due categorie verranno accolte preferenzialmente le domande relative ad imbarcazioni con maggiore anzianità;

ai fini del ritiro definitivo potranno essere prese in considerazione le istanze di fermo definitivo per demolizione, già presentate successivamente al 25 luglio 1996, ed alle quali sia seguita l'effettiva interruzione dell'attività;

non potranno comunque essere ammesse a demolizione imbarcazioni di età inferiore a 10 anni;

l'entità del premio di demolizione terrà conto di eventuali contributi ricevuti per l'ammodernamento dell'imbarcazione;

le imbarcazioni per le quali verrà corrisposto il premio demolizione potranno, in alternativa alla demolizione, essere cedute a pubbliche amministrazioni o altri enti pubblici che ne facciano richiesta ovvero ad organizzazioni senza fine di lucro secondo modalità e criteri definiti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali;

l'indennità di buonuscita a favore degli equipaggi delle imbarcazioni ammesse a ritiro definitivo verrà corrisposta nella misura crescente di 10.000 ECU per anno di anzianità di imbarco fino ad un massimo di 50.000 ECU. Per gli addetti cui manchino meno di 5 anni al raggiungimento dell'età di pensionamento di vecchiaia, l'ammontare massimo non potrà comunque superare i 10.000 ECU per anno di vita attiva residua;

l'importo della buonuscita come sopra determinata verrà dimezzata in caso di; eventuale ammissione del lavoratore al prepensionamento;

gli addetti delle imbarcazioni ammesse a ritiro definitivo potranno optare fra l'aiuto di cui al punto precedente, con interruzione di ogni attività economica, ed il premio di riconversione di cui al punto successivo, compatibile con lo svolgimento di altre attività;

il premio di riconversione a favore degli equipaggi delle imbarcazioni ammesse a riconversione verso un'altra attività di pesca o verso un altro settore verrà corrisposto nella misura crescente di 4.000 ECU per anno di anzianità di imbarco fino ad un massimo di 20.000 ECU. Per gli addetti cui manchino meno di 5 anni al raggiungimento dell'età di pensionamento di vecchiaia, l'ammontare massimo non potrà comunque superare i 4.000 ECU per anno di vita attiva residua;

potranno essere ammesse alla ipotesi di riconversione, con priorità verso altra attività di pesca, le domande non ammesse al ritiro definitivo;

il Piano s'intende comunque modificato nelle parti necessarie ad assicurarne la conformità alla normativa comunitaria;

l'attuazione del Piano sarà assicurata nei limiti della effettiva disponibilità delle risorse finanziarie e subordinatamente alla definitiva approvazione delle misure specifiche di cui alla proposta di decisione del Consiglio citata in premessa;

il Ministro delle risorse agricole alimentari e forestali informerà il CIPE sull'attuazione del Piano, nell'ambito della relazione annuale sul Piano triennale della pesca;

Raccomanda

al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali:

di favorire, anche promuovendo le opportune semplificazioni procedurali, il contenimento dei tempi dell'istruttoria delle domande al fine di dare in tempi brevi certezze agli operatori, e di ridurre gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del Piano;

di promuovere, nell'ambito dei propri poteri di coordinamento, un programma di controllo sulla regolarità delle attività di pesca sia in acque nazionali che internazionali, individuando le più idonee ed efficaci forme di sorveglianza.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 17 giugno 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 218

97A5078

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Approvazione del contratto di programma tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la S.G.S. - Thomson Microelectronics S.r.l.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle compenteze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1994, n. 283, con il quale è stato emanato il regolamento recante norme sulla riorganizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

Visto l'art. 1, comma 1, lettera *d)*, e comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni alle attività gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344, reiterato con decreto-legge 30 agosto 1996, n. 450, e con decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548;

Vista la propria deliberazione del 25 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1994, con la quale è stata dettata la disciplina dei contratti di programma;

Vista la decisione della Commissione europea del 1° marzo 1995, notificata con lettera n. SG. (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale in Italia;

Vista la propria deliberazione del 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1996, con la quale è stata dettata la disciplina della programmazione negoziata;

Vista la propria deliberazione del 13 marzo 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 31 maggio 1996, riguardante l'approvazione del nuovo assetto dimensionale dell'iniziativa proposta dalla società nell'ambito del contratto di programma con il Gruppo IRI, e comportante un finanziamento statale pari a 60.142 milioni di lire;

Vista la propria deliberazione dell'8 agosto 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1996, con la quale sono state ripartite le risorse a favore delle aree depresse, derivanti dai mutui di cui al summenzionato decreto-legge 1° luglio 1996, n. 344;

Vista la propria deliberazione in data odierna con la quale, a seguito dell'aggiornamento del contratto di programmazione con la Bull H.N. System Italia S.p.a. e della conseguente revoca parziale delle agevolazioni a suo tempo concesse, si sono determinate economie che ammontano a 30.583 milioni di lire;

Viste le note prot. n. 4/4062/96 del 3 dicembre 1996 e prot. n. 4/4344/96 del 17 dicembre 1996 con la quale il competente Servizio per la contrattazione programmata ha sottoposto all'attenzione di questo Comitato uno schema di contratto di programma ed il relativo piano progettuale presentata dalla S.G.S. - Thomson Microelectronics S.r.l.;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - D.G.P.I. prot. n. 3911 del 17 dicembre 1996;

Vista la propria deliberazione del 18 dicembre 1996 relativa al contratto di programmazione tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la S.G.S. - Thomson Microelectronics S.r.l.;

Visto il rilievo della Corte dei conti n. 8 del 7 marzo 1997 relativo alla summenzionata deliberazione del 18 dicembre 1996;

Vista la nota prot. n. 4/1399/97 del 28 marzo 1997 del Servizio per la contrattazione programmata;

Considerato che il piano di investimenti proposto dalla società risulta caratterizzato da un complesso articolato di iniziative nel settore della produzione industriale e della ricerca per produzioni avanzate nel settore della microelettronica, la cui realizzazione presuppone un insediamento stabile atto a generare ricadute positive sul tessuto produttivo dell'area interessata e nel settore nazionale delle produzioni microelettroniche;

Considerato che gli oneri finanziari a carico dello Stato necessari per la copertura del contratto di programma summenzionato sono pari a 351.897,6 milioni di lire;

Ritenuto di assicurare la copertura finanziaria di tali oneri, quanto a lire 19.390 milioni a valere sulle economie derivanti dall'aggiornamento del contratto di programma con la Bull H.N. System Italia S.p.a. e, quanto a lire 332.507,6 milioni, a valere sui mutui ex decreto-legge n. 344/1996, come ripartiti con la summenzionata deliberazione dell'8 agosto 1996;

Su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato il contratto di programma con il relativo piano progettuale — limitatamente alle iniziative ritenute prioritarie dalla Società — di cui alle premesse,

da stipulare, secondo quanto previsto al punto 7, con la S.G.S. - Thomson Microelectronics S.r.l., per la realizzazione di un articolato piano di investimenti industriali e di ricerca nel settore della produzione di dispositivi di potenza discreti ed integrati, memorie non volatili, dispositivi dedicati per nuove tipologie applicative, microprocessori con memorie incorporate e circuiti logici, da realizzarsi a Catania — area ricompresa nell'obiettivo 1, zona B coperta dalla deroga dell'art. 92.3 *a)* del trattato C.E. — e comportante un investimento complessivo ammesso di L. 638.000 milioni, così suddivisi:

	(milioni di lire)
investimenti industriali	550.000
centrale di cogenerazione	45.000
progetto di ricerca	43.000
Totale	638.000

2. Le agevolazioni finanziarie — in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa — per gli investimenti industriali, sono calcolate in E.S.N. nel limite massimo del 10% dell'investimento ammissibile; per gli investimenti in ricerca di base, sono calcolate in E.S.L. nel limite massimo del 60% dell'investimento ammissibile; per gli investimenti in ricerca applicata, sono calcolate in E.S.L. nel limite massimo del 35%, rimanendo da verificare in sede esecutiva l'attribuzione delle quote di investimento relative al settor della ricerca di base ed al settore della ricerca applicata.

3. L'onere massimo a carico dello Stato per la concessione delle agevolazioni finanziarie, da erogarsi nel periodo 1997-2001, è determinato in L. 351.897,6 milioni.

4. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico dello Stato indicati nel precedente punto 3.

5. Gli investimenti industriali dovranno essere realizzati entro il 1999; gli investimenti relativi agli interventi di cui alla centale di congenerazione dovranno essere realizzati entro il 1998; gli investimenti inerenti al progetto di ricerca dovranno essere ultimati entro il 2000.

6. L'occupazione prevista a regime dal contratto di programma è di 315 nuove unità.

7. Il servizio per la contrattazione programmata del Ministero del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a sottoscrivere il relativo contratto di programma con la S.G.S. - Thomson Microelectronics S.r.l., che conterrà tutte le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative e che verrà trasmesso in copia, entro trenta giorni dalla stipula, alla segreteria del Comitato.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 17 giugno 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 220

97A5080

DELIBERAZIONE 23 aprile 1997.

Fondo sanitario nazionale 1996. Parte corrente. Finanziamento della maggiore spesa farmaceutica per l'anno 1996.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed inegrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 724, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto in particolare l'art. 7 della suddetta legge n. 724/1994 che determina in L. 9.000 miliardi, per l'assistenza farmaceutica, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per gli ani 1995, 1996 e 1997;

Visto l'art. 34, comma 3, della citata legge 23 dicembre 1994, n. 724, il quale dispone, tra l'altro, che la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori sena nessun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, concernente misure per il contenimento della spesa farmaceutica, che ridetermina in lire 9.103 miliardi l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'anno 1996;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 2 aprile 1997, con la quale si propone di far fronte alla maggiore spesa farmaceutica per l'anno 1996, determinata in 103 miliardi di lire, utilizzando le disponinbilità residue del Fondo sanitario nazionale per l'anno 1996;

Considerato di condividere i criteri espressi dal Ministro della sanità per la ripartizione del finanziamento;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per il rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in data 20 marzo 1997;

Delibera:

Per le maggiori esigenze di finanziamento dell'assistenza famraceutica per l'anno 1996, posta a carico del Servizio sanitario nazionale, è assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di lire 103 miliardi, a valere sulle residue risponibilità del Fondo sanitario nazionale 1996 - parte corrente.

Detto importo è ripartito secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 23 aprile 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 17 giugno 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 219

FONDO SANITARIO NAZIONALE ANNO 1996
PARTE CORRENTE - FINANZIAMENTO MAGGIORE SPESA FARMACEUTICA PER L'ANNO 1996
(in milioni di lire)

Regioni	Assegnazioni
Piemonte	8.266
Valle d'Aosta (*)	—
Lombardia	17.139
P.A Bolzano (*)	—
P.A. Trento (*)	—
Veneto	8.506
Friuli-Venezia Giulia	1.757
Liguria	3.200
Emilia-Romagna	7.544
Toscana	6.781
Umbria	1.582
Marche	2.772
Lazio	9.989
Abruzzo	2.439
Molise	639
Campania	11.051
Puglia	7.839
Basilicata	1.174
Calabria	3.993
Sicilia	6.050
Sardegna	2.279
Totale...	103.000

(*) Escluse dal finanziamento ai sensi dell'art. 34, legge numero 724/1994.

97A5079

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 27 giugno 1997.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni di conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto l'art. 25 dello statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 2067, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio provvedimento 21 gennaio 1997 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 30 giugno 1997 la ragione sociale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 6,75 per cento al 6,25 per cento.

Per le operazioni relative alle cambiali agrarie emesse ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la ragione dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 5,50 per cento al 4,75 per cento.

Art. 2.

A decorrere dal 30 giugno 1997 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 6,75 al 6,25 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1997

Il Governatore: FAZIO

97A5241

PROVVEDIMENTO 27 giugno 1997.

Remunerazione della riserva obbligatoria.

IL GOVERNATORE

Visto l'art. 10 della legge 26 novembre 1993, n. 483, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di disporre, a fini di regolazione monetaria, la costituzione di una riserva mediante versamento di contante presso la Banca stessa e di determinare, con provvedimento di carattere generale, la remunerazione da corrispondere sulle somme depositate;

Visto il proprio provvedimento 27 maggio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 20 giugno 1994, emanato in attuazione dell'art. 10 sopra richiamato;

Dispone:

Art. 1.

Remunerazione

La misura della remunerazione della riserva obbligatoria, di cui all'art. 6 del provvedimento 27 maggio 1994 richiamato in premessa, è variata dal 5,50 per cento al 4,50 per cento annuo.

Art. 2.

Decorrenza e pubblicazione

Il presente provvedimento entra in vigore a partire dal periodo di mantenimento 15 luglio 1997-14 agosto 1997 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1997

Il Governatore: FAZIO

97A5242

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 9 maggio 1997.

Approvazione del progetto esecutivo del primo lotto dei lavori: «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano». Integrazione del dispositivo. (Ordinanza n. 71).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza P.C.M. n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo delegato, fra l'altro, ad esercitare i compiti di istruttoria e proposta in ordine alla predisposizione del programma di interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza, comprensivo dell'individuazione delle opere da eseguire e degli enti attuatori;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 71 del 9 maggio 1997, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo 1° lotto dei lavori: «Riassetto funzionale del ripartitore sud-est dello schema idrico Flumendosa Campidano»;

Atteso che la predetta ordinanza nel dispositivo, per mero errore materiale, non reca la conferma, dei termini relativi all'inizio ed al compimento delle espropriazioni ed i lavori, termini peraltro già contenuti nel dispositivo dell'ordinanza n. 47 del 1° luglio 1996 relativa all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento in argomento;

Ritenuto di dover integrare il testo del dispositivo della ordinanza n. 71 del 9 maggio 1997;

Su proposta del sub-commissio governativo;

Ordina:

Articolo unico

L'art. 1 del dispositivo dell'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna, n. 71 del 9 maggio 1997, è così modificato:

il comma 2 viene così sostituito:

«2. È confermata, con riferimento ai lavori di cui al progetto «esecutivo» approvato con la presente ordinanza, la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità a tutti gli effetti di legge, di cui all'art. 1 del dispositivo dell'ordinanza n. 47 del 1° luglio 1996»;

dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«3. Restano fermi i termini per l'inizio ed il compimento delle espropriazioni e dei lavori dell'intervento, ai sensi dell'art. 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, già fissati con la citata ordinanza 47 del 1° luglio 1996, nonché tutte le disposizioni contenute nell'art. 1, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della medesima ordinanza».

Cagliari, 9 maggio 1997

Il commissario governativo
Presidente giunta regionale della Sardegna
PALOMBA

Il sub-commissario governativo
Assessore regionale dei LL.PP. (proponente)
FADDA

97A5081

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

PROVVEDIMENTO 23 giugno 1997.

Autorizzazione alla società Dival vita S.p.a., in Milano, ad esercitare l'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA
SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE
DI INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 385, recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di assicurazioni private e di interesse collettivo di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita;

Visto il decreto ministeriale in data 1° agosto 1979 di autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciato alla Dival vita S.p.a. con sede in Milano, piazza Erculea, 13;

Vista l'istanza in data 4 febbraio 1997 con la quale la Dival vita S.p.a. ha chiesto di essere autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175;

Vista la documentazione allegata alla predetta istanza;

Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione dell'istituto, nella seduta del 6 giugno 1991, ritenuta la sussistenza dei requisiti di accesso all'attività assicurativa previsti dalla normativa vigente, si è espresso favorevolmente in merito all'istanza soprarichiamata presentata dalla Dival vita S.p.a.;

Dispone:

La Dival vita S.p.a., con sede in Milano piazza Erculea, 13, è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami 1 (infortuni) e 2 (malattia) di cui al punto *A)* della tabella allegata al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 giugno 1997

Il presidente: MANGHETTI

97A5082

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 26 giugno 1997.

Razionalizzazione ed inglobamento nella tariffa elettrica dei sovrapprezzi non destinati alle entrate dello Stato. (Deliberazione n. 70/97).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 giugno 1997;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il decreto-legge 13 settembre 1996, n. 473, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1996, n. 577, recante disposizioni urgenti in materia di trasparenza delle tariffe elettriche;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 8 agosto 1996 concernente modificazioni alle aliquote ordinarie e al sovrapprezzo termico;

Visto il provvedimento CIP del 14 dicembre 1993, n. 15, recante disposizioni in materia di prezzi, condizioni di fornitura, contributi di allacciamento nel settore elettrico e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il provvedimento CIP del 29 aprile 1992, n. 6, recante disposizioni in materia di prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'ENEL, parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'ammissibilità a fonte rinnovabile;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, concernente norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale;

Visti i provvedimenti CIP del 9 dicembre 1988, n. 20, del 27 gennaio 1988, n. 3, e del 12 settembre 1985, n. 31;

Visto l'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529;

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;

Visto l'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730;

Visti gli articoli 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959;

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 98;

Visto l'art. 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Considerato l'esito del procedimento avviato con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 16 maggio 1997, n. 44/97, e in particolare gli elementi acquisiti nel corso di audizioni speciali con i soggetti interessati;

Considerata l'esigenza di provvedere al ripianamento del conto per l'onere termico anche per il primo semestre dell'anno 1997;

Delibera:

Art. 1.

Razionalizzazione ed inglobamento dei sovrapprezzi

1.1. Sono inglobati nella tariffa:

a) il sovrapprezzo termico ordinario;

b) l'aliquota di recupero dell'imposta di fabbricazione sugli oli combustibili impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica;

c) l'aliquota aggiuntiva provvisoria di sovrapprezzo per il ripianamento del conto per l'onere termico relativo agli anni 1994, 1995 e 1996;

d) la maggiorazione straordinaria di cui all'art. 33, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per la parte relativa alla reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione e interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari;

e) il sovrapprezzo nuovi impianti di cui al titolo VI, del provvedimento CIP n. 6/1992, relativo alla nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate.

1.2. A seguito dell'inglobamento sono individuate nella tariffa le parti variabili denominate parte *A* e parte *B*.

1.3. Nella parte *A* vengono inglobate, oltre alla preesistente parte variabile della tariffa, le seguenti componenti:

*A*1) l'aliquota aggiuntiva provvisoria di sovrapprezzo per il ripianamento del conto per l'onere termico relativo agli anni 1994, 1995 e 1996;

*A*2) la maggiorazione straordinaria di cui all'articolo 33, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per la parte relativa alla reintegrazione degli oneri derivanti dalla sospensione e interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari;

*A*3) il sovrapprezzo termico ordinario, per la quota necessaria alla copertura del costo evitato di combustibile di cui al punto 2. titolo II, del provvedimento CIP n. 6/1992, nonché il sovrapprezzo nuovi impianti di cui al titolo VI, dello stesso provvedimento, relativo alla nuova energia elettrica prodotta con fonti rinnovabili e assimilate.

1.4. Nella parte *B* vengono inglobati:

a) il sovrapprezzo termico ordinario, al netto della quota inglobata nella parte *A*;

b) l'aliquota di recupero dell'imposta di fabbricazione sugli oli combustibili impiegati per generare direttamente o indirettamente energia elettrica.

1.5. Non vengono inglobate nella tariffa, in quanto destinate alle entrate dello Stato.

a) le imposte;

b) la maggiorazione straordinaria di cui all'art. 33, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per la parte necessaria ad assicurare il reintegro delle minori entrate per lo Stato.

1.6. Ai fini della trasparenza tariffaria, le imprese distributrici dovranno indicare separatamente, nella fatturazione all'utenza, l'ammontare:

a) della quota fissa o corrispettivo di potenza;

b) della parte variabile della tariffa come somma delle parti *A* e *B*;

c) del sovrapprezzo non inglobato;

d) delle imposte.

1.7. Le imprese distributrici dovranno dare separata evidenza contabile alle componenti *A*1, *A*2, *A*3 e alla parte *B*.

1.8. Rimangono invariati gli aspetti di gestione della Cassa conguaglio settore elettrico non espressamente modificati dal presente provvedimento.

Art. 2.

Regime ed esoneri

2.1. A ciascuna classe di utenza si applicano le componenti inglobate della parte *A* e la parte *B*, con gli importi specificati nella Tabella 1.

2.2. Per le utenze domestiche con potenza impegnata fino a 3kW, si applica quanto già previsto dal punto 2, capitolo III, del provvedimento CIP n. 15/1993, relativamente ai consumi di energia elettrica in eccesso dei limiti indicati al punto richiamato.

2.3. Le componenti inglobate della parte *A* e la parte *B* della tariffa non si applicano all'energia elettrica:

a) ceduta alle imprese distributrici;

b) che le imprese produttrici-distributrici cedono a titolo di permuta ad altre imprese nazionali, sino a concorrenza dei ritiri di energia effettuati dalla stessa impresa nel corso di ciascun periodo contrattuale;

c) che le imprese elettriche degli enti locali cedono ai comuni per uso esclusivo dei servizi comunali nei limiti della produzione non ammessa al contributo a copertura dei costi di energia;

d) fornita dall'ENEL, ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1982, n. 529, ai titolari di concessioni idroelettriche i cui impianti sono stati trasferiti all'ENEL;

e) destinata da società cooperative al soddisfacimento dei fabbisogni dei propri soci, nei limiti delle loro disponibilità di autoproduzione;

f) l'energia prodotta e consumata dalle imprese autoproduttrici nei propri stabilimenti per le destinazioni consentite dagli artt. 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

2.4. È esonerata dalla parte *B* e assoggettata esclusivamente al regime di cui alla Tabella 2 per quanto concerne le componenti inglobate della parte *A* della tariffa:

a) l'energia elettrica ceduta alle utenze sottese, nei limiti della loro spettanza a tale titolo;

b) l'energia elettrica ceduta dall'ENEL alle Ferrovie dello Stato ed alla Società Terni e sue aventi causa nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 730, ed all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 1165;

c) l'energia elettrica fornita ai comuni rivieraschi e destinata ad uso esclusivo di pubblici servizi, a norma dell'art. 52 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e degli artt. 1 e 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

Art. 3.

Componente tariffaria A1

3.1. Il conto per l'onere termico presso la Cassa conguaglio settore elettrico opererà esclusivamente per il ripianamento degli squilibri relativi agli anni 1994, 1995, 1996 ed al primo semestre 1997.

3.2. La componente tariffaria *A*1 è fissata, per ciascuna classe di utenza, come specificato nella colonna *A*1 della Tabella 3. La componente tariffaria *A*1 non si applica all'energia elettrica di cui al comma 2.4.

3.3. Le imprese distributrici sono tenute a versare alla Cassa conguaglio settore elettrico, entro sessanta giorni dalla fine di ogni bimestre, la componente tariffaria *A*1 in relazione all'energia elettrica venduta nello stesso bimestre. La Cassa conguaglio settore elettrico contabilizzerà tali versamenti al fine del ripianamento del conto per l'onere termico, comunicandone bimestralmente l'andamento all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

3.4. In deroga a quanto previsto nel precedente comma, le imprese distributrici che ne hanno diritto sono autorizzate a trattenere il gettito relativo alla componente tariffaria *A*1 entro i limiti delle loro spettanze al 30 giugno 1997, come individuate dalla Cassa conguaglio settore elettrico.

Art. 4.

Componente tariffaria A2

4.1. La componente tariffaria è fissata, per ciascuna classe di utenza, come specificato nella colonna *A*2 della Tabella 3. La componente tariffaria non si applica all'energia elettrica di cui al comma 2.4.

4.2. Le imprese distributrici sono tenute a versare alla Cassa conguaglio settore elettrico, entro sessanta giorni dalla fine di ogni bimestre, la componente tariffaria *A*2 in relazione all'energia elettrica venduta nello stesso bimestre.

4.3. Fino al 31 dicembre 1997 la componente tariffaria *A*2 è altresì utilizzata per compensare eventuali differenze tra il gettito previsto pari a 400 miliardi di lire e il gettito effettivo del sovrapprezzo non inglobato di cui alla lettera *b)* del comma 1.5.

Art. 5.

Componente tariffaria A3

5.1. La componente tariffaria *A*3 è fissata, per ciascuna classe di utenza, come specificato nella colonna *A*3 della Tabella 3 ed è fissata per l'energia elettrica di cui al comma 2.4. aprile nella colonna *A*3*bis* della stessa Tabella.

5.2. Viene istituito presso la Cassa conguaglio settore elettrico il «Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate» che incorpora il «Conto sovrapprezzo per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate».

5.3. Le quote del prezzo di cessione di cui al secondo e terzo capoverso del punto *A*, Titolo IV del provvedimento CIP n. 6/1992, nonché i contributi alle imprese produttrici-distributrici di cui alla lettera *B)*, Titolo IV del medesimo provvedimento, sono a carico del conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili ed assimilate.

5.4. Le imprese distributrici sono tenute a versare alla Cassa conguaglio settore elettrico, per ogni bimestre secondo le modalità previste dal provvedimento CIP n. 6/1992, la componente tariffaria *A*3 in relazione all'energia elettrica venduta nello stesso bimestre.

5.5. Restano invariate le modalità previste dal provvedimento CIP n. 6/1992 per la determinazione:

a) dei contributi erogati alle imprese distributrici-acquirenti relativi ai prezzi di cessione dell'energia elettrica prodotta da impianti di cui agli artt. 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, per la quota eccedente il costo evitato di impianto, il costo di esercizio e di manutenzione nonché le spese generali connesse;

b) dei contributi erogati alle imprese produttrici-distributrici relativi alla nuova energia prodotta da impianti utilizzanti fonti rinnovabili ed assimilate.

Art. 6.

Parte B - Conto costi energia
Contributi alle imprese produttrici e importatrici

6.1. È istituito presso la Cassa conguaglio settore elettrico il «Conto costi energia».

6.2. Il conto costi energia viene alimentato tramite versamento, da parte delle imprese distributrici, della parte *B* della tariffa, relativamente alle vendite all'utenza finale, secondo quanto previsto dai successivi commi 6.16 e 6.17.

6.3. Ai fini del presente provvedimento, per combustibili fossili commerciali si intendono quelli di cui al paragrafo *A)*, punto 1, del provvedimento CIP

n. 3/1988, nonché il combustibile denominato «orimulsion», come definito nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 25 novembre 1995.

6.4. I costi unitari variabili riconosciuti dell'energia elettrica sono determinati:

a) per la produzione da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali sulla base di un parametro di costo unitario riconosciuto dei combustibili riferito alle quotazioni di un paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali e di un indice di consumo specifico medio unico per tutti i tipi di impianti termoelettrici;

b) per gli acquisti netti di energia elettrica dall'estero, in misura non superiore ai costi riconosciuti per la produzione da impianti termoelettrici di cui al precedente punto *a)*.

6.5. Il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct, espresso in L/kWh) è determinato nel modo seguente:

Ct = Rt x Vt,

dove:

Rt (in kcal/kWh) è il consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli impianti termoelettrici nazionali;

Vt (in L/kcal) è il costo unitario riconosciuto dei combustibili.

6.6. Il costo unitario riconosciuto per l'energia elettrica importata (Cm, espresso in L/kWh) è determinato nel modo seguente:

Cm = *alfa* x (Rt x Vt) + (1 − *alfa*) x Pm se Pm $<$ (Rt x Vt)

Cm = Rt x Vt se Pm $\geq$ (Rt x Vt),

dove:

Pm (in L/kWh) è il costo medio dell'energia elettrica importata dall'impresa, determinato come al comma 6.10.

6.7. L'indice di consumo specifico (Rt) è pari a 2290 kcal/kWh. Il parametro *alfa* è pari a 0,20.

6.8. Il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) è fissato sulla base del prezzo medio di un paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, rilevato negli ultimi quattro mesi rispetto al mese che precede il bimestre di applicazione, salvo quanto previsto al successivo comma. Composizione e valori sono determinati nell'allegato 1.

6.9. Per il bimestre luglio-agosto 1997, il prezzo medio del paniere di combustibili fossili (Vt), calcolato sulla base delle quotazioni medie sui mercati internazionali nei mesi da dicembre 1996 a maggio 1997, è pari a 23,343 L/Mcal.

6.10. Il costo medio dell'energia elettrica importata (Pm) è determinato come media ponderata dei costi unitari delle importazioni effettuate negli ultimi quattro mesi rispetto al mese che precede il bimestre di applicazione, ove la ponderazione riflette le quantità effettivamente importate nello stesso periodo.

6.11. La Cassa conguaglio settore elettrico riconosce a ciascuna impresa produttrice-distributrice o importatrice un contributo bimestrale determinato come somma algebrica degli addendi Ca e Cb di seguito definiti:

a) l'addendo Ca è calcolato come:

Ca = Qt° x Ct + Qm° x Cm,

dove:

Qt° (in kWh) è la quantità media di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) dall'impresa con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, come dichiarata dalle imprese alla Cassa conguaglio settore elettrico;

Qm° (in kWh) è la quantità media di energia elettrica importata dall'impresa nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti, come dichiarata dalle imprese alla Cassa conguaglio settore elettrico;

Ct e Cm per il bimestre considerato sono definiti ai commi 6.5 e 6.6;

b) l'addendo Cb può assumere valori positivi o negativi calcolati come:

Cb = ((Qt + Qm + Qi) - (Qt° + Qm° + Qi°)) x PB x (1 − *Perdite*),

dove:

Qt (in kWh) è la quantità di energia elettrica prodotta dall'impresa con impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali nel bimestre;

Qm (in kWh) è la quantità di energia elettrica importata dall'impresa nel bimestre;

Qi (in kWh) è la quantità di energia elettrica prodotta dall'impresa con impianti idroelettrici e geotermoelettrici nel bimestre;

Qi° (in kWh) è la quantità media di energia elettrica prodotta dall'impresa con impianti idroelettrici e geotermoelettrici nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti;

PB (in L/kWh) è il valore medio unitario nazionale della parte *B* della tariffa, definito come rapporto tra il gettito effettivo della parte *B* della tariffa e le vendite totali di energia elettrica all'utenza finale;

Perdite denota la quota media di energia elettrica perduta nel trasporto all'utenza finale, assunta pari a 0,065.

6.12. Ai fini della determinazione del contributo di cui al presente comma, non si considera la produzione da impianti di cui agli artt. 20 e 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9.

6.13. Per gli impianti nuovi o ammodernati, entrati in funzione da meno di tre anni, i parametri Qt° e Qi° si riferiscono alle medie delle quantità di energia elettrica prodotte nei bimestri corrispondenti degli anni di esercizio dell'impianto. Per impianti entrati in funzione da meno di un anno, i parametri Qt° e Qi° vengono determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas. A tal fine l'impresa produttrice dovrà presentare all'Autorità apposita domanda corredata del programma annuale di utilizzo dell'impianto. Per impianti ammodernati si intendono quelli per i quali sono state effet-

tuate modifiche che comportano variazioni in aumento o in diminuzione della potenza nominale superiori al 20%.

Le modalità di determinazione dei parametri Qt° e Qi° previste dal presente comma si applicano anche per gli impianti non ancora entrati in funzione, ma già autorizzati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

6.14. Eventuali differenze tra la parte *B* della tariffa versata da tutte le imprese distributrici per il bimestre considerato e i contributi riconosciuti alle imprese produttrici-distributrici sono portate in aumento o diminuzione dei contributi riconosciuti alle imprese stesse. Tale aumento o diminuzione è, per ciascuna impresa, proporzionale alla quantità media di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali e dall'energia elettrica importata nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti.

6.15. Rimangono invariate le modalità di determinazione dei contributi erogati alla Società Idroelettrica Valcanale - S.r.l. e alla Società Idroelettrica Weissenfels - S.r.l., ai sensi dei provvedimenti CIP n. 31/1985 e n. 20/1988.

6.16. Le imprese produttrici-distributrici sono tenute a comunicare alla Cassa conguaglio settore elettrico, entro sessanta giorni dal termine di ogni bimestre, le quantità di energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, da impianti idroelettrici e geotermoelettrici ovvero importata.

Le imprese distributrici devono versare alla Cassa conguaglio settore elettrico, entro sessanta giorni dal termine di ogni bimestre, il gettito della parte *B* della tariffa relativo alle vendite all'utenza finale nello stesso bimestre. Nei successivi trenta giorni la Cassa conguaglio settore elettrico provvederà alla determinazione dei contributi spettanti a ciascuna impresa produttrice ed alla loro liquidazione

6.17. In deroga a quanto previsto al precedente comma 6.16, le imprese produttrici-distributrici possono trattenere, a titolo di acconto sui contributi spettanti per ciascun bimestre, un importo pari al minor valore tra:

$0{,}95 \times Ca$,

$0{,}95 \times Ca + Ct \times ((Qt + Qm + Qi) - (Qt^\circ + Qm^\circ + Qi^\circ))$.

Art. 7.

Aggiornamento della parte B

7.1. La parte *B* della tariffa verrà aggiornata dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas all'inizio di ciascun bimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o diminuzione, maggiori del 2% nel costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), rispetto al valore preso precedentemente come riferimento.

7.2. L'aggiornamento sarà finalizzato alla copertura del fabbisogno necessario per i contributi di cui alla lettera *a)* del comma 6.11. utilizzando come riferimento:

le quantità di energia elettrica prodotta ed importata nei corrispondenti bimestri dei tre anni precedenti;

le perdite medie di energia elettrica, quantificate nella misura indicata alla lettera *b)* del comma 6.11;

la struttura dei consumi di energia elettrica, per classi di utenza.

7.3. Gli aggiornamenti della parte *B* della tariffa sono effettuati mantenendo invariata l'articolazione per classi di utenza.

Art. 8.

Disposizioni transitorie e finali

8.1. In occasione del primo aggiornamento della parte *B* della tariffa, di cui al comma 7.1, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas terrà in considerazione le eventuali differenze, positive o negative, tra la parte *B* della tariffa come fissata al 1° luglio 1997 e quanto previsto dal comma 7.2, relativamente ai bimestri successivi.

8.2. Entro l'8 agosto 1997, le imprese produttrici devono dichiarare alla Cassa conguaglio settore elettrico e all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, le quantità di energia elettrica prodotta (al netto dei consumi di centrale) da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili e da altri impianti in ogni bimestre degli anni 1994, 1995, 1996 e del primo semestre 1997. Entro la stessa data, l'ENEL deve dichiarare le quantità di energia elettrica importata ed esportata in ciascun bimestre dello stesso periodo.

8.3. Fino a quando non verrà completato il reintegro del conto per l'onere termico, relativamente ai disavanzi registratisi negli anni 1994, 1995, 1996 e nel primo semestre dell'anno 1997, ogni aggiornamento in diminuzione della parte *B* della tariffa, determinato ai sensi del comma 7.1, comporta un automatico e contestuale aumento della parte *A*1 della tariffa di pari ammontare. La componente tariffaria per il ripianamento del conto per l'onere termico relativo agli anni 1994, 1995 e 1996 e primo semestre 1997 viene corrispondentemente aumentata.

8.4. Le disposizioni di cui al presente provvedimento entrano in vigore, ove non diversamente disposto, a far data dal 1° luglio 1997.

Milano, 26 giugno 1997

Il presidente: RANCI

Tabella 1 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per tutte le utenze con esclusione di quelle di cui al comma 2.4.

Classi di utenza	*Componenti inglobate della parte A*	*Parte B*	*Importo totale inglobato in tariffa*	*Sovrapprezzi non inglobati (magg. straord. art.33, comma 1, legge n. 9/91 per la parte necessaria alla copertura delle minori entrate per lo Stato)*
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW con tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	19,2	18,2	37,4	1,9
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	27,1	77,9	105,0	2,1
2) Forniture per usi agricoli	23,9	53,0	76,9	2,0
3) Altri usi	25,6	56,8	82,4	2,2
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	20,0	38,6	58,6	1,8
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	17,5	36,8	54,3	1,4
6) Alluminio primario	6,3	6,0	12,3	0,4
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso dei limiti previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	4,7	3,5	8,2	0,2

Valori in L/kWh

Tabella 2 – Sovrapprezzi inglobati in tariffa per le utenze di cui al comma 2.4.

Classi di utenza	*Componenti inglobate della parte A della tariffa*
BASSA TENSIONE	
Tutti gli usi	7,0
MEDIA TENSIONE	
Tutti gli usi	6,5
ALTA TENSIONE	
Tutti gli usi, escluso quanto previsto per Ferrovie dello Stato e Società Terni e suoi aventi causa	4,8
Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	2,3

Valori in L/kWh

Tabella 3 – Componenti tariffarie della parte A.

Classi di utenza	*A1*	*A2*	*A3*	*A3bis*
BASSA TENSIONE				
1) Fornitura per usi domestici				
a) fino a 3kW a tariffa per utenti residenti e fino a 150 kWh di consumo mensile	4,7	1,5	13,0	7,0
b) altre forniture per usi domestici e consumi in eccesso il punto a)	5,2	1,6	20,3	7,0
2) Forniture per usi agricoli	5,0	1,6	17,3	7,0
3) Altri usi	5,6	1,7	18,3	7,0
MEDIA TENSIONE				
4) Tutti gli usi	4,5	1,4	14,1	6,5
ALTA TENSIONE				
5) Tutti gli usi, escluso quanto previsto per le classi di utenza 6) e 7).	4,3	1,1	12,1	4,8
6) Alluminio primario	0,5	2,2	3,6	-
7) Ferrovie dello Stato (quantitativi di energia elettrica per trazione in eccesso di quelli previsti dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730)	0,6	1,1	3,0	-
8) Ferrovie dello Stato, Società Terni e suoi aventi causa (nei limiti dei quantitativi previsti rispettivamente dall'art. 4, comma 2, del D.P.R. 22 maggio 1963, n. 730, e all'art. 6 del D.P.R. 21 agosto 1963, n. 1165)	0,0	0,0		2,3

Valori in L/kWh

ALLEGATO 1

DEFINIZIONE DEL PARAMETRO DI VARIAZIONE DEL COSTO MEDIO DELLA CALORIA PER LA PRODUZIONE TERMOELETTRICA

Il prezzo del paniere di combustibili fossili è determinato, per ogni mese, come media ponderata di tre indici di mercato, uno per il carbone ($P_{carbone}$), uno per gli oli combustibili (P_{oli}) ed uno per il gas naturale ($P_{gas\ naturale}$). Il prezzo del paniere è calcolato come segue:

$$P = 0{,}1672 \times P_{carbone} + 0{,}6045 \times P_{oli} + 0{,}2283 \times P_{gas\ naturale},$$

dove P è il prezzo del paniere espresso in L/Mcal; $P_{carbone}$, P_{oli} e $P_{gas\ naturale}$ sono gli indici espressi in L/Mcal rispettivamente per il carbone, l'olio combustibile ed il gas naturale definiti come di seguito.

Indice carbone

La formula per il calcolo dell'indice $P_{carbone}$ è la seguente:

$$P_{carbone} = (P_{CIF} + T_{carbone})/6{,}3,$$

dove 6,3 è il potere calorifico assunto come riferimento per il carbone espresso in Mcal/kg; P_{CIF} è il prezzo medio CIF espresso in L/kg; $T_{carbone}$ è il costo di posizionamento franco centrale per il carbone, assunto pari a 14,3 L/kg.

Il prezzo P_{CIF} viene calcolato come:

$$P_{CIF} = (P_{FOB} + P_{nolo}) \times E / 1000,$$

dove P_{FOB} è il prezzo medio FOB espresso in US$/t; P_{nolo} è il prezzo medio del nolo assunto pari a 9,96 US$/t; E è il valore del cambio medio UIC del mese espresso in L/US$.

Il prezzo P_{FOB} è la media ponderata delle quotazioni dei prezzi FOB del carbone proveniente da diversi paesi, indicate su Coal Week International.

Il prezzo P_{FOB} è calcolato come:

$$P_{FOB} = 0{,}518 \times P_{FOB}^{USA} + 0{,}292 \times P_{FOB}^{SA} + 0{,}043 \times P_{FOB}^{Ci} + 0{,}043 \times P_{FOB}^{Pol} + 0{,}082 \times P_{FOB}^{Col} + 0{,}022 \times P_{FOB}^{Ven},$$

dove P_{FOB}^{USA}, P_{FOB}^{SA}, P_{FOB}^{Ci}, P_{FOB}^{Pol}, P_{FOB}^{Col} e P_{FOB}^{Ven} sono i prezzi FOB espressi in US$/t per il carbone proveniente rispettivamente da Stati Uniti, Sud Africa, Cina, Polonia, Colombia e Venezuela.

Indice olio combustibile

La formula per il calcolo dell'indice P_{oli} è la seguente:

$$P_{oli} = ((0{,}80 \times P_{BTZ} \times K + 0{,}20 \times C_{STZ} \times P_{STZ}) \times E/1.000 + T_{oli} + A)/9{,}8,$$

dove 9,8 è il potere calorifico assunto come riferimento per l'olio combustibile espresso in Mcal/kg; K è un parametro, che esprime il rapporto tra quotazioni CIF Italia e quotazioni CIF NWE, assunto pari a 1,04; E è il valore del cambio medio UIC del mese espresso in L/US$; T_{oli} è il costo del posizionamento franco centrale per gli oli combustibili, assunto pari a 10,3 L/kg; A è il valore corrente dell'accisa, pari a 28,2 L/kg.

P_{BTZ} ed P_{STZ} sono quotazioni medie ricavate da Platt's European Marketscan. Il prezzo P_{BTZ} è la quotazione BTZ CIF NWE ARA CARGOES espressa in US$/t ed il prezzo P_{STZ} è la quotazione STZ CIF NY (NO.6 0.3% S LP CARGOES) espressa in US$/barile C_{STZ} è il fattore di conversione da barili a tonnellate di STZ CIF NY, corrispondente alla densità media di riferimento riportata su Platt's European Marketscan.

Indice gas naturale

La formula per il calcolo dell'indice $P_{gas\ naturale}$ è la seguente.

$$P_{gas\ naturale} = (0,5 \times P_{BTZ} + 0,5 \times P_{GREGGI}) \times E/(9,8 \times 1.000) + T_{gas\ naturale}/8,25,$$

dove 9,8 è il potere calorifico inferiore assunto come riferimento per l'olio combustibile espresso in Mcal/kg ed 8,25 è il potere calorifico inferiore del metano assunto come riferimento per il gas naturale espresso in Mcal/mc, $T_{gas\ naturale}$ è il costo del posizionamento franco centrale per il gas naturale, assunto pari a 54 L/mc; E è il valore del cambio medio UIC del mese espresso in L/US$.

P_{BTZ} espresso in US$/t è lo stesso prezzo utilizzato per il calcolo di P_{oli}. P_{GREGGI}, espresso in US$/tonnellata metrica, è il prezzo medio di un paniere di quattro greggi importati in Italia, calcolato come segue:

$$P_{GREGGI} = 0,57 \times C_{AL} \times P_{AL} + 0,15 \times C_{IL} \times P_{IL} + 0,18 \times C_{SB} \times P_{SB} + 0,10 \times C_{Z} \times P_{Z}$$

dove P_{AL}, P_{IL}, P_{SB} e P_{Z} sono le quotazioni espresse in US$/barile(break-even price) pubblicate dal Platt's World Crude Oil Price, rispettivamente dei greggi Arabian Light, Iranian Light, Saharan Blend e Zuetina. C_{AL}, C_{IL}, C_{SB} e C_{Z} sono i fattori di conversione, espressi in barile/tonnellata metrica, corrispondenti alle densità nominali dei singoli greggi.

97A5145

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Ripubblicazione del testo del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 1997), **coordinato con la legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 123 del 29 maggio 1997), **recante: «Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dall'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi, salvo le rubriche degli articoli 3-*bis*, 9-*bis* e 13-*bis*, stampate con caratteri tondi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Effetti sul saldo netto da finanziare e sul ricorso al mercato

1. Ai fini del contenimento del limite massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, stabiliti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 663, il presente decreto effettua una riduzione del saldo netto da finanziare pari a lire 9.772 miliardi per l'anno 1997, a lire 8.371 miliardi per l'anno 1998 e a lire 2.545 miliardi per l'anno 1999, nonché del fabbisogno del settore statale pari a lire 15.566 miliardi per l'anno 1997, a lire 10.748 miliardi per l'anno 1998 e a lire 5.442 miliardi per l'anno 1999.

Riferimenti normativi:

— La legge 23 dicembre 1996, n. 663, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997)».

Capo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 2.

Anticipo d'imposta

1. All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i commi 211, 212 e 213 sono sostituiti dai seguenti:

«*211.* I soggetti indicati nell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante i sostituti d'imposta per i redditi da lavoro dipendente, sono tenuti al versamento di un importo pari al 5,89 e al 3,89 per cento dell'ammontare complessivo dei trattamenti di fine rapporto, di cui all'articolo 2120 del codice civile, maturati al 31 dicembre, rispettivamente, dell'anno 1996 e 1997, a titolo di acconto delle imposte dovute su tali trattamenti dai dipendenti. Ognuno dei predetti ammontari è comprensivo delle rivalutazioni ed è al netto delle somme già erogate a titolo di anticipazione fino al 31 dicembre di tali anni. Al versamento di ognuno degli importi di cui al presente comma non sono tenuti i soggetti indicati nell'articolo 1 del decreto-legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché quelli che alla data del 30 ottobre 1996 avevano un numero di dipendenti:

a) non superiore a cinque, limitatamente al versamento del 2 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996;

b) non superiore a 15, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996, nonché alla prevista intera percentuale degli importi maturati al 31 dicembre 1997;

*b-*bis) *non superiore a 50, limitatamente all'ulteriore versamento del 3,89 per cento degli importi maturati al 31 dicembre 1996 relativi ai dieci dipendenti di più recente assunzione.*

*211-*bis. *Il versamento previsto dal comma 211 non è dovuto per tutti i dipendenti assunti successivamente al 30 ottobre 1996 che determinino incremento del numero degli addetti delle singole aziende.*

*211-*ter. *Sono parimenti escluse dal versamento le quote di accantonamento annuale del trattamento di fine rapporto comunque imputabili alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.*

212. Gli importi indicati al comma 211, da riportare nella dichiarazione prevista nell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relativa, rispettivamente, al 1997 e al 1998, vanno versati in parti uguali entro il 31 luglio e il

30 novembre dei predetti anni, con le modalità prescritte per il versamento delle ritenute sui redditi da lavoro dipendente.

213. L'importo di cui al comma 211, nell'ammontare che risulta alla data del 31 dicembre di ogni anno, è rivalutato secondo i criteri previsti dal quarto comma dell'articolo 2120 del codice civile. Esso costituisce credito di imposta, da utilizzare per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti di fine rapporto corrisposti a decorrere dal 1° gennaio 2000, fino a concorrenza del 9,78 per cento di detti trattamenti, ovvero, se superiore, alla percentuale corrispondente al rapporto tra credito di imposta residuo a tale data e i trattamenti di fine rapporto risultanti alla stessa data. Se precedentemente al 1° gennaio 2000 il credito di imposta risulta superiore al 12 per cento dei trattamenti residui, l'eccedenza è utilizzata per il versamento delle ritenute applicate sui trattamenti la cui corresponsione determina detta eccedenza.».

2. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), attraverso il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, è autorizzato a prestare idonee garanzie, nei limiti delle entrate derivanti dal contributo di cui al comma 3, ai soggetti indicati all'articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, che ne facciano richiesta, da utilizzare esclusivamente a fronte di aperture di credito destinate all'anticipazione delle imposte sul trattamento di fine rapporto dei lavoratori dipendenti.

3. A carico dei soggetti di cui al richiamato articolo 3, comma 211, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal presente articolo, è posto un contributo sulla retribuzione imponibile di cui all'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, per il finanziamento dell'intervento di cui al comma 2. L'entità e la durata del contributo è da determinarsi con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le associazioni di categoria interessate, *da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

Riferimenti normativi:

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

— Si trascrive il testo dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, contenente: «Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica»:

«Art. 2 *(Fondo di garanzia).* — È istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale il «Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto» con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto.

Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'art. 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'art. 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte.

Nell'ipotesi di dichiarazione tardiva di crediti di lavoro di cui all'art 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la domanda di cui al comma precedente può essere presentata dopo il decreto di ammissione al passivo o dopo la sentenza che decide il giudizio insorto per l'eventuale contestazione del curatore fallimentare.

Ove l'impresa sia sottoposta a liquidazione coatta amministrativa la domanda può essere presentata trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, di cui all'art 209 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero, ove siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il credito di lavoro, dalla sentenza che decide su di esse.

Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto.

Quanto previsto nei commi precedenti si applica soltanto nei casi in cui la risoluzione del rapporto di lavoro e la procedura concorsuale od esecutiva siano intervenute successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

I pagamenti di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del presente articolo sono eseguiti dal fondo entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato Il fondo è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio dei datori di lavoro ai sensi degli articoli 2751-*bis* e 2776 del codice civile per le somme da esso pagate.

Il fondo, per le cui entrate ed uscite è tenuta una contabilità separata nella gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, è alimentato con un contributo a carico dei datori di lavoro pari allo 0,03 per cento della retribuzione di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° luglio 1982. Per tale contributo si osservano le stesse disposizioni vigenti per l'accertamento e la riscossione dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Le disponibilità del fondo di garanzia non possono in alcun modo essere utilizzate al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso. Al fine di assicurare il pareggio della gestione, l'aliquota contributiva può essere modificata, in diminuzione o in aumento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, sulla base delle risultanze del bilancio consuntivo del fondo medesimo.

Il datore di lavoro deve integrare le denunce previste dall'art 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n 352, convertito, con modificazione, nella legge 4 agosto 1978, n 467, con l'indicazione dei dati necessari all'applicazione delle norme contenute nel presente articolo nonché dei dati relativi all'accantonamento effettuato nell'anno precedente ed all'accantonamento complessivo risultante a credito del lavoratore. Si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'art 4 del predetto decreto-legge Le disposizioni del presente comma non si applicano al rapporto di lavoro domestico.

Per i giornalisti e per i dirigenti di aziende industriali, il fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto è gestito, rispettivamente, dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» e dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali».

— I soggetti, cui si riferisce il comma 211 dell'art 3 della già citata legge n. 662/1996, come modificato dalla legge qui pubblicata, sono indicati nell'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, recante: «Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi», di cui si trascrive il testo:

«Art. 23 *(Ritenuta sui redditi di lavoro dipendente)*. — Gli enti e le società indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, le società e associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e le persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'art. 51 di detto decreto o imprese agricole, i quali corrispondono compensi e altre somme di cui all'art. 46 dello stesso decreto per prestazioni di lavoro dipendente, devono operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti con obbligo di rivalsa.

La ritenuta da operare è determinata:

a) sugli emolumenti comunque denominati, esclusi quelli indicati alle successive lettere *b)*, e *c)*, sulle pensioni e sulla parte imponibile delle indennità di cui al terzo comma dell'art. 48 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, corrisposti in ciascun periodo di paga, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando al periodo di paga i corrispondenti scaglioni annui di reddito ed effettuando le detrazioni previste negli articoli 15 e 16 del detto decreto rapportate al periodo stesso. Le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, sono effettuate a condizione che il percipiente dichiari di avervi diritto e ne indichi la misura;

b) sulle mensilità aggiuntive e sui compensi della stessa natura, con le aliquote dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ragguagliando a mese i corrispondenti scaglioni annui di reddito;

c) sugli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti con i criteri di cui all'art. 13 del decreto indicato nella precedente lettera *a)*, intendendo per reddito complessivo netto l'ammontare globale dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal prestatore di lavoro nel biennio precedente;

d) sulla parte imponibile del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti e sulle altre indennità e somme di cui alla lettera *e)* dell'art. 12 del decreto indicato nella precedente lettera *a)* con i criteri di cui all'art. 14 dello stesso decreto.

I soggetti indicati nel primo comma devono effettuare entro due mesi dalla fine dell'anno e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla data di cessazione, il conguaglio tra le ritenute operate sugli emolumenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma precedente nonché sugli emolumenti di cui alla lettera *b)* dell'art. 47 del decreto indicato nel secondo comma, lettera *a)*, e l'imposta dovuta sull'ammontare complessivo degli emolumenti stessi, tenendo conto delle sole detrazioni d'imposta già applicate a norma della lettera *a)*, del secondo comma.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle persone fisiche che esercitano arti e professioni ai sensi dell'art. 49 del decreto indicato nel comma precedente, quando corrispondono per prestazioni di lavoro dipendente compensi e altre somme deducibili ai fini della determinazione del loro reddito di lavoro autonomo.

Per le pensioni e per le indennità di fine rapporto, corrisposte su fondi la cui gestione è demandata per legge o per convenzione a soggetti diversi dai datori di lavoro, gli obblighi previsti nei commi precedenti incombono a tali soggetti, ferma restando, nel caso di convenzione, la responsabilità solidale del datore di lavoro.

Per i rapporti di lavoro dipendente che importano prestazioni di attività lavorativa e corresponsione di emolumenti per una sola parte dell'anno, sugli emolumenti corrisposti non si fa luogo a ritenuta fino a concorrenza dell'ammontare di reddito corrispondente all'intero importo delle detrazioni di imposta previste nell'art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'importo delle detrazioni, rapportate al periodo di lavoro nell'anno, previste nell'art. 13 del medesimo testo unico alle condizioni stabilite nella lettera *a)* del secondo comma del presente articolo; sulla parte eccedente la ritenuta si applica con le aliquote corrispondenti agli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, computando anche le somme non assoggettate a ritenuta.

Ai fini dell'applicazione della ritenuta sugli emolumenti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del secondo comma si tiene conto anche delle somme corrisposte, delle ritenute operate e delle detrazioni effettuate nel corso del precedente rapporto di lavoro intrattenuto dal dipendente nello stesso periodo di imposta ed indicate nel certificato di cui al comma 2 dell'art. 7-*bis* che lo stesso dipendente può consegnare, al nuovo datore di lavoro».

— Il testo dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante: «Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale», è il seguente:

«Art. 12. — Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797, e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

"Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare;

2) di rimborsi a pie' di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di idennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.

L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvigionali attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate"».

Art. 3.

Trattamento di fine servizio e termini di liquidazione della pensione

1. Il trattamento pensionistico dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compresi quelli di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, è corrisposto in via definitiva entro il mese successivo alla cessazione dal servizio. In ogni caso l'ente erogatore, entro la predetta data, provvede a corrispondere in via provvisoria un trattamento non inferiore al 90 per cento di quello previsto, fatte salve le disposizioni eventualmente più favorevoli.

2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede decorsi sei mesi dalla

cessazione del rapporto di lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

3. Per i dipendenti di cui al comma 1 cessati dal servizio *dal 29 marzo al 30 giugno 1997* e loro superstiti o aventi causa, il trattamento di fine servizio è corrisposto a decorrere dal 1° gennaio 1998 e comunque non oltre tre mesi da tale data, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle analoghe prestazioni erogate dall'Istituto postelegrafonici, nonché a quelle relative al personale comunque iscritto alle gestioni dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei casi di cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti di età *o di servizio* previsti dagli ordinamenti di appartenenza, *per collocamento a riposo d'ufficio a causa del raggiungimento dell'anzianità massima di servizio prevista dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione,* per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché per decesso del dipendente. *Nei predetti casi l'amministrazione competente è tenuta a trasmettere, entro quindici giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'ente previdenziale che dovrà corrispondere il trattamento di fine servizio nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione medesima, decorsi i quali sono dovuti gli interessi.*

6. I dipendenti pubblici che abbiano presentato domanda di cessazione dal servizio possono revocarla entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. I dipendenti già cessati per causa diversa dal compimento dei limiti di età sono riammessi in servizio con effetto immediato qualora presentino apposita istanza entro il predetto termine e non abbiano ancora percepito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il trattamento di fine servizio, comunque denominato.

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 2 dell'art. 1 e dei commi 4 e 5 dell'art. 2 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni, è il seguente:

«Art. 1, comma 2. — Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

«Art 2, commi 4 e 5. — 4. In deroga ai commi 2 e 3 rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire rispettivamente dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, i dirigenti generali nominati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e quelli agli stessi equiparati per effetto dell'art. 2 della legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281 e 10 ottobre 1990, n. 287.

5. Il rapporto di impiego dei professori e ricercatori universitari resta disciplinato dalle disposizioni rispettivamente vigenti, in attesa della specifica disciplina che la regoli in modo organico ed in conformità ai principi della autonomia universitaria di cui all'art. 33 della Costituzione ed agli articoli 6 e seguenti della legge 9 maggio 1989, n 168, tenuto conto dei principi di cui all'art. 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421».

Art. 3-*bis*.
Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662

1. *Il comma 181 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante norme di razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente:*

«181. Per il pagamento delle somme, maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli del debito pubblico per ciascuna delle annualità comprese fra il 1996 ed il 2001; tali emissioni non concorrono al raggiungimento del limite dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici annualmente stabilito dalla legge di approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni, limitato a lire 3.135 miliardi per la prima annualità, sarà versato ai competenti enti previdenziali, che provvederanno direttamente a soddisfare in contanti, in sei annualità, gli aventi diritto nelle forme previste per la corresponsione dei trattamenti pensionistici; l'importo di ciascuna annualità sarà determinato in relazione all'ammontare del ricavo netto delle emissioni versato agli enti previdenziali».

2. *Il quarto periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 è sostituito dai seguenti: «Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento».*

3. *L'ultimo periodo del comma 182 dell'articolo 1 della citata legge n. 662 del 1996 è abrogato.*

Riferimenti normativi:

— Il testo vigente del comma 182 dell'art. 1 della già citata legge n. 662/1996, come modificato dai commi 2 e 3 del presente articolo, è il seguente: «182. Il diritto al pagamento delle somme arretrate di cui al comma 181 spetta ai soli soggetti interessati e ai loro superstiti aventi titolo alla pensione di reversibilità alla data del 30 marzo

1996. La verifica annuale del requisito reddituale per il diritto all'integrazione del trattamento è effettuata non solo in relazione ai redditi riferiti all'anno 1983, ma anche con riferimento ai redditi degli anni successivi. Nella determinazione dell'importo maturato al 31 dicembre 1995 non concorrono gli interessi e la rivalutazione monetaria. *Per gli anni successivi, sulle somme ancora da rimborsare, sono dovuti gli interessi sulla base di un tasso annuo pari alla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata dall'ISTAT per l'anno precedente. Con la prima annualità sono corrisposti gli interessi maturati sull'intero ammontare degli arretrati dal 1° gennaio 1996 alla data di pagamento*».

Art. 4.

Disposizioni in materia di condono previdenziale

1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 maggio 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 10 per cento annuo, nel limite massimo del 40 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima e la seconda delle quali da versare entro il 31 maggio 1997. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 10, comma 13-*quinquies*, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, la scadenza della prima e della seconda rata è fissata al 31 maggio 1997. L'importo delle rate, comprensivo degli interessi pari al 7 per cento annuo, è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 della tabella *A* allegata al presente decreto.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 possono applicarsi oltre che ai soggetti che abbiano presentato domanda di condono nei termini di cui all'articolo 1, comma 226, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche ai soggetti che abbiano presentato domanda di regolarizzazione contributiva ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, e dell'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538, relativamente alla parte residua del debito.

4. I datori di lavoro agricolo, i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e rispettivi concedenti e gli imprenditori agricoli a titolo principale, debitori per contributi omessi relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1996, purché in scadenza entro la data di entrata in vigore del presente decreto, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti, previa presentazione della domanda entro il 31 maggio 1997, in 20 rate semestrali consecutive, di cui la prima entro il 31 maggio 1997, secondo le modalità fissate dagli enti impositori. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi del 5 per cento annuo per il periodo di differimento, secondo il criterio di cui al comma 2, ultimo periodo. La regolarizzazione di quanto dovuto a titolo di contributi o premi può avvenire anche mediante il pagamento, attualizzato al tasso del 5 per cento annuo della quota capitale dovuta sulla base delle predette 20 rate, in una unica soluzione entro il 31 maggio 1997, ovvero in tre rate scadenti il 31 maggio 1997, il 31 luglio 1997 e il 30 novembre 1997, rispettivamente nelle misure del 10 per cento, del 40 per cento e del 50 per cento del dovuto.

4-bis. *Le obbligazioni sorte a titolo di somme aggiuntive, interessi e sanzioni amministrative per obblighi contributivi nel settore agricolo relative ai periodi di cui al comma 4, soddisfatte entro la data di entrata in vigore del presente decreto, sono estinte e non si dà luogo alla riscossione dei corrispondenti importi.*

5. Possono essere corrisposti con le modalità ed i termini previsti dal comma 4 anche i contributi che hanno formato oggetto di procedure di regolarizzazione agevolata ai sensi di precedenti disposizioni, per la parte del debito contributivo rimasto insoluto.

6. Restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 228, 230 e 232, della citata legge n. 662 del 1996.

6-bis. *Nell'ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, possono essere adottate dagli enti privatizzati di cui al medesimo decreto legislativo deliberazioni in materia di regime sanzionatorio e di condono per inadempienze contributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo.*

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 4 dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (Disposizioni in materia di finanza pubblica), come modificato dall'art. 1 del D.L. 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, è il seguente: «4. A decorrere dal 1° gennaio 1992 le iscrizioni, variazioni e cancellazioni all'INPS, all'INAIL, al Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nonché alle commissioni provinciali per l'artigianato, e le operazioni che interessino la competenza dell'Amministrazione finanziaria poste in essere da parte delle aziende che svolgono attività economica con lavoratori dipendenti, nonché da parte dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, e loro familiari coadiuvanti, sono effettuate esclusivamente presso sportelli polifunzionali istituiti nelle sedi di ciascuno degli anzidetti organismi. La denuncia di iscrizione, variazione e cancellazione presentata dal datore di lavoro ovvero dal lavoratore autonomo allo sportello di uno dei predetti organismi ai sensi e per gli effetti previsti dalle vigenti disposizioni ha efficacia anche nei confronti degli altri soggetti interessati nei limiti delle rispettive competenze di legge».

— Si trascrive il testo del comma 13-*quinquies* dell'art. 10 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669 (Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 (testo coordinato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 54 del 6 marzo 1997): «13-*quinquies*. Per i soggetti

operanti nell'ambito delle aree territoriali di cui agli articoli 1, 2 e 5b del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, come modificato dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, la regolarizzazione di cui ai commi 226 e 227 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in sessanta rate bimestrali, la prima delle quali da versare entro il 31 marzo 1997»

— Il testo del comma 226, dell'art. 1 della già citata legge n 662/1996, è il seguente: «226. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di giugno 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'art 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 31 marzo 1997, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti».

— Il testo dell'art. 3 del D.L. 24 settembre 1996, n. 499 (Norme in materia previdenziale), non convertito in legge, era il seguente:

«Art. 3 (*Regolarizzazione contributiva*). — 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali e assistenziali, che denunciano per la prima volta la loro posizione presso gli sportelli unificati di cui al comma 4 dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, possono versare entro il 30 giugno 1996 i contributi e i premi relativi a periodi precedenti l'anzidetta denuncia maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2 L'agevolazione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti già iscritti che risultino ancora debitori per i contributi o premi omessi o pagati tardivamente, relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di dicembre 1995, a condizione che versino i contributi o premi e/o la relativa somma aggiuntiva entro lo stesso termine fissato per i soggetti di cui al comma 1

3. La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo, in quattro rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996 e la quarta entro il 30 novembre 1996; per i debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi, in sette rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997 e la settima entro il 31 maggio 1997, per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire, in nove rate, di uguale importo, da pagarsi rispettivamente la prima entro il 30 giugno 1996 , la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997 e la nona entro il 30 settembre 1997; per i debiti d'importo superiore a 20 miliardi di lire, in quattordici rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, la prima entro il 30 giugno 1996, la seconda entro il 31 luglio 1996, la terza entro il 30 settembre 1996, la quarta entro il 30 novembre 1996, la quinta entro il 31 gennaio 1997, la sesta entro il 31 marzo 1997, la settima entro il 31 maggio 1997, l'ottava entro il 31 luglio 1997, la nona entro il 30 settembre 1997, la decima entro il 30 novembre 1997, l'undicesima entro il 31 gennaio 1998, la dodicesima entro il 31 marzo 1998, la tredicesima entro il 31 maggio 1998 e la quattordicesima entro il 31 luglio 1998. Le rate successive alla prima saranno maggiorate degli interessi dell'8 per cento annuo per il periodo di differimento.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con le violazioni delle norme sul collocamento nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n 1124. In caso di regolarizzazione, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

5. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'art 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'art 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n 105, dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorché sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già provveduto ovvero provvedano, entro il 30 giugno 1996, a versare, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse

6. I crediti di importo non superiore a lire 50 mila per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale, in essere alla data del 30 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione»

— Il testo dell'art. 3 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538 (Disposizioni urgenti in materia di sanzioni per violazione di obblighi contributivi e di regolarizzazione di posizioni previdenziali), non convertito in legge, era il seguente:

«Art. 2 (*Regolarizzazione contributiva)* — 1. I soggetti tenuti al versamento dei contributi e dei premi previdenziali ed assistenziali, debitori per contributi omessi o pagati tardivamente relativi a periodi contributivi maturati fino a tutto il mese di luglio 1996, possono regolarizzare la loro posizione debitoria nei confronti degli enti stessi presso gli sportelli unificati di cui all'art. 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n 412, come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 marzo 1993, n. 63, mediante il versamento, entro il 16 dicembre 1996, di quanto dovuto a titolo di contributi e premi stessi maggiorati, in luogo delle sanzioni civili, degli interessi nella misura del 17 per cento annuo nel limite massimo del 50 per cento dei contributi e dei premi complessivamente dovuti.

2 (La regolarizzazione può avvenire, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, anche in trenta rate bimestrali consecutive di uguale importo, la prima delle quali da versare entro il 16 dicembre 1996. L'importo delle rate comprensivo degli interessi pari all'8 per cento annuo è calcolato applicando al debito il coefficiente indicato alla colonna 4 dell'allegata tabella.

3 I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze, già previste dal citato art. 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di procedere alla regolarizzazione, per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, ovvero secondo le seguenti modalità e con la maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con il versamento della quarta rata, di importo uguale alle precedenti, da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30 settembre

1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 novembre 1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.

4. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. I provvedimenti di merito e di esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.

5. Nel caso di regolarizzazioni contributive effettuate ai sensi dell'art. 18, commi da 1 a 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dell'art. 14-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dell'art. 4, comma 8, del decreto-legge 7 aprile 1995, n. 105, dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 4 agosto 1995, n. 326, dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 416, dell'art. 4, comma 9, del decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, dell'art. 5, comma 3, del decreto-legge 1° febbraio 1996, n. 40, dell'art. 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, i versamenti tardivi delle rate dovute, successive alla prima, sono considerati validi, ancorché sia stato omesso il versamento di talune di dette rate, se i soggetti interessati abbiano già provveduto, ovvero provvedano, entro il 16 dicembre 1996, a versare, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, interessi nella misura dell'8 per cento annuo commisurati al ritardo rispetto alle scadenze fissate dalla legge per il pagamento delle rate stesse.

6. I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione».

— Si riporta il testo dei commi 228, 230 e 232 dell'art. 1 della già citata legge n. 662/1996:

«228. I soggetti che hanno provveduto al versamento della prima, della seconda e della terza rata del condono previdenziale ed assistenziale di cui all'art. 3 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, alle scadenze, già previste dal citato art. 3, comma 3, rispettivamente, del 30 giugno 1996, del 31 luglio 1996 e del 30 settembre 1996, hanno facoltà di procedere alla regolarizzazione, per la parte residua del debito, secondo le disposizioni di cui ai commi 226 e 227, ovvero secondo le seguenti modalità e con la maggiorazione degli interessi dell'8 per cento annuo sulla rateizzazione per il periodo di differimento, decorrente dal 30 giugno 1996: per debiti di importo fino a lire 1 miliardo con il versamento della quarta rata, di importo uguale alle precedenti da pagarsi entro il 30 novembre 1996; per debiti di importo superiore a lire 1 miliardo e fino a lire 5 miliardi con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997 ed entro il 31 maggio 1997; per debiti di importo superiore ai 5 miliardi di lire e fino a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997 ed entro il 30 settembre 1997; per debiti di importo superiore a 20 miliardi di lire con il versamento delle rimanenti rate, di uguale importo, da pagarsi, rispettivamente, entro il 30 novembre 1996, entro il 31 gennaio 1997, entro il 31 marzo 1997, entro il 31 maggio 1997, entro il 31 luglio 1997, entro il 30 settembre 1997, entro il 30 novembre 1997, entro il 31 gennaio 1998, entro il 31 marzo 1998, entro il 31 maggio 1998 ed entro il 31 luglio 1998.

230. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamento di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative, e per ogni altro onere accessorio, connessi con le violazioni delle norme sul collocamento, nonché con la denuncia e con il versamento dei contributi o dei premi medesimi, ivi compresi quelli di cui all'art. 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. I provvedimenti di esecuzione in corso in qualsiasi fase e grado, sono sospesi per effetto della domanda di regolarizzazione e subordinatamente al puntuale pagamento delle somme determinate agli effetti del presente articolo alle scadenze dallo stesso previste.

231. (*Omissis*).

232. I crediti di importo non superiore a lire 50.000 per contributi o premi dovuti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, in essere alla data del 31 marzo 1996, sono estinti unitamente agli accessori di legge ed alle eventuali sanzioni e non si fa luogo alla loro riscossione».

— Il testo del comma 2 dell'art. 2 e del comma 2 dell'art. 3, del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) è il seguente:

«Art. 2, comma 2. La gestione economico-finanziaria deve assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale».

«Art. 3, comma 2. Nell'esercizio della vigilanza il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministeri di cui al comma 1, approva i seguenti atti:

a) lo statuto e i regolamenti, nonché le relative integrazioni o modificazioni;

b) le delibere in materia di contributi e prestazioni, sempre che la relativa potestà sia prevista dai singoli ordinamenti vigenti. Per le forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria le delibere sono adottate sulla base delle determinazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale».

Art. 5.

Disposizioni varie di contenimento

1. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, *ed agli enti pubblici economici* di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto *e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea.* Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma.

2. Le autorizzazioni di cassa determinate per l'anno 1997 dalla legge 23 dicembre 1996, n. 664, per i capitoli indicati nella tabella *B* allegata al presente decreto, sono ridotte per gli importi indicati nella tabella medesima.

3. *In sede di prima applicazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di determinazione delle tariffe dei servizi postali, l'Ente poste italiane è autorizzato a rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali entro il limite massimo del 10 per cento dei proventi, a compensazione dei minori introiti eventualmente derivanti dalla modifica dei rapporti intrattenuti con il Ministero del tesoro e con la Cassa depositi e prestiti.*

Riferimenti normativi

— Il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato D.L.gs n 29/1993 e successive modificazioni è riportato in nota all'art. 3.

— La legge 23 dicembre 1996, n. 664, reca: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997-1999».

— Si riporta il testo del comma 22 dell'art. 2 della già citata legge n. 662/1996: «22. Entro il 31 gennaio 1997 il Nucleo di consulenza per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), istituito con delibera CIPE dell'8 maggio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n 138 del 14 giugno 1996, propone, in accordo con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e l'Ente poste italiane, sulla base dei criteri stabiliti nella delibera CIPE del 24 aprile 1996, recante "Linee-guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 22 maggio 1996, una nuova struttura tariffaria per i servizi postali riservati e un metodo di adeguamento delle tariffe che consenta di promuovere la convergenza verso livelli efficienti dei costi di produzione dei servizi postali».

Art. 6.

Rapporto di lavoro a tempo parziale e orario di lavoro

1. Nei confronti dei soggetti pubblici e privati che non abbiano ottemperato alla disposizione dell'articolo 58, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, o che comunque si avvalgano di prestazioni di lavoro autonomo o subordinato rese dai dipendenti pubblici in violazione dell'articolo 1, commi 56, 58, 60 e 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, *ovvero senza autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza*, oltre alle sanzioni per le eventuali violazioni tributarie o contributive, si applica una sanzione pecuniaria pari al doppio degli emolumenti corrisposti sotto qualsiasi forma a dipendenti pubblici.

2. Dopo il comma 56 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è inserito il seguente:

«*56-bis.* Sono abrogate le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56. Restano ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale non possono essere conferiti incarichi professionali *dalle amministrazioni pubbliche; gli stessi dipendenti non possono assumere il patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione.*».

3. Dopo il comma 58 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, *sono inseriti i seguenti:*

«*58-bis.* Ferma restando la valutazione in concreto dei singoli casi di conflitto di interesse, le amministrazioni provvedono, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, ad indicare le attività che in ragione della interferenza con i compiti istituzionali, sono comunque non consentite ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. *I dipendenti degli enti locali possono svolgere prestazioni per conto di altri enti previa autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza.*

58-ter. Al fine di consentire la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il limite percentuale della dotazione organica complessiva di personale a tempo pieno di ciascuna qualifica funzionale prevista dall'articolo 22, comma 20, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, può essere arrotondato per eccesso onde arrivare comunque all'unità».

4. I dipendenti che trasformano il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale hanno diritto di ottenere il ritorno al tempo pieno alla scadenza di un biennio dalla trasformazione, nonché alle successive scadenze previste dai contratti collettivi. La trasformazione del rapporto a tempo pieno avviene anche in sovrannumero, riassorbibile con le successive vacanze.

5. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, adottano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, regimi di orario articolati su cinque giorni lavorativi. La giornata di riposo infrasettimanale, di regola coincidente con il sabato, è stabilita da ciascuna amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati gli uffici ed i servizi delle amministrazioni dello Stato che, in ragione della necessità di assicurare prestazioni continuative, sono esclusi dall'osservanza delle disposizioni del presente comma. Le altre amministrazioni e gli enti provvedono ad individuare tali uffici e servizi sulla base dei rispettivi ordinamenti.

Riferimenti normativi

— Il testo del comma 6 dell'art. 58 del già citato D.Lgs. n. 29/1993, è il seguente. «6 Ai fini della compiuta attuazione dell'anagrafe delle prestazioni, disciplinata dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991, n. 412 (112), i soggetti pubblici o privati che conferiscono un incarico al dipendente pubblico sono tenuti a farne immediata comunicazione alla amministrazione di appartenenza»

— Il testo dei commi 56, 58, 60 e 61 dell'art. 1, della già citata legge n. 662/1996, è il seguente

«56. Le disposizioni di cui all'art. 58, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietano l'iscrizione in albi professionali non si applicano ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno

57. *(Omissis).*

58 La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avviene automaticamente entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere. L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto

nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, grave pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa, può con provvedimento motivato differire la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale per un periodo non superiore a sei mesi. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto dei Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

59. *(Omissis).*

60. Al di fuori dei casi previsti al comma 56, al personale è fatto divieto di svolgere qualsiasi altra attività di lavoro subordinato o autonomo tranne che la legge o altra fonte normativa ne prevedano l'autorizzazione rilasciata dall'amministrazione di appartenenza e l'autorizzazione sia stata concessa. La richiesta di autorizzazione inoltrata dal dipendente si intende accolta ove entro trenta giorni dalla presentazione non venga adottato un motivato provvedimento di diniego.

61. La violazione del divieto di cui al comma 60, la mancata comunicazione di cui al comma 58, nonché le comunicazioni risultate non veritiere anche a seguito di accertamenti ispettivi dell'amministrazione costituiscono giusta causa di recesso per i rapporti di lavoro disciplinati dai contratti collettivi nazionali di lavoro e costituiscono causa di decadenza dall'impiego per il restante personale, sempreché le prestazioni per le attività di lavoro subordinato o autonomo svolte al di fuori del rapporto di impiego con l'amministrazione di appartenenza non siano rese a titolo gratuito, presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro. Le procedure per l'accertamento delle cause di recesso o di decadenza devono svolgersi in contraddittorio fra le parti».

— Il testo dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio, della potestà regolamentare del Governo, «determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità, di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-bis. *L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:*

a) *riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;*

b) *individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;*

c) *previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;*

d) *indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;*

e) *previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».*

Art. 7.

Programma straordinario di dismissione di beni immobiliari

1. Al fine di consentire l'immediata realizzazione di un programma straordinario di dismissione di beni immobiliari degli enti previdenziali pubblici di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) a definire i criteri per la stima del valore commerciale del predetto programma sulla base delle valutazioni correnti di mercato, relative ad immobili aventi analoghe caratteristiche;

b) ad individuare, anche sulla base delle indicazioni allo scopo fornite dai predetti enti, i beni oggetto del predetto programma per un valore complessivo non inferiore a lire 3.000 miliardi;

c) a definire uno schema-tipo di contratto d'acquisto dei predetti beni che disciplini, tra l'altro, le modalità e i termini dei relativi pagamenti;

d) ad individuare, tramite procedura competitiva, il soggetto disponibile ad acquistare l'intero complesso dei beni oggetto del programma ad un prezzo non inferiore ai valori di mercato come sopra stimati, ovvero il compendio dei beni appartenenti a ciascun ente interessato, accordando in ogni caso la preferenza al soggetto disponibile ad acquistare l'intero compendio dei predetti beni. Lo stesso soggetto, deve impegnarsi, nel caso proceda a vendita frazionata degli immobili così acquistati, a garantire il rispetto del diritto di prelazione degli eventuali conduttori *secondo i criteri di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, ed*

all'art. 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; deve altresì indicare un istituto bancario che si impegni a concedere *mutui ipotecari* a condizioni agevolate in favore dei conduttori stessi per l'acquisto dei beni in locazione. Queste ultime condizioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Gli enti previdenziali di cui al comma 1 stipulano con il soggetto o i soggetti individuati a norma dello stesso comma il contratto di alienazione secondo il relativo schema-tipo, entro trenta giorni dal ricevimento dell'offerta irrevocabile di acquisto da parte del soggetto o dei soggetti medesimi. In caso di infruttuoso decorso di detto termine, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale nomina un commissario che provvede in sostituzione degli organi ordinari dell'ente.

2-bis. *Entro il 31 dicembre 1997 il Ministro del lavoro e della previdenza sociale presenta al Parlamento una relazione sul programma straordinario di dismissione di cui al presente articolo indicando per ciascun ente previdenziale l'elenco dei beni già alienati e di quelli da alienare, i criteri utilizzati per la stima del valore commerciale, le entrate già realizzate e quelle attese e la tipologia degli acquirenti.*

Riferimenti normativi:

— Il testo dell'art. 1 del D.Lgs. 16 febbraio 1996, n. 104, recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare», è il seguente:

«Art. 1 *(Ambito di applicazione e finalità).* — 1. Il presente decreto legislativo, in attuazione delle norme di cui all'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplina l'attività in campo immobiliare degli enti previdenziali di natura pubblica elencati al numero 1 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed altresì di quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, e di enti previdenziali pubblici successivamente istituiti, per quanto attiene alla gestione dei beni, alle norme del trasferimento della proprietà degli stessi e alle forme di realizzazione di nuovi investimenti immobiliari secondo princìpi di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica.

2. Le norme del presente decreto, relative al trasferimento della proprietà, non trovano applicazione riguardo ai beni di proprietà degli enti che gli stessi utilizzano quali sede di uffici propri o di enti o soggetti con i quali gli enti proprietari sono stabilmente collegati o ai quali partecipano in vista del raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. Nell'individuazione dei predetti immobili si tiene conto dei piani di riorganizzazione e decentramento degli enti, definiti anche in collaborazione fra gli stessi al fine di una possibile unificazione di sedi e sportelli aperti al pubblico in modo da migliorare il servizio all'utenza.

3. In presenza di disposizioni legislative che vincolano gli enti a costituire riserve a garanzia degli obblighi di prestazione a favore dei beneficiari della tutela previdenziale e ad investire quote delle riserve in immobili, a copertura di tali quote, si pongono i beni individuati dagli enti, previo parere dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di cui all'articolo 10, relativi in particolare alle seguenti tipologie:

a) immobili la cui alienazione determinerebbe gravi ripercussioni di carattere sociale in relazione alle specifiche caratteristiche del mercato immobiliare e delle zone di ubicazione degli immobili, anche con riferimento alla tipologia reddituale e alle caratteristiche medie di composizione del nucleo familiare proprie dei relativi conduttori;

b) immobili di particolare pregio storico-monumentale per i quali possono essere previsti specifici programmi di valorizzazione;

c) immobili di cui al comma 2;

d) immobili ad uso non abitativo interessati da specifici progetti che assicurino, nel periodo massimo di tre anni, una redditività in linea con quella di mercato; i progetti sono sottoposti a preventiva verifica dell'Osservatorio di cui all'art. 10 che accerta anche i presupposti della effettiva redditività. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di redditività ipotizzati, gli enti sono tenuti ad inserire gli immobili nei piani di cessione.

4. La copertura delle riserve tecniche può in ogni caso essere realizzata anche attraverso la sottoscrizione di titoli rappresentativi di beni immobili».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del già citato D.Lgs. n. 104/1996:

«Art. 6 *(Consiglio di Gabinetto, Comitati di Ministri e Comitati interministeriali).* — 1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, nello svolgimento delle funzioni previste dall'articolo 95, primo comma, della Costituzione, può essere coadiuvato da un Comitato, che prende nome di Consiglio di Gabinetto, ed è composto dai Ministri da lui designati, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può invitare a singole sedute del Consiglio di Gabinetto altri Ministri in ragione della loro competenza.

3. I Comitati di Ministri e quelli interministeriali istituiti per legge debbono tempestivamente comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri l'ordine del giorno delle riunioni. Il Presidente del Consiglio dei Ministri può deferire singole questioni al Consiglio dei Ministri, perché stabilisca le direttive alle quali i Comitati debbono attenersi, nell'ambito delle norme vigenti».

— Il testo del comma 109 dell'art. 3 della citata legge n. 662/1996, è il seguente: «109. Le amministrazioni pubbliche che non rispondono alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, la Concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. (CONSAP) e le società a prevalente partecipazione pubblica, procedono alla dismissione del loro patrimonio immobiliare con le seguenti modalità:

a) è garantito, nel caso di vendita frazionata, il diritto di prelazione ai titolari dei contratti di locazione in corso ovvero di contratti scaduti e non ancora rinnovati, purché si trovino nella detenzione dell'immobile, e ai loro familiari conviventi, sempre che siano in regola con i pagamenti al momento della presentazione della domanda di acquisto;

b) è garantito il rinnovo del contratto di locazione, secondo le norme vigenti, agli inquilini titolari di reddito familiare complessivo inferiore ai limiti di decadenza previsti per la permanenza negli alloggi di edilizia popolare. Per famiglie di conduttori composte da ultrasessantacinquenni o con componenti portatori di *handicap,* tale limite è aumentato del venti per cento;

c) il diritto di prelazione di cui alla lettera *a)* e la garanzia del rinnovo del contratto di locazione di cui alla lettera *b)* si applicano anche nel caso di dismissione del patrimonio immobiliare da parte delle società privatizzate o di società da queste controllate;

d) per la determinazione del prezzo di vendita degli alloggi è preso a riferimento il prezzo di mercato degli alloggi liberi diminuito del trenta per cento fatta salva la possibilità, in caso di difforme valutazione, di ricorrere ad una stima dell'Ufficio tecnico erariale;

e) i soggetti alienanti di cui al presente comma, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative degli inquilini, disciplinano le modalità di presentazione delle domande di acquisto per gli immobili posti in vendita e di accesso ad eventuali mutui agevolati;

f) il 10 per cento del ricavato della dismissione degli immobili appartenenti alle amministrazioni statali è versato su un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata; il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 8.

Cessione dei crediti da parte delle amministrazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo aver esperito le ordinarie procedure previste dai rispettivi ordinamenti per il pagamento da parte dei terzi debitori

di quanto ad esse dovuto per obbligazioni pecuniarie liquide ed esegibili, possono procedere, *al fine di realizzare celermente i relativi incassi,* alla cessione dei *relativi crediti, con esclusione di quelli di natura tributaria e contributiva, a soggetti abilitati all'esercizio dell'attività di recupero crediti di comprovata affidabilità e che siano abilitati alla suddetta attività da almeno un anno, individuati sulla base di apposita gara. Ai fini della gara, il prezzo base della cessione,* che deve essere effettuata a titolo definitivo, viene determinato tenendo conto, fra l'altro, della natura dei crediti e della possibilità della loro realizzazione.

1-bis. *Il Ministro del tesoro, entro il 31 dicembre di ciascun anno, presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della procedura di cessione dei crediti di cui al presente articolo, indicando in particolare, per ogni singola amministrazione, l'entità complessiva delle cessioni dei crediti e il prezzo medio delle cessioni medesime.*

Riferimenti normativi:

— Il testo del comma 2 dell'art. 1 del citato D.Lgs. n. 29/1993 e successive modificazioni, è riportato in nota all'art. 3.

Capo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Art. 9.

Obblighi di versamento a carico dei concessionari della riscossione

1. I concessionari della riscossione, entro il 15 dicembre di ogni anno, versano il 20 per cento delle somme riscosse nell'anno precedente per effetto delle disposizioni attuative della delega legislativa prevista dal comma 138 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, intese a modificare la disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, a titolo di acconto sulle riscossioni a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare annualmente ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite la ripartizione tra i concessionari dell'acconto sulla base di quanto riscosso nell'anno precedente dai servizi autonomi di cassa o dai concessionari nei rispettivi ambiti territoriali, le modalità di versamento, nonché ogni altra disposizione attuativa del presente articolo.

3. In caso di mancato versamento dell'acconto nel termine previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 56 a 60, relativi all'espropriazione della cauzione, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

4. Per il triennio 1997-1999 l'acconto di cui al comma 1 è determinato con il decreto di cui al comma 2 in modo che complessivamente garantisca maggiori entrate per il bilancio dello Stato pari a lire 3.000 miliardi per l'anno 1997 ed ulteriori 1.500 miliardi e 1.500 miliardi, rispettivamente, per gli anni 1998 e 1999.

Riferimenti normativi:

Si riporta il testo del comma 138 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662: «138. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a modificare la disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette e delle altre entrate affidando ai concessionari della riscossione, agli istituti di credito e all'Ente poste italiane gli adempimenti svolti in materia dai servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze ed armonizzandoli alla procedura di funzionamento del conto fiscale di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567;

b) apportare le conseguenti modifiche agli adempimenti posti a carico dei contribuenti, dei concessionari della riscossione, delle banche, dell'Ente poste italiane e degli uffici finanziari dalla vigente normativa».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo degli articoli da 56 a 60 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43:

«Art. 56 *(Formazione del titolo esecutivo per l'espropriazione della cauzione).* — 1. Se i versamenti non sono stati eseguiti in tutto o in parte nei termini fissati dagli articoli 72 e 73 l'intendente di finanza, anche per conto degli altri enti creditori, rivolge al concessionario l'invito a pagare entro cinque giorni le somme dovute, maggiorate ai sensi dell'art. 104, commi 1, 2 e 3 e ne dà notizia ai predetti enti.

2. In caso di mancato pagamento, il Ministro delle finanze, su richiesta dell'intendente di finanza, dispone, con decreto, l'espropriazione della cauzione e, in quanto occorra, degli altri beni del concessionario. Tale decreto è comunicato a tutti gli enti garantiti dalla cauzione ed è trasmesso all'intendente di finanza che lo notifica al concessionario ed al terzo che ha prestato la cauzione, nei modi previsti dal codice di procedura civile.

3. Il decreto ministeriale costituisce titolo esecutivo. In virtù di esso l'intendente di finanza, anche nell'interesse degli altri creditori garantiti dalla cauzione, procede all'espropriazione forzata».

«Art. 57 *(Procedura di espropriazione della cauzione).* — 1. Il procedimento di espropriazione forzata è compiuto in conformità alle norme dell'art. 45, commi 3 e 4, nonché degli articoli 64 e seguenti, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con le seguenti modifiche:

a) le attribuzioni spettanti al concessionario ed agli ufficiali di riscossione sono espletate rispettivamente dall'intendente di finanza e dagli ufficiali giudiziari;

b) il creditore istante può concorrere all'asta senza depositare la cauzione di cui all'art. 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

c) il prezzo di aggiudicazione deve essere versato alla Cassa depositi e prestiti nel termine di tre giorni dalla vendita;

d) nell'ipotesi prevista dall'art. 87 del decreto n. 602 del 1973, l'immobile è devoluto all'ente creditore o a quello fra gli enti creditori che vanta il maggior credito per il minor prezzo tra il prezzo base del terzo incanto e l'importo del credito per cui si procede, a netto delle spese di esecuzione degli interessi di mora;

e) gli articoli 78, 79 e 90 del decreto n. 602 del 1973 non si applicano.

2. I titoli depositati presso la Cassa depositi e prestiti ed i titoli ipotecati per cauzione sono alienati al prezzo di borsa, a cura della Cassa medesima o dell'Istituto emittente, nelle forme stabilite dai rispettivi regolamenti».

«Art. 58 *(Riparto fra gli aventi diritto)*. — 1. Il riparto del denaro costituito in cauzione e delle somme ricavate dall'esecuzione sui beni costituenti la cauzione stessa è disposto con provvedimento del servizio centrale e diviene esecutivo a tutti gli effetti qualora, entro trenta giorni dalla notifica agli interessati, non venga fatta opposizione davanti al pretore. Questi provvede quale giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 45, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

2. Se davanti al pretore non si raggiunge l'accordo tra le parti in merito alla proposta opposizione, si applicano le disposizioni dell'art. 512 del codice di procedura civile.

3 Se il ricavato della vendita dei beni costituenti la cauzione degli altri beni del concessionario non è sufficiente al pagamento dei crediti degli enti interessati, il debito residuo è proporzionalmente accollato a ciascuno dei creditori».

«Art. 59 *(Reintegrazione della cauzione)*. — 1 Con il decreto ministeriale di cui all'art. 56, comma 2, il servizio centrale intima al concessionario di reintegrare la cauzione nel termine di trenta giorni dalla notifica.

2. Se la cauzione non è reintegrata, il Ministro delle finanze dichiara, a norma dell'art. 20 e seguenti, la decadenza del concessionario, salvo che, riconosciuta l'esistenza di circostanze a lui non imputabili, ritenga di accordare una proroga del termine».

«Art. 60 *(Svincolo della cauzione)*. — 1 La cauzione è svincolata nel caso di cambiamento di gestione solo quando non sussistono debiti del concessionario verso lo Stato e gli altri enti impositori.

2. Lo svincolo è disposto con decreto del servizio centrale previo assenso degli enti interessati che si intende concesso qualora, decorsi sei mesi dalla richiesta, non sia stato espresso

3. Il decreto di svincolo costituisce titolo per la restituzione dei depositi e per la cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e dei vincoli».

Art. 9-bis.
Norme in materia di entrata

1. *I soggetti residenti i nel territorio dello Stato che non hanno dichiarato, in tutto o in parte, redditi di pensione di fonte estera percepiti in periodi di imposta per i quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non siano ancora intervenuti avvisi di accertamento definitivi, possono versare le relative imposte nella misura del 25 per cento di quanto complessivamente dovuto a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, senza l'applicazione di interessi e sanzioni, in un'unica soluzione entro il 1° dicembre 1997, ovvero in due rate di uguale importo scadenti, rispettivamente, il 1° dicembre 1997 e il 15 marzo 1998.*

2. *All'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo il comma 75 è inserito il seguente:*

«75-bis. *Le società di fatto esercenti le attività indicate dall'articolo 2135 del codice civile e le comunioni tacite familiari di cui all'articolo 230-*bis*, ultimo comma, del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1997, possono essere modificate, entro il 1° dicembre 1997, in imprese agricole individuali. Gli atti e le formalità posti in essere ai fini della modificazione, ad esclusione dei trasferimenti dei beni immobili, sono assoggettati, in luogo dei relativi tributi e diritti, ad una imposta sostitutiva di L. 500.000. La modificazione costituisce titolo, senza ulteriori oneri, per la variazione dell'intestazione, a favore dell'impresa individuale, di tutti gli atti e provvedimenti della pubblica amministrazione intestati alla società di fatto o comunione preesistente, compresa l'iscrizione al registro delle imprese*».

3. *Con decreto del Ministro delle finanze possono essere modificati gli anni di riferimento per gli adempimenti di cui al comma 121 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.*

4. *I soggetti indicati nell'articolo 11-*bis*, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, che, relativamente al periodo di imposta 1992, hanno dichiarato il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o arti o professioni in misura inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo previsto dallo stesso articolo 11-*bis*, possono regolarizzare la loro posizione effettuando il versamento delle maggiori somme dovute a titolo di imposta e di contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale, risultanti dall'adeguamento del reddito al citato contributo diretto lavorativo, mediante l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 3, commi 209 e 210, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. In tal caso non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 11-*bis *commi 1 e 4, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.*

5. *Alla liquidazione ed alla riscossione delle maggiori imposte e contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale dovuti dai contribuenti che hanno dichiarato un reddito inferiore al contributo diretto lavorativo, tenuto conto anche delle imposte versate a norma del comma 4, provvedono, ai sensi dell'articolo 36-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, gli uffici finanziari competenti ad effettuare la liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni presentate.*

6. *Le liti fiscali, pendenti alla data del 1° aprile 1996 dinanzi alle Commissioni tributarie in ogni stato e grado di giudizio, possono essere definite, mediante oblazione, a domanda del ricorrente:*

a) *con il pagamento di una somma di L. 500.000, se la lite è d'importo fino a lire 5 milioni;*

b) *con il pagamento di una somma pari al 20 per cento del valore della lite se questo è di importo superiore a lire 5 milioni e fino a lire 30 milioni.*

7. *Restano, comunque, dovute le somme il cui pagamento è previsto dalle vigenti disposizioni di legge in ipotesi di pendenza di giudizio, anche se non ancora iscritte a ruolo o liquidate; dette somme, a seguito delle definizioni, sono riscosse a titolo definitivo. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente.*

8. *Il pagamento delle somme di cui alle lettere* a) *e* b) *del comma 6 deve essere effettuato entro il 31 luglio 1997. I pagamenti sono effettuati con l'osservanza delle norme sull'autoliquidazione. I versamenti affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata.*

9. *Ai fini dei commi 6 e 7 si intende:*

a) *per lite fiscale, la contestazione relativa a ciascun atto di imposizione o di irrogazione di sanzioni impugnato, considerando comunque lite fiscale autonoma quella relativa all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;*

b) *per valore della lite, l'importo dell'imposta accertata al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con lo stesso atto impugnato. In caso di liti relative esclusivamente alla irrogazione di sanzioni il valore è costituito dalla somma di queste. Il valore delle liti in materia di imposte sulle successioni e donazioni, di registro, ipotecarie, catastale e comunale sull'incremento di valore degli immobili è costituito dall'imposta relativa al maggiore imponibile accertato. Se il giudizio è pendente, dopo che è intervenuta sentenza di commissione tributaria in qualsiasi grado di giudizio, l'importo da assumere a base del calcolo per la definizione ai sensi del presente articolo è comunque il valore accertato.*

10. *Il pagamento delle somme di cui al comma 6 estingue automaticamente il giudizio per cessazione della materia del contendere. In relazione alla natura oblativa la definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme eventualmente già versate dal ricorrente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il contribuente dà comunicazione dell'avvenuto pagamento entro quindici giorni mediante plico, senza busta, raccomandato, senza avviso di ricevimento, contenente la fotocopia dell'attestazione di versamento, al competente ufficio il quale informa la commissione tributaria della regolarità dell'oblazione, secondo le forme processuali previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. La Commissione tributaria, accertata la regolarità formale del procedimento, ne dichiara l'estinzione.*

11. *In caso di errore scusabile, il giudice tributario, con le forme provvedimentali di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, fissa un termine perentorio, comunque non superiore a trenta giorni, entro il quale il contribuente deve integrare il versamento delle somme negli ammontari di cui al comma 6 maggiorato degli interessi al saggio legale per conseguire gli effetti dell'oblazione; entro quindici giorni il contribuente dà comunicazione al giudice tributario dell'avvenuto versamento integrativo mediante deposito, presso la segreteria della commissione tributaria, di fotocopia dell'attestato di versamento. La commissione tributaria dichiara l'estinzione del procedimento.*

12. *Il termine del 15 dicembre 1995, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 luglio 1997. I soggetti che si avvalgono della proroga di cui al presente comma, ai quali si applicano le disposizioni previste dal citato articolo 3, debbono effettuare i versamenti entro tale ultimo termine, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995. Qualora gli importi da versare complessivamente eccedano, per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate di pari importo, entro il 15 dicembre 1997 ed entro il 28 febbraio 1998, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.*

13. *Sono considerati validi, ai fini della definizione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi, i versamenti effettuati dopo il 15 dicembre 1995; agli stessi fini possono essere effettuati, entro il 31 luglio 1997, versamenti integrativi delle somme dovute e non integralmente versate alla data del 15 dicembre 1995. Sono dovuti gli interessi legali dal 15 dicembre 1995 fino alla data dell'effettivo versamento, se il versamento da effettuare a tale titolo è superiore a lire 20 mila.*

14. *Sulle somme non versate ai sensi del comma* 2-quinquies *dell'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, non è dovuta la soprattassa prevista al comma 2-*nonies *dell'articolo 3 dello stesso decreto-legge se le predette somme, maggiorate degli interessi legali a decorrere dalle relative scadenze, sono versate entro il termine del 31 luglio 1997.*

15. *L'intervenuta definizione dell'accertamento con adesione per gli anni pregressi inibisce la possibilità per l'ufficio di effettuare per lo stesso periodo d'imposta l'accertamento di cui all'articolo 38, commi dal quarto al settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni.*

16. *La definizione non può essere effettuata se, entro il 30 aprile 1997, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto, ovvero notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 41-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 31 luglio 1997 le somme derivanti dall'accertamento parziale.*

17. *Sono fatti salvi gli effetti delle definizioni perfezionate alla data del 15 dicembre 1995.*

18. *L'intervenuta definizione da parte delle società od associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero da parte del titolare di azienda coniugale non gestita in forma societaria costituisce titolo per l'accertamento, ai sensi dell'articolo 41-*bis *del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni e integrazioni, nei confronti delle persone fisiche che non hanno definito i redditi prodotti in forma associata. In tal caso i termini previsti dall'articolo 43 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sono prorogati di due anni.*

19. *Il termine del 30 aprile di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 6-*bis *del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, è prorogato al 31 luglio 1997.*

20. *All'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, i commi primo e secondo sono sostituiti dai seguenti:*

«Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo considerato dalle disposizioni previste dall'articolo 52, comma 4,

del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Se per il bene pignorato non si rende possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del primo comma ovvero trattasi di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio tecnico erariale. Le spese di perizia sono recuperate dal concessionario unitamente al credito di imposta».

21. *Le disposizioni di cui al comma 20 si applicano anche alle procedure di espropriazione dei beni immobili per le quali, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è in corso di espletamento la perizia dell'ufficio tecnico erariale, fermo restando l'obbligo del concessionario di dimostrare di aver proceduto alla relativa espropriazione entro il dodicesimo mese successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.*

22. *Il termine previsto dall'articolo 2-*nonies *del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, e successive modificazioni e integrazioni, è prorogato al 31 luglio 1997.*

23. *Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, concernente i termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni e per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, è prorogato al 28 febbraio 1998.*

Riferimenti normativi:

— La legge 23 dicembre 1996, n. 662 reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

— Si riporta il testo del comma 121 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n 662: «121 I soggetti che hanno dichiarato per il periodo di imposta 1995 ricavi derivanti dall'esercizio dell'attività di impresa di cui all'art. 53, comma 1, ad esclusione di quelli indicati alla lettera *c)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di ammontare non superiore a lire dieci miliardi sono tenuti a fornire all'amministrazione finanziaria i dati contabili ed extra-contabili necessari per l'elaborazione degli studi di settore. Per la comunicazione di tali dati l'amministrazione finanziaria provvede ad inviare al domicilio fiscale del contribuente, sulla base degli ultimi dati disponibili presso l'anagrafe tributaria, appositi questionari, approvati con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, che il contribuente deve ritrasmettere, dopo averli debitamente compilati, alla medesima amministrazione. All'adempimento non sono tenuti i contribuenti che hanno iniziato l'attività nel 1995 o hanno cessato la medesima successivamente al 31 dicembre 1994, quelli che nel 1995 si sono trovati in un periodo di non normale svolgimento dell'attività e quelli con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare In caso di mancato ricevimento del questionario ovvero di ricevimento di un questionario relativo ad una attività diversa da quella esercitata, i contribuenti devono provvedere autonomamente, anche utilizzando il modello di questionario pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, a fornire i dati all'amministrazione finanziaria, indicando, comunque, il codice relativo all'attività effettivamente esercitata La trasmissione del questionario contenente l'indicazione di un codice di attività diverso da quello già comunicato all'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta 1995 produce gli stessi effetti della dichiarazione di cui all'art. 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano, per il periodo di imposta 1995 e per i periodi di imposta precedenti, le sanzioni connesse alla mancata o errata comunicazione della variazione dei dati forniti con il medesimo questionario»

— Si riporta il testo dell'art. 11-*bis* del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, abrogato dall'art. 62-*ter* del D.-L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito nella legge 29 ottobre 1993, n. 427, ma citato nell'articolo in esame per individuare i soggetti destinatari della disposizione.

«Art. 11-*bis* (*Liquidazione e riscossione delle imposte sui redditi in base al contributo diretto lavorativo*). — 1. per i soggetti, diversi da quelli indicati nell'art. 87 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1966, n. 917, che esercitano attività commerciali e per quelli che esercitano arti e professioni i cui ricavi o compensi non superano l'ammontare indicato rispettivamente nel primo comma dell'art. 18 e nel quarto comma dell'art 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, qualora il reddito derivante dall'esercizio di attività commerciali o di arti o professioni dichiarato risulti inferiore all'ammontare del contributo diretto lavorativo dell'imprenditore o dell'esercente l'arte o la professione, e dei suoi collaboratori familiari, soci o associati, determinato ai sensi dell'art. 11, comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1969, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n 413, e successive modificazioni, l'ufficio delle entrate, anche avvalendosi di procedure automatizzate, provvede alla liquidazione e alla riscossione delle maggiori imposte con le modalità previste per la liquidazione e la riscossione delle imposte sui redditi dovute sulla base della dichiarazione; in tal caso si applicano gli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni

2. Gli uffici delle entrate provvedono allo sgravio delle somme iscritte a ruolo ai sensi del comma 1 se, dalla documentazione prodotta dal contribuente entro trenta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento, asseverata con i criteri e le modalità previsti dal comma 3, risulti che i dati presi a base per la determinazione del contributo diretto lavorativo sono infondati in tutto o in parte ovvero che sussistono componenti negativi deducibili non compresi tra quelli ordinariamente imputabili al settore o all'attività

3 Le disposizioni recate dal comma 1 del presente articolo non si applicano nei riguardi degli imprenditori individuali e degli esercenti arti e professioni i quali, nell'esercizio della loro attività, non si avvalgono di collaboratori o di dipendenti e che in relazione all'ambito economico al luogo e alle modalità di tale esercizio; all'entità del capitale investito e alle specifiche condizioni soggettive, rendono manifesta, sulla base dei criteri determinati con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze e con il parere della Commissione parlamentare di cui all'art 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n 825, nella composizione stabilita dall'art. 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550, che si esprime entro quindici giorni dalla richiesta, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, la produzione di un reddito inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto disposto dall'art 11; comma 1-*bis*, del decreto-legge 2 marzo 1989, n 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ai sensi del comma 1 del presente articolo. A questo fine i soggetti interessati devono presentare domanda ad una apposita commissione provinciale presieduta dal prefetto, composta dal direttore regionale delle entrate e, in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente, dal direttore dell'ufficio delle entrate, dal sindaco, o da loro delegati, e da un delegato del sindaco con specifiche conoscenze delle condizioni socio-economiche del luogo dell'esercizio dell'attività. La domanda deve essere corredata dal parere di una tra le associazioni di categoria presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) ovvero dell'ordine professionale di appartenenza nonché dalla documentazione attestante l'esistenza delle suindicate condizioni, la documentazione deve essere asseverata, ai sensi e con gli effetti di cui all'art 41-*bis*, comma 2, terzo e quarto periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 600 come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e successive modificazioni, dai Centri di assistenza fiscale di cui all'art. 78, commi 1 e 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, o dai soggetti di cui all'art 30, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,

n. 636, e successive modificazioni. La commissione provinciale decide sulla base dell'esito di accertamenti separatamente effettuati dalla Guardia di finanza, da altri organi di polizia e dai vigili urbani. La decisione della commissione provinciale ha effetto per il periodo di imposta per il quale è stata presentata la domanda nonché per i periodi successivi se il contribuente, nella relativa dichiarazione dei redditi, attesta che permangono i requisiti e le condizioni enunciate nella domanda stessa; l'ufficio delle entrate può richiedere alla commissione provinciale di effettuare controlli e riscontri. I soggetti la cui domanda è stata accolta dalla commissione provinciale, che dichiarano un reddito non inferiore a quello determinabile, in applicazione di quanto disposto dall'art 11, comma 1-*bis*, del D.L. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, come modificato dall'art. 6 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, ai sensi del comma 1 del presente articolo, sono esclusi dalla programmazione delle attività di controllo di cui agli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146.

4. Le domande di esonero di cui al comma 1, corredate dai pareri e dalla documentazione di cui al comma 3, sono presentate al sindaco del comune ove il soggetto interessato ha il domicilio fiscale. Il sindaco trasmette alla commissione provinciale le domande pervenute. Coloro che hanno presentato la domanda conformemente a quanto previsto dal comma 3 possono avvalersi delle disposizioni dell'ultimo periodo del medesimo comma 3 nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale hanno presentato la domanda di esonero; tuttavia, se con la successiva decisione della commissione provinciale la domanda è respinta, sono tenuti a versare la maggiore imposta dovuta con gli interessi nella misura annua del 12 per cento all'atto del versamento della imposta dovuta sulla base della dichiarazione da presentare per il periodo di imposta successivo.

5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, gli uffici delle entrate applicano le disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 10 del D.P.R. 26 novembre 1980, n 787. Il ricorso contro il ruolo emesso a seguito della liquidazione effettuata a norma del comma 1 del presente articolo e ammesso anche per motivi relativi alla decisione delle commissioni provinciali.

6. Le commissioni provinciali sono insediate entro il 15 gennaio 1993. Con il primo dei decreti indicati nel primo periodo del comma 3, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 15 dicembre 1992, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo».

— Si riporta il testo dei commi 209 e 210 dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

«209. In deroga a quanto disposto dagli articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 riguardanti i ritardati o mancati versamenti diretti delle imposte sui redditi e le relative sanzioni, i contribuenti possono regolarizzare, senza applicazione di sanzioni e di interessi, gli omessi versamenti delle imposte sui redditi, delle altre imposte, nonché dei contributi dovuti risultanti dalle dichiarazioni annuali relative ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1995, provvedendo a versare, in mancanza di notifica della cartella di pagamento, entro il termine perentorio del 30 settembre 1997, gli ammontari dovuti, maggiorati di un importo, a titolo di soprattassa, pari al trentacinque per cento, al trenta per cento, al venticinque per cento, al venti per cento o al quindici per cento, a seconda che l'imposta o il contributo siano dovuti in relazione alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta o all'esercizio chiuso, rispettivamente, entro il 31 dicembre degli anni 1991 e precedenti, 1992, 1993, 1994 e 1995. La soprattassa di cui al precedente periodo assorbe quella eventualmente dovuta per omesso o tardivo pagamento degli acconti relativi allo stesso periodo d'imposta o allo stesso esercizio. Se il contribuente ha versato l'imposta o il contributo in sede di dichiarazione annuale, in caso di omesso o tardivo versamento degli acconti, la misura della soprattassa di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità del versamento.

210. Le disposizioni del comma 209 non si applicano per i ruoli già emessi, per i quali sia stata notificata la cartella di pagamento e sia scaduta la relativa rata prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per i ruoli per i quali la cartella di pagamento sia stata notificata dopo tale data e fino al 30 settembre 1997, si applicano le disposizioni del comma 209 a condizione che il contribuente versi gli importi rideterminati, in base a detto comma, alla scadenza della rata. I concessionari della riscossione sono tenuti a comunicare ai competenti uffici, entro trenta giorni dalla riscossione degli importi di cui al comma 209, i relativi dati; in mancanza si applica la sanzione di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, per ciascun nominativo non segnalato. Sulla base delle comunicazioni dei concessionari, gli uffici dispongono lo sgravio degli importi iscritti a ruolo per la differenza».

— Si riporta il testo dell'art. 36-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:

«Art. 36-*bis* (*Liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni*). — Gli uffici delle imposte, avvalendosi di procedure automatizzate, sulla base di programmi stabiliti annualmente dal Ministro delle finanze, procedono entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione alla liquidazione delle imposte dovute, nonché ad effettuare rimborsi eventualmente spettanti in base alle dichiarazioni resentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta, sulla scorta dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni stesse e dai relativi allegati ovvero sulla base dei dati dichiarati o comunicati all'Amministrazione finanziaria dai soggetti che hanno effettuato le ritenute.

Ai fini della liquidazione delle imposte, anche in sede di rettifica delle dichiarazioni e senza pregiudizio dell'azione accertatrice a norma degli articoli 38 e seguenti, gli uffici possono:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contrbuenti nella determinazione degli imponibili e delle imposte e quelli commessi dai sostituti d'imposta nella determinazione della ritenute alla fonte;

b) escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute d'acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti d' imposta, dalle comunicazioni di cui all'art. 20, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 605, o dalle certificazioni richieste ai contribuenti o allegate alle dichiarazioni ovvero delle ritenute risultanti in misura inferiore a quella indicata nelle dichiarazioni dei contribuenti stessi;

c) escludere le detrazioni d'imposta non previste dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o dagli elenchi di cui all'art. 78, comma 25 della legge 30 dicembre 1991, n. 413;

d) ridurre le detrazioni esposte in misura superiore a quelle spettante in base ai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni o agli elenchi menzionati nella lettera *c)* ovvero, a quella spettante in base ai dati e agli elementi contenuti nelle dichiarazioni;

e) escludere la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri non previsti dalla legge o non risultanti dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera *c)*;

f) ridurre la deduzione dal reddito complessivo delle persone fisiche degli oneri esposti in misura superiore a quella risultante dai documenti richiesti ai contribuenti o allegati alle dichiarazioni ovvero dagli elenchi menzionati nella lettera *c)* ovvero in misura eccedente i limiti fissati dalla legge;

g) controllare i crediti di imposta spettanti e i versamenti delle somme dovute in base alle dichiarazioni.

Ai fini dei precedenti commi il contribuente invitato, anche a mezzo telefono o a mezzo posta a fornire chiarimenti in ordine ai dati contenuti nella dichiarazione e ad esibire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti indicati nella dichiarazione ma ad essa non allegati o difformi dai dati forniti da terzi».

— Il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 reca: «Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413».

— Si riporta il testo dell'art. 46 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546:

«Art. 46 (*Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere*). — 1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.

2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, salvo quanto diversamente disposto da singole norme di legge, con decreto del presidente o con sentenza della commissione. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'art. 28.

3. Le spese del giudizio estinto a norma del comma 1 restano a carico della parte che le ha anticipate, salvo diverse disposizioni di legge».

— Si riporta il testo dell'art. 3 del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656:

«Art. 3 (*Accertamento con adesione del contribuente per anni pregressi*). — 1. La definizione di cui all'articolo 2-*bis* del presente decreto, limitatamente alle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 1994, può essere effettuata mediante accettazione degli importi proposti dagli uffici anche sulla base di elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria che tengono conto per ciascuna categoria economica, della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi e di redditività risultanti dalle dichiarazioni sulle maggiori imposte non sono dovuti interessi e le sanzioni sono applicabili nella misura di un ottavo del minimo dovuto. La definizione non può essere effettuata se, entro il 20 maggio 1995, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo ai fini delle imposte sul reddito o dell'imposta sul valore aggiunto o notificato avviso di accertamento, ad eccezione degli avvisi di accertamento di cui all'art. 41-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativi a redditi oggetto dell'accertamento con adesione, a condizione che il contribuente versi entro il 15 dicembre 1995 le somme derivanti dall'accertamento parziale.

2. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'applicazione del comma 1, nonché le modalità di pagamento, anche rateizzato, da effettuare comunque entro il 15 dicembre 1995.

2-*bis*. Sono salvi gli effetti della liquidazione delle imposte in base all'art.36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settentre 1973, n. 600, con esclusione di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 11-*bis* del D.L. 19 settembre 1992, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 436, nonché gli effetti derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni IVA ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; tuttavia le variazioni dei dati dichiarati non esplicano efficacia ai fini del computo della maggiore imposta dovuta in base all'accertamento con adesione per anni pregressi. L'accertamento con adesione previsto dal presente articolo non modifica l'importo degli eventuali rimborsi e crediti derivanti dalle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto.

2-*ter*. I soggetti residenti o aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, a condizione che venga presentata la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 12, del predetto decreto-legge, possono effettuare il pagamento delle somme dovute in virtù dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo in due rate di pari importo, di cui la prima da versare entro i termini previsti nel regolamento indicato al comma 2, e la seconda, senza interessi, entro i sei mesi successivi.

2-*quater*. Ai fini dell'applicabilità dei criteri di accertamento con adesione di cui al comma 1, le disposizioni di detto comma vanno interpretate nel senso che le elaborazioni operate dall'anagrafe tributaria sono effettuate tenuto conto, ai fini della distribuzione dei contribuenti per fasce di ricavi o di compensi, dei soggetti che hanno esposto in dichiarazione ricavi o compensi non superiori all'importo indicato nell'articolo 2435-*bis*, primo comma, lettera *b)*, del codice civile.

2-*quinquies*. Le maggiori imposte contenute complessivamente nelle proposte di accertamento con adesione sono ridotte nella misura del 50 per cento per la parte eccedente l'importo di lire 5 milioni per le persone fisiche e l'importo di lire 10 milioni per gli altri soggetti. Qualora gli importi da versare complessivamente per la definizione dell'accertamento con adesione di cui al presente articolo eccedano per le persone fisiche, la somma di lire 5 milioni e, per gli altri soggetti, la somma di lire 10 milioni, gli importi eccedenti possono essere versati in due rate, di pari importo, entro il 31 marzo 1996 ed entro il 30 settembre 1996, maggiorati degli interessi legali a decorrere dal 15 dicembre 1995.

2-*sexies*. La definizione dell'accertamento con adesione del contribuente comporta il pagamento delle imposte liquidate secondo i criteri indicati all'art. 3 del D.P.R. 13 aprile 1995, n. 177, e, limitatamente a ciascuna annualità definita, rende definitiva la liquidazione delle imposte risultanti dalla dichiarazione con riferimento alla spettanza di deduzioni e agevolazioni indicate dal contribuente o all'applicabilità di esclusioni, salvi gli effetti di cui al comma 2-*bis*.

2-*septies*. Se il riporto delle perdite di impresa di cui all'articolo 8, comma 3, del D.P.R. 13 aprile 1995, n. 177, riguarda periodi d'imposta per i quali l'accertamento con adesione per anni pregressi non e intervenuto, il recupero della differenza di imposta dovuta comporta applicazione delle sanzioni ridotte nella misura prevista dal comma 5 dell'articolo 2-*bis* senza applicazione di interessi.

2-*octies*. L'accertamento con adesione per anni pregressi non rileva ai fini dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni.

2-*nonies*. Qualora l'accertamento con adesione per anni pregressi sia definito ai sensi del comma 2-*quinquies*, l'omesso versamento nei termini delle rate scadenti al 31 marzo e al 30 settembre 1996 non determina l'inefficacia dell'accertamento con adesione; per il recupero delle somme non corrisposte alle predette scadenze si applicano le disposizioni dell'art. 14 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni, e sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate, ridotta alla metà in caso di versamento eseguito entro i dieci giorni successivi alle rispettive scadenze, e gli interessi legali. Il versamento degli importi da effettuare entro il 15 dicembre 1995 rende applicabili le disposizioni dell'art. 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1995, n. 177 e la comunicazione di cui all'art. 6, comma 3, dello stesso decreto va effettuata entro i quindici giorni successivi al predetto versamento».

— Si riporta il testo dell'art. 38, commi dal quarto al settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600:

«L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono stabilite le modalità in base alle quali l'ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi di imposta.

Qualora l'ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti, nell'anno in cui è stata effettuata e nei cinque precedenti.

Il contribuente ha facoltà di dimostrare, anche prima della notificazione dell'accertamento, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente non sono deducibili gli oneri di cui all'art. 10 del decreto indicato nel secondo comma. Agli effetti dell'imposta locale sui redditi il maggior reddito accertato sinteticamente è considerato reddito di capitale salva la facoltà del contribuente di provarne l'appartenenza ad altre categorie di redditi».

— Si riporta il testo dell'art. 41-*bis* del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600:

«Art. 41-*bis* (*Accertamento parziale*). — 1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 43, gli uffici delle imposte, qualora, dalle segnalazioni effettuate dal Centro informativo delle imposte dirette, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parziale dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in società, associazioni ed imprese di cui all'art. 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni ed agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili. Non si applica la disposizione dell'art. 44».

— Si riporta il testo dell'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917:

«Art. 5 (*Redditi prodotti in forma associata*). — 1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.

2. Le quote di partecipazione agli utili si presumono proporzionate al valore dei conferimenti dei soci se non risultano determinate diversamente dall'atto pubblico o dalla scrittura privata autenticata di costituzione o da altro atto pubblico o scrittura autenticata di data anteriore all'inizio del periodo di imposta; se il valore dei conferimenti non risulta determinato, le quote si presumono uguali.

3. Ai fini delle imposte sui redditi:

a) le società di armamento sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società in accomandita semplice secondo che siano state costituite all'unanimità o a maggioranza;

b) le società di fatto sono equiparate alle società in nome collettivo o alle società semplici secondo che abbiano o non abbiano per oggetto l'esercizio di attività commerciali;

c) le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni sono equiparate alle società semplici, ma l'atto o la scrittura di cui al comma 2 può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione;

d) si considerano residenti le società e le associazioni che per la maggior parte del periodo di imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato. L'oggetto principale è determinato in base all'atto costitutivo, se esistente in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, e, in mancanza, in base all'attività effettivamente esercitata.

4. I redditi delle imprese familiari di cui all'art. 230-*bis* del codice civile, limitatamente al 49 per cento dell' ammontare risultante dalla dichiarazione dei redditi dell'imprenditore, sono imputati a ciascun familiare, che abbia prestato in modo continuativo e prevalente la sua attività di lavoro nell'impresa, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili. La presente disposizione si applica a condizione:

a) che i familiari partecipanti all'impresa risultino nominativamente, con l'indicazione del rapporto di parentela o di affinità con l'imprenditore, da atto pubblico o da scrittura privata autenticata anteriore all'inizio del periodo di imposta, recante la sottoscrizione dell'imprenditore e dei familiari partecipanti;

b) che la dichiarazione dei redditi dell'imprenditore rechi l'indicazione delle quote di partecipazione agli utili spettanti ai familiari e l'attestazione che le quote stesse sono proporzionate alla qualità e quantità del lavoro effettivamente prestato nell'impresa, in modo continuativo e prevalente, nel periodo di imposta;

c) che ciascun familiare attesti nella propria dichirazione dei redditi, di aver prestato la sua attività di lavoro nell'impresa in modo continuativo e prevalente.

5. Si intendono, per familiari, ai fini delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado».

— Si riporta il testo dell'art. 43 del D.P.R. 29 settembre 1973, n 600:

«Art. 43 (*Termine per l'accertamento*). — Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento può essere notificato fino al 31 dicembre del sesto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.

Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte.».

— Si riporta il testo dell'art. 2, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662:

«138. Il contribuente che intende avvalersi della definizione presenta all'ufficio delle imposte competente entro il 31 luglio 1996, ovvero entro il 5 settembre 1996 se i relativi dati sono registrati anche su supporto magnetico, apposita istanza irretrattabile redatta secondo i modelli approvati con decreto del Ministro delle finanze 16 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario n. 30 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1996. All'istanza dei soggetti che esercitano attività di impresa o arti e professioni in forma associata possono essere allegate le istanzie di ciascun socio o associato. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* la trattazione delle istanze può essere attribuita anche agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto, tenendo conto sia della qualità dei soggetti sia della loro ripartizione sul territorio. L'ufficio, valutata l'istanza; la rigetta, se riscontra cause ostative per legge, ovvero invita il contribuente a presentarsi per redigere in contradditorio l'atto di adesione secondo la procedura stabilita nel regolamento di attuazione di cui all'art. 2-*bis,* comma 6, del decreto-legge 30 settembre 1994, n 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n 656, concernente disposizioni per l'accertamento con adesione del contribuente, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 316. La definizione si perfeziona con il versamento delle maggiori somme dovute. Se entro il 30 novembre 1996 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1996, delle maggiori somme dovute, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale,* sono stabilite le modalità tecniche, la modulistica e i codici di versamento. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire cinque milioni per le persone fisiche e a lire dieci milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui al presente comma, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1997 ed entro il 30 settembre 1997 nel caso previsto, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'art. 14 del decreto del Presidente della Reppubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, sono altresì dovuti una soprattassa pari al 40 per cento delle somme non versate e gli interessi legali».

N B. — I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996 sono stati prorogati al 30 aprile 1997 dal D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30 e al 31 luglio 1997 con la presente legge.

— Si riporta il testo dell'art. 84 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal presente decreto:

«Art. 84 (*Prezzo base e cauzione*). — Il prezzo base dell'incanto è pari all'importo considerato dalle disposizioni previste dall'art. 52, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Se per il bene pignorato non si rende possibile determinare il prezzo base secondo le disposizioni del primo comma ovvero trattasi di terreni per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, il prezzo è stabilito con perizia dell'ufficio tecnico erariale. Le spese di perizia sono recuperate dal concessionario unitamente al credito di imposta.

La cauzione prevista dall'art. 580 del codice di procedura civile è fissata nella misura del dieci per cento del prezzo base Tale misura rimane immutata anche per gli incanti successivi al primo.».

— Si riporta il testo dell'art. 2-*nonies* del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656:

«Art. 2-*nonies* (*Disposizioni concernenti alcuni soggetti titolari di partita IVA*). — 1. I soggetti cui è stato attribuito il numero di partita IVA, che non abbiano effettuato nell'ultimo anno alcuna operazione imponibile e non imponibile, possono chiedere la chiusura della posizione ed estinguere contestualmente la irregolarità derivante dalla

mancata presentazione delle dichiarazioni IVA, nonché delle dichiarazioni dei redditi limitatamente ai redditi di impresa e di lavoro autonomo, con importi pari a zero, per gli anni precedenti, versando l'importo forfettario, comprendente le tasse sulle concessioni governative e le sanzioni, di lire 100.000 presso gli uffici IVA competenti entro il 30 giugno 1995. Il Ministro delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato ad emanare un decreto ministeriale per regolamentare quanto disposto con il presente articolo».

— Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 6 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556: «2. I termini di decadenza per l'accertamento delle violazioni per l'irrogazione delle sanzioni relative alla tassa di concessione governativa per l'attribuzione del numero di partita IVA, che scadono successivamente alla data del 26 febbraio 1996, sono prorogati al 28 febbraio 1997».

Art. 10.

Trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici

1. I procedimenti di trasferimento di beni immobili statali agli enti pubblici, iniziatisi con le domande presentate nel vigore della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, continuano a svolgersi e sono definiti secondo le norme rispettivamente previste dalle predette leggi.

Riferimenti normativi:

— La legge 31 dicembre 1993, n. 579, reca: «Norme per il trasferimento agli enti locali ed alle regioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato».

— La legge 28 dicembre 1995, n. 549, reca: «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica».

Art. 11.

Disposizioni in materia di imposte sulle successioni, ipotecaria e catastale, nonché di imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 26, comma 1, concernente la detrazione di altre imposte, la lettera *a)* è abrogata;

b) nell'articolo 29, comma 1, concernente il contenuto della dichiarazione, dopo la lettera *n)* è aggiunta la seguente:

«*n-bis)* gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili.»;

c) nell'articolo 30, comma 1, concernente gli allegati alla dichiarazione, dopo la lettera *i)* è aggiunta la seguente:

«*i-bis)* il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservato dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'articolo 27, comma 3.»;

d) nell'articolo 32, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettere *a), b), c)* e *n-bis),* o non è corredata dai documenti indicati nell'articolo 30, comma 1, lettere *a)* e *b),* e da quelli indicati nelle successive lettere da *c)* a *i-bis)* ove ne ricorrano i presupposti.»;

e) nell'articolo 33, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«*1-bis.* Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostitutiva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell'articolo 31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il suddetto versamento deve essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'articolo 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il concessionario del servizio per la riscossione competente in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, al concessionario del servizio per la riscossione di Roma.»;

e-bis) *nell'articolo 56, riguardante la determinazione dell'imposta sulle donazioni, al comma 5, le parole: «e le detrazioni previste nell'articolo 26» sono sostituite dalle seguenti: «, e si detrae l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso».*

1-bis. *Le disposizioni di cui alla lettera e-*bis *del comma 1 si applicano a decorrere dal 29 marzo 1997.*

2. Al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 6, riguardante i termini per la trascrizione, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria.»;

b) nell'articolo 9, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis.* Se l'imposta ipotecaria relativa alla dichiarazione di successione non è stata versata ovvero è stata versata in misura inferiore a quella dovuta, si applica una soprattassa commisurata al venti per cento dell'ammontare non corrisposto.»;

c) nell'articolo 13, riguardante procedimenti e termini, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, dopo la parola: «formalità» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto disposto dall'articolo 33, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.»;

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-*bis*. Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termini di cui all'articolo 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990.»;

d) nell'articolo 14, riguardante la prova del pagamento delle imposte, al comma 4, dopo le parole: «ufficio del registro» sono inserite le seguenti: «e versate direttamente dagli eredi e dai legatari».

3. In deroga a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per gli immobili caduti in successione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, è dovuta solidalmente dai soggetti che hanno acquistato il diritto di proprietà, oppure diritti reali di godimento sugli immobili medesimi, una imposta, sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, pari all'uno per cento del loro valore complessivo alla data dell'apertura della successione, se detto valore supera 250 milioni di lire. L'imposta non si detrae da quella sulle successioni e, se versata da uno solo dei coobbligati, ha effetto liberatorio anche per gli altri. In luogo della dichiarazione di cui all'articolo 18 del citato decreto n. 643 del 1972, i soggetti tenuti al pagamento dell'imposta sostitutiva, oppure uno di essi, devono adempiere gli obblighi previsti dagli articoli 29, comma 1, lettera *n-bis)*, e 30 comma 1, lettera *i-bis)*, del decreto legislativo n. 346 del 1990, introdotte dal comma 1, lettere *b)* e *c)*. Per l'accertamento, la riscossione anche coattiva, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni di cui al citato decreto n. 643 del 1972. L'imposta sostitutiva si applica alle successioni apertesi fino alla data del 1° gennaio 2003.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle successioni aperte dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché a quelle per le quali pende, alla predetta data, il termine di presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 31 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346; in tale ultimo caso il termine di presentazione della dichiarazione, previo assolvimento degli obblighi previsti dall'articolo 33, comma 1-*bis)*, del decreto legislativo n. 346 del 1990, introdotto dal comma 1, lettera *e)*, è prorogato di tre mesi. Per le dichiarazioni di successione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto, per le quali non sono ancora stati notificati gli avvisi di liquidazione delle relative imposte, gli eredi e i legatari sono tenuti entro il 30 giugno 1997 ad effettuare il versamento previsto dal predetto articolo 33, comma 1-*bis*, con esclusione dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili e fatta salva la liquidazione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Nell'attestato di versamento, da presentare all'ufficio del registro entro trenta giorni dall'avvenuto pagamento con allegato il prospetto di liquidazione dei singoli tributi, devono essere indicati gli estremi di presentazione della dichiarazione di successione.

5. La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta dall'ufficio del registro per le dichiarazioni di successione già presentate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Con decreto dirigenziale è approvato il modello relativo al prospetto di liquidazione e sono stabilite le modalità di versamento dei tributi di cui al presente articolo.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle del presente articolo.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto:

«Art. 26 *(Detrazione di altre imposte)*. — 1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono:

a) *(abrogata)*;

b) le imposte pagate ad uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione ed in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali».

— Si riporta il testo dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto:

«Art. 29 *(Contenuto della dichiarazione)*. — 1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:

a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;

b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;

c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;

d) gli estremi degl atti di alienazione a titolo oneroso di cui l'art. 10, con l'indicazione dei relativi corrispettivi;

e) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di alienazioni di beni e assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;

f) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all'art. 1, comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;

g) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;

h) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all'art. 12, comma 1, lettera *e)*;

i) le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;

l) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;

m) il valore globale netto dell'asse ereditario;

n) le riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26, con l'indicazione dei documenti di prova.

n-bis) *gli estremi dell'avvenuto pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili*».

— Si riporta il testo dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto:

«Art. 30 *(Allegati alla dichiarazione)*. — 1. Alla dichiarazione devono essere allegati:

a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;

b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;

c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;

d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parte per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;

e) gli estratti catastali relativi agli immobili;

f) un certificato dei pubblici registri recante l'indicazione degli elementi di individuazione delle navi e degli aeromobili;

g) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui all'art. 15, comma 1, e all'art. 16, comma 1, lettera *b)*, nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui alla lettera *c)* dello stesso articolo e comma;

h) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;

i) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli articoli 25 e 26;

i-bis) *il prospetto di liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili. L'attestato o la quietanza di versamento delle predette imposte o tasse deve essere conservata dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall'art. 27, comma 3*».

— Si riporta il testo dell'art. 32, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto:

«Art 32 *(Irregolarità, incompletezza e infedeltà della dichiarazione)*. — 1. *La dichiarazione è irregolare se manca delle indicazioni di cui all'art. 29, comma 1, lettere* a), b), c) *e* n-bis), *o non è corredata dai documenti indicati nell'art. 30, comma 1, lettere* a) *e* b), *e da quelli indicati nelle successive lettere da* c) *a* i-bis) *ove ne ricorrano i presupposti.* In tal caso l'ufficio notifica al dichiarante, mediante avviso, l'invito a provvedere alla regolarizzazione entro sessanta giorni; la dichiarazione non regolarizzata nel termine si considera omessa».

— Si riporta il testo, dell'art. 33 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto:

«Art. 33 *(Liquidazione dell'imposta in base alla dichiarazione)*. — 1. L'ufficio del registro liquida l'imposta in base alla dichiarazione della successione, anche se presentata dopo la scadenza del relativo termine ma prima che sia stato notificato l'accertamento d'ufficio tenendo conto delle dichiarazioni integrative e modificative già presentate a norma dell'art. 28, comma 6, e dell'art. 31, comma 3.

1-bis) *Se nella dichiarazione di successione e nella dichiarazione sostituuva o integrativa, sono indicati beni immobili e diritti reali sugli stessi, gli eredi e i legatari devono provvedere nei termini indicati nell'art. 31, alla liquidazione ed al versamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo, delle tasse ipotecarie e dell'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili; il suddetto versamento deve essere effettuato, fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo previsto dall'art. 3, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente la modifica della disciplina dei servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari, mediante delega ad azienda di credito autorizzata o tramite il concessionario del servizo per la riscossione competente in base all'ultima residenza del defunto o, se questa era all'estero o non è nota, al concessionario del serviizo per la riscossione di Roma.*

2. In sede di liquidazione l'ufficio provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal dichiarante nella determinazione della base imponibile e ad escludere:

a) le passività esposte nella dichiarazione per le quali non ricorrono le condizioni di deducibilità di cui agli articoli 21 e 24 o eccedenti il imiti di deducibilità di cui agli articoli 22 e 24, nonché gli oneri non deducibili a norma dell'art. 8, comma 1;

b) le passività e gli oneri nella dichiarazione che non risultano dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio;

c) le riduzioni e le detrazioni indicate nella dichiarazione non previste negli articoli 25 e 26 o non risultanti dai documenti prodotti in allegato alla dichiarazione o su richiesta dell'ufficio.

3. Le correzioni e le esclusioni di cui al comma 2 devono risultare nell'avviso di liquidazione dell'imposta.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche per la riliquidazione dell'imposta in base a dichiarazione sostitutiva e per la liquidazione della maggiore imposta in base a dichiarazione integrativa».

— Si riporta il testo dell'art. 56 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, come modificato dal presente decreto:

«Art. 56 *(Determinazione dell'imposta)*. — 1. L'imposta è determinata mediante l'applicazione delle aliquote indicate nella colonna *a)* della tariffa al valore globale dei beni e dei diritti oggetto della donazione, al netto degli oneri da cui è gravato il donatorio diversi da quelli indicati nell'art. 58, comma 1.

2. Se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono comprese più donazioni a favore di soggetti diversi l'imposta è determinata in base al valore globale netto di tutti i beni e diritti donati ed è ripartita tra i donatori in proporzione al valore delle quote spettanti o dei beni e diritti abbribuiti a ciascuno di essi.

3. Se il donatorio non è coniuge né parente in linea retta del donante l'imposta è aumentata dell'importo risultante dall'applicazione delle aliquote indicate nelle colonne *b)* della tariffa al valore globale netto di cui al comma 1 ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 2, al valore della quota spettante o dei beni e diritti attribuiti al donatorio stesso, diminuito degli oneri a suo carico.

4. Il valore dei beni e dei diritti donati è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dall'art. 34, commi 3, 4 e 5.

5. Si applicano le riduzioni previste nell'art. 25, salvo quanto stabilito nell'art. 13, commi 3, 4 e 5, e nell'art. 61, comma 2, *e si detrae l'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili liquidata a seguito di donazione, per ciascun immobile donato, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso.* È inoltre detratta, se alla richiesta di registrazione dell'atto di donazione è allegata la fattura, l'imposta sul valore aggiunto afferente la cessione».

— Si riporta il testo dell'art. 6 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, come modificato dal presente decreto:

«Art. 6 *(Termini per la trascrizione)*. — 1. I notai e gli altri pubblici ufficiali, che hanno ricevuto o autenticato l'atto soggetto a trascrizione, o presso i quali è stato depositato l'atto ricevuto o autenticato all'estero, hanno l'obbligo di richiedere la formalità relativa nel termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del deposito.

2. I cancellieri, per gli atti e provvedimenti soggetti a trascrizione da essi ricevuti o ai quali essi hanno comunque partecipato, devono richiedere la formalità entro il termine di trenta giorni dalla data dell'atto o del provvedimento ovvero della sua pubblicazione, se questa è prescritta.

3. *La trascrizione del certificato di successione deve essere richiesta nel termine di sessanta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione di successione con l'indicazione degli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta ipotecaria*».

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come modificato dal presente decreto:

«Art. 9 *(Sanzioni)*. — 1. Chi omette o ritarda la richiesta di trascrizioni o annotazioni obbligatorie è punito con la pena pecuniaria da una a tre volte l'imposta. Se l'omissione o il ritardo riguarda trascrizioni o annotazioni soggette ad imposta fissa o non soggette ad imposta o da eseguirsi a debito o per le quali l'imposta è stata già pagata entro il termine stabilito, si applica la pena pecuniaria da lire sessantamila a lire seicentomila.

2. Se il ritardo non supera i trenta giorni, le pene pecuniarie di cui al comma 1 sono ridotte ad un quarto con un minimo di lire sessantamila.

3. Se l'imposta viene pagata dopo la scadenza del termine stabilito, si applica una soprattassa pari al venti per cento del suo importo.

3-bis) *Se l'imposta ipotecaria relativa alla dichiarazione di successione non è stata versata ovvero è stata versata in misura inferiore a quella dovuta, si applica una soprattassa commisurata al venti per cento dell'ammontare non corrisposto.* Per ogni altra inosservanza delle norme del presente testo unico si applica la pena pecuniaria da lire sessantamila a lire trecentomila».

— Si riporta il testo dell'art. 13 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, come modificato dal presente decreto.

«Art. 13 *(Procedimenti e termini).* — 1. Per l'accertamento e la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale, per la irrogazione delle relative sanzioni, per le modalità e i termini della riscossione e per la prescrizione, si applicano, in quanto non disposto nel presente testo unico le disposizioni relative all'imposta di registro e all'imposta sulle successioni e donazioni.

2. Gli uffici dei registri immobiliari riscuotono l'imposta ipotecaria di loro competenza all'atto della richiesta della formalità *salvo quanto disposto dall'art. 33, comma 1-*bis, *del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.*

2-bis. *Gli uffici del registro, in sede di liquidazione di imposta di successione, provvedono a correggere gli errori e le omissioni commessi dagli eredi e dai legatari nell'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 33, comma 1-*bis, *del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346. In caso di omesso o insufficiente versamento gli uffici liquidano la maggiore imposta che risulta dovuta con le modalità e nei termin di cui all'art. 27 del suddetto decreto legislativo n. 346 del 1990.*

3. Il pagamento delle imposte non può essere dilazionato.

4. Gli interessi di mora sulle somme dovute all'erario e su quelle da rimborsare al contribuente si applicano nella misura del 4,50 per cento per ogni semestre compiuto».

— Si riporta il testo dell'art. 14 del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 347, come modificato dalla presente legge·

«Art 14 *(Prova del pagamento delle imposte).* — 1. La prova dell'avvenuto pagamento delle imposte può essere data solo nei modi stabiliti nei sucessivi commi 2, 3 e 4.

2. L'ufficio dei registri immobiliari indica le somme pagate, in lettere e in cifre, sulla certificazione da apporre a prova della eseguita formalità e sulla nota da esso trattenuta.

3. Nel caso previsto dall'art. 4, comma 2, l'ufficio presso il quale è eseguita la formalità col pagamento dell'imposta fissa ritira dalla parte la copia ivi prevista; se è stata attivata la meccanizzazione dei servizi, nella certificazione di cui al comma 2, deve essere indicato, in luogo dei numeri dei registri generale e particolare, il numero di presentazione di cui all'ultimo comma dell'art. 2678 del codice civile.

4. Le imposte riscosse dell'ufficio del registro *e versate direttamente dagli eredi e dai legatari,* sono distintamente annotate sugli atti, sulle sentenze, sulle denunzie e sulle quietanze rilasciate a prova dell'eseguito pagamento delle imposte di registro e sulle successioni e donazioni, nonché sulle copie dei titoli registrati».

— Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, reca: «Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili».

— Si riporta il testo dell'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643:

«Art. 18 *(Dichiarazione).* — I cedenti, i donatori, gli eredi e tutte le altre persone obbligate a presentare gli atti o le denunce agli effetti delle imposte di registro o di successione debbono contestualmente produrre una dichiarazione su modello fornito gratuitamente dall'amministrazione contenente i seguenti elementi:

a) il valore iniziale del bene ai sensi del precedente art. 6;

b) gli estremi di registrazione dell'atto o della denuncia di riferimento ai quali il valore iniziale venne determinato ovvero gli estremi dell'accertamento effettuato per l'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili;

c) il vaolre finale dell'area e quello iniziale del fabbricato quando ricorra l'ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 6.

I notai e gli altri pubblici ufficiali debbono richiedere la dichiarazione di cui al comma precedente per tutti gli atti stipulati con il loro ministero e debbono produrla all'ufficio con l'atto stesso, allegando altro esemplare dell'atto medesimo in carta semplice.

Le spese di cui all'art. 11 se già non esposte nella dichiarazione prevista dal primo comma debbono, a pena di decadenza, essere denunciate all'uffico al momento della registrazione dell'atto ovvero nel termine stabilito ai fini della deduzione delle passività agli effetti dell'impsta successoria, se le spese sono afferenti a beni caduti in successione.

Per le spese effettuate dopo l'entrata in vigore del presente decreto la dichiarazione deve essere corredata della documentazione relativa.

Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo comma vanno corredate di tante copie quanti sono i comuni nel territorio dei quali sono siti i beni.

Le società indicate nel primo comma dell'art. 3 devono presentare apposita dichiarazione, all'ufficio del registro nella cui circoscrizione si trova ciascun immobile, entro il 31 gennaio o il 31 luglio successivo al semestre in cui si è compiuto il decennio. Per gli immobili relativamente ai quali il primo decennio è già scaduto alla data del 1° gennaio 1975 la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 marzo 1975 e successivamente entro il 31 luglio dell'anno di compimento di ogni ulteriore decennio.

Nella dichiarazione prevista dal precedente comma devono essere indicati gli elementi di cui al primo comma e il valore della proprietà o della nuda proprietà dell'immobile al compimento del decennio, nonché, a pena di decadenza, le relative spese. Alla dichiarazione devono essere allegati l'estratto catastale relativo all'immobile, in carta semplice, e la documentazioen delle spese effettuate dopo il 1° gennaio 1973.

Se l'atto di alienazione non è soggetto a registrazione in termine fisso la dichiarazione di cui al primo comma deve essere presentata entro venti giorni dalla data dell'atto stesso.

In caso di acquisto per usucapione la dichiarazione deve essere presentata entro sessantà giorni dalla data in cui si è verificato l'evento che ha determinato il passaggio in giudicato della sentenza dichirativa dell'usucapione».

— Si riporta il testo dell'art. 31 del D Lgs 31 ottobre 1990, n. 346:

«Art. 31 *(Termine per la presentazione della dichiarazine).* — 1. La dichiarazione deve essere presentata entro sei mesi dalla data di apertura della successione.

2. Il termine decorre:

a) per i rappresentanti legali degli eredi o legatari, per i curatori di eredità giacenti e per gli esecutori testamentari dalla data, successiva a quella di apertura della successione, in cui hanno avuto notizia legale della loro nomina;

b) nel caso di fallimento del defunto in corso alla data dell'apertura della successione o dichiarato entro sei mesi dalla data stessa, dalla data di chiusrra del fallimento;

c) nel caso di dichiarazione di assenza o di morte presunta, dalla data di immissione nel possesso dei beni ovvero, se non vi è stata anteriore immissione nel possesso dei beni, dalla data in cui è divenuta eseguibile la sentenza dichiarativa della morte presunta;

d) dalla scadenza del termine per la formazione dell'inventario, se l'eredità è accettata con beneficio d'inventario entro il termine di cui al comma 1;

e) dalla data della rinunzia o dell'evento di cui all'art. 28, commi 5 e 6, o dalla diversa data in cui l'obbligato dimostri di averne avuto notizia;

f) dalla data delle sopravvenienze di cui all'art. 28, comma 7;

g) per gli enti che non possono accettare l'eredità o il legato senza la preventiva autorizzazione, purché la relativa domanda sia stata presentata entro sei mesi dall'apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale dell'autorizzazione;

h) per gli enti non ancora riconosciuti, purché sia stata presentata domanda di riconoscimento e di autorizzazione all'accettazione entro un anno dalla data di apertura della successione, dalla data in cui hanno avuto notizia legale del riconoscimento e dell'autorizzazione.

3. Fino alla scadenza del termine la dichiarazione della successione può essere modificata con l'osservanza delle disposizioni degli articoli 28, 29 e 30.

4. La presentazione ad ufficio del registro diverso da quello competente si considera avvenuta nel giorno in cui la dichiarazione è pervenuta all'ufficio competente».

Art. 12.

Disposizioni per il potenziamento dell'amministrazione finanziaria e delle attività di contrasto dell'evasione fiscale.

1. A decorrere dall'anno finanziario 1997 la misura dei compensi incentivanti indicata nel comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, è stabilita nel 2 per cento e si applica su tutte le somme riscosse in via definitiva a seguito dell'attività di accertamento tributario.

2. Le somme derivanti dall'applicazione del comma 1 affluiscono ad apposito fondo, da costituire nello stato di previsione del Ministero delle finanze, destinato al personale dell'amministrazione finanziaria in servizio negli uffici che hanno conseguito gli obiettivi di produttività definiti, anche su base monetaria, in attuazione delle direttive impartite dal Ministro delle finanze ai sensi degli articoli 3, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con decreto del Ministro delle finanze, previa contrattazione con le organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, sono stabiliti i tempi e le modalità di erogazione del fondo, commisurando le risorse finanziarie da assegnare a ciascun ufficio all'apporto recato dall'ufficio medesimo all'attività di controllo fiscale. Le somme non erogate per mancato conseguimento degli obiettivi costituiscono economia di bilancio.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, tenuto conto della specificità dei compiti e delle funzioni inerenti alle esigenze operative dell'amministrazione finanziaria, vengono individuate, sentite le organizzazioni sindacali, le modalità e i criteri di conferimento delle eventuali reggenze degli uffici di livello dirigenziale non generale e definiti i relativi aspetti retributivi in conformità con la disciplina introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro inerente alle medesime funzioni. Con lo stesso decreto sono altresì individuate le condizioni per il conferimento delle reggenze, per motivate esigenze funzionali, anche a dipendenti appartenenti alle qualifiche funzionali nona e ottava, in assenza di personale di qualifica dirigenziale da utilizzare allo scopo.

4. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in lire 53 miliardi per l'anno 1997, in lire 77 miliardi per l'anno 1998 e in lire 92 miliardi per l'anno 1999, si provvede con quota parte del maggior gettito derivante dal presente decreto.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art 4 del D.L 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n 656:

«Art 4 *(Premio straordinario).* — 1 Per l'anno 1995 in sede di contrattazione nazionale per il comparto Ministeri, nel rispetto dei limiti dettati dalle direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, sono definiti i criteri generali per la corresponsione di un premio straordinario finalizzato all'attuazione di quanto previsto dagli articoli 2-*bis*, 2-*sexies* e 3 del presente decreto Le modalità di attuazione e la determinazione degli obiettivi cui collegare il premio sono fissati con decreto del Ministro delle finanze.

2. Le somme complessive da destinare, per l'anno finanziario 1995, all'erogazione del compenso non possono superare la misura dello 0,50 per cento di quanto effettivamente riscosso nell'attuazione delle norme di cui al comma 1; le somme non erogate per mancato raggiungimento degli obiettivi fissati costituiscono economia di bilancio

3. Il Ministro del tesoro, con propri decreti, dispone l'assegnazione allo stato di previsione del Ministero delle finanze delle predette somme».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, del D.Lgs 3 febbraio 1993, n. 29 «1 Gli organi di governo definiscono gli obiettivi ed i programmi di attuazione e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite».

— Si riporta il testo dell'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.

«1 Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali.

a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorità ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quota parte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilità dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati»

Art. 13.

Misure fiscali a sostegno dell'innovazione nelle imprese industriali

1. Alle imprese che svolgono attività industriale ai sensi dell'articolo 2195, comma primo, del codice civile è concesso un credito di imposta in misura percentuale sull'importo delle spese *per l'attività di ricerca industriale e di sviluppo, ammesse dalla vigente disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato in materia*, secondo le modalità di cui al presente articolo.

2. Previa ripartizione dello stanziamento di cui al comma 6 su base regionale secondo i criteri previsti con deliberazione del CIPE per l'anno 1997 per l'erogazione delle agevolazioni di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, l'agevolazione è riconosciuta secondo l'ordine cronologico di presentazione della dichiarazione prevista al presente comma e non è cumulabile con altre agevolazioni disposte per le stesse attività con norme dello Stato o delle regioni. Le somme non impegnate per mancanza di richieste valide delle singole regioni sono revocate e ripartite tra le rimanenti regioni con le modalità di cui alla predetta deliberazione del CIPE. Gli interessati presentano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'im-

presa e dal responsabile del progetto di innovazione, *alla quale sono allegati* la relativa certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti, *in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro,* nonché la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili. Alla consegna delle dichiarazioni il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato accerta esclusivamente la disponibilità dei fondi.

3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato rende nota la data dell'accertato esaurimento dei fondi con un comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. A decorrere dal momento nel quale è stato accertato il predetto esaurimento dei fondi non possono essere presentate dichiarazioni per ottenere le agevolazioni di cui al presente articolo. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, stabilire nuovi termini per la presentazione delle dichiarazioni.

3-bis. *Per la revoca delle agevolazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 1, 2, 3, 5 e 6, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Il provvedimento di revoca delle agevolazioni costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme utilizzate come credito di imposta nonché dei relativi interessi e sanzioni.*

4. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, sentito il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione e in particolare:

a) le tipologie di spesa ammissibili;

b) l'entità e la modulazione dell'agevolazione concedibile, per tipologia di spesa e per categoria di beneficiari, tenendo anche conto dei criteri e dei limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea in materia di trasferimenti statali alle imprese, nonché dell'incremento delle spese di cui al comma 1 rispetto alla media delle analoghe spese sostenute nei tre periodi di imposta precedenti;

c) la definizione delle condizioni e dei criteri per l'accesso automatico all'agevolazione tramite la dichiarazione di cui al comma 2;

d) i controlli successivi sulle modalità di utilizzo dell'agevolazione;

e) i casi di revoca delle agevolazioni e le relative modalità di restituzione.

5. *Per le finalità di cui al presente articolo, al fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, è conferita, per ciascuno degli anni 1998 e 1999, la somma di lire 350 miliardi.* Con le medesime modalità di cui al comma 4 possono essere emanate disposizioni integrative dei regolamenti ivi previsti al fine di coordinarli con i decreti legislativi di attuazione della delega disposta dall'articolo 3, comma 162, lettera *g)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari al lire 350 miliardi annui per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede mediante riduzione per i medesimi anni delle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella *C* della legge 23 dicembre 1996, n. 663, relative alle seguenti leggi:

— Decreto del Presidente della Repubblica n. 649 del 1972 e decreto-legge n. 11 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 70 del 1993: - 100 miliardi;

— Legge n. 385 del 1978 (adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario): - 200 miliardi;

— Legge n. 16 del 1980 (disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi): - 50 miliardi.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 2195, comma primo, del codice civile:

«Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;

2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;

3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;

4) un'attività bancaria o assicurativa;

5) altre attività ausiliari delle precedenti».

— Il D.L. 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, reca: «Modifiche della legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno».

— Si riporta il testo dell'art. 13 della legge 5 ottobre 1991, n. 317:

«Art. 13 *(Revoca delle agevolazioni).* — 1. In caso di insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 3, 5, 7, 8, 9 e 12, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alla revoca delle agevolazioni e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocati, ne dà immediata comunicazione al Ministro delle finanze.

2. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 1, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi in conto capitale indebitamente fruiti.

3. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui all'art. 10, comma 2, attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.

4. Qualora i beni acquistati con il credito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 6, 7, 8 e 12 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalità di cui al comma 5.

5. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui al comma 4, disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, e della revoca di cui al comma 1, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari

al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.

6. Per le restituzioni di cui al comma 5 si applicano le disposizioni di cui all'art. 37, comma 3. Le somme restituite ai sensi del comma 5 sono versate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, al fondo di cui all'art. 43, comma 1, per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 6».

— Si riporta il testo dell'art. 67, comma 2, del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43:

«2. La riscossione coattiva è effettuata secondo le seguenti modalità:

a) se, a seguito di invito al pagamento, atto di liquidazione, accertamento, rettifica o erogazione di sanzioni sono infruttuosamente scaduti i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1, l'ufficio finanziario competente forma il ruolo relativo ai contribuenti per i quali si procede alla riscossione coattiva ai sensi dell'art. 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Per la formazione del ruolo e per la riscossione delle somme iscritte si applicano le disposizioni previste per la riscossione dei tributi e delle entrate di cui all'art. 63, comma 1; i ruoli sono riscossi in unica soluzione alla prima scadenza utile;

b) con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti tempi, procedure e criteri per la redazione e la trasmissione dei suddetti ruoli e per la compilazione meccanografica degli stessi da parte del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione, nonché gli adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione;

c) l'intendente di finanza appone il visto di esecutorietà dei ruoli e li consegna al concessionario territorialmente competente, che ne rilascia ricevuta, affinché lo stesso provveda alla riscossione senza l'obbligo del non riscosso come riscosso. L'intendente di finanza trasmette copia del frontespizio dei ruoli consegnati alla competente ragioneria provinciale per i relativi controlli».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consigliso dei Ministri prima della loro emanazione».

— Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46:

«Art. 14. — Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituito il "Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica". Il fondo è amministrato con gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Gli interventi del fondo hanno per oggetto programmi di imprese destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o al miglioramento di prodotti o processi produttivi già esistenti. Tali programmi riguardano le attività di progettazione, sperimentazione sviluppo e preindustrializzazione, unitarianente considerate.

Il CIPI, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le condizioni.di ammissibilità agli interventi del fondo, indica la priorità di questi avendo riguardo alle esigenze generali dell'economia nazionale e determina i criteri per le modalità dell'istruttoria».

— Si riporta il testo dell'art. 3, comma 162, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica:

«162. Il Governo è delegato ad emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino delle imposte personali sul reddito, al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese e tenendo conto delle esigenze di efficienza, rafforzamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicazione agli utili corrispondenti alla remunerazione ordinaria del capitale investito di un'aliquota ridotta rispetto a quella ordinaria; la remunerazione ordinaria del capitale investito sarà determinata in base al rendimento figurativo fissato tenendo conto dei rendimenti finanziari dei titoli obbligazionari, pubblici e privati, trattati nei mercati regolamentati italiani;

b) applicazione della nuova disciplina con riferimento all'incremento dell'ammontare complessivo delle riserve formate con utili, nonché del capitale sociale e delle riserve e fondi di cui all'art. 44, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, sempreché derivanti da conferimenti in denaro, effettivamente eseguiti, rispetto alle corrispondenti voci risultanti dal bilancio relativo al periodo di imposta in corso alla data del 30 settembre 1996; possibilità di limitazioni o esclusioni del beneficio nel caso di utilizzo degli incrementi per finalità non rispondenti ad esigenze di efficienza, rafforzamento o razionalizzazione dell'apparato produttivo;

c) previsioni di particolari disposizioni per le società costituite dopo il 30 settembre 1996;

d) determinazione dell'aliquota ridotta di cui alla lettera *a)* in una misura compresa tra i livelli minimo e massimo previsti dalla lettera *l)* del comma 160;

e) abrogazione della maggiorazione di conguaglio prevedendo l'affrancamento obbligatorio delle riserve di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con il pagamento di un'imposta sostitutiva non superiore al 6 per cento; l'imposta sostitutiva, non deducibile ai fini della determinazione del reddito imponibile, potrà essere prelevata a carico delle riserve e per la relativa riscossione potranno essere previste diverse modalità di rateazione non superiori in ogni caso a tre anni dalla prima scadenza;

f) possibilità di prevedere trattamenti temporanei di favore per le società i cui titoli di partecipazione sotto ammessi alla quotazione nei mercati regolamentati italiani, consistenti in riduzioni dell'aliquota fissata ai sensi della lettera *d)* e nella eventuale applicazione della disciplina di cui alla lettera *b)* senza limitazioni o esclusioni; tale trattamento si applica per i primi tre periodi di imposta successivi a quelli della prima quotazione;

g) possibilità di prevedere speciali incentivazioni per favorire la ricerca e la tecnologia avanzata;

*h)*abrogazione della tassa sui contratti di borsa aventi ad oggetto valori mobiliari quotati in mercati regolmentati e conclusi nell'ambito dei mercati medesimi, con possibilità di apportare misure di coordinamento con le altre disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3278, e con il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, anche al fine di evitare disparità di trattamento;

i) coordinamento della disciplina del credito di imposta sugli utili societari con le disposizioni di cui alle precedenti lettere e con la lettera *m)* del comma 160; compensazione, ai soli fini della lettera *e)*, con l'imposta relativa al dividendo da cui deriva; negli altri casi l'ammontare del credito di imposta non potrà essere superiore all'effettivo ammontare dell'imposta pagata dalla società alla cui distribuzione di utili il credito di imposta è riferito;

l) coordinamento delle disposizioni previste nelle lettere precedenti con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, procedendo anche alla revisione della disciplina delle ritenute sugli utili di cui è deliberata la distribuzione».

— La legge 23 dicembre 1996, n. 663, reca: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1997)».

— Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 649, reca: «Norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo».

— Il D.L. 18 gennaio 1993, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 19 marzo 1993, n. 70, reca: «Rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS».

— La legge 22 luglio 1978, n. 385, reca: «Adeguamento della disciplina dei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato»

— La legge 26 gennaio 1980, n. 16, reca: «Disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi già soggetti alla sovranità italiana e all'estero».

Art. 13-*bis*.

Norme in materia di variazioni dell'imponibile e dell'imposta in materia di IVA

1. *Nell'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: «dell'avvio», introdotte dall'articolo 2, comma 1, lettera* c-bis), *del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.*

2. *La disposizione di cui al comma 1 si applica anche a tutte le procedure in corso e a quelle avviate a decorrere dalla data del 2 marzo 1997.*

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 26, secondo comma, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall'art. 2, comma 1, letera *c-bis)*, del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30 e dal decreto: «Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'art. 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'art. 25. Il cessionario committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi di quest'ultimo articolo, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'art. 23 o dell'art. 24, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa».

Art. 14.

Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio

1. Le entrate *tributarie* derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite, ove necessario, le modalità di attuazione del presente articolo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 15.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

TABELLA *A*
(prevista dall'art. 4, comma 2)

PIANO DI AMMORTAMENTO A RATA COSTANTE ANTICIPATA BIMESTRALE AL TASSO ANNUO SEMPLICE DEL 7% RELATIVO AD UN CAPITALE UNITARIO.

N Rate Colonna 1	Quota capitale Colonna 2	Quota interesse Colonna 3	Rata anticipata Colonna 4	Debito residuo Colonna 5
1	0,039241	—	0,039241	0,960759
2	0,028032	0,011209	0,039241	0,932727
3	0,028359	0,010882	0,039241	0,904368
4	0,028690	0,010551	0,039241	0,875678
5	0,029024	0,010217	0,039241	0,846654
6	0,029363	0,009878	0,039241	0,817291
7	0,029705	0,009536	0,039241	0,787586
8	0,030052	0,009189	0,039241	0,757534
9	0,030403	0,008838	0,039241	0,727131
10	0,030757	0,008484	0,039241	0,696374
11	0,031116	0,008125	0,039241	0,665258
12	0,031479	0,007762	0,039241	0,633779
13	0,031846	0,007395	0,039241	0,601933
14	0,032218	0,007023	0,039241	0,569715
15	0,032594	0,006647	0,039241	0,537121
16	0,032974	0,006267	0,039241	0,504147
17	0,033359	0,005882	0,039241	0,470788
18	0,033748	0,005493	0,039241	0,437040
19	0,034142	0,005099	0,039241	0,402898
20	0,034540	0,004701	0,039241	0,368358
21	0,034943	0,004298	0,039241	0,333415
22	0,035351	0,003890	0,039241	0,298064
23	0,035763	0,003478	0,039241	0,262301
24	0,036180	0,003061	0,039241	0,226121
25	0,036602	0,002639	0,039241	0,189519
26	0,037030	0,002211	0,039241	0,152489
27	0,037462	0,001779	0,039241	0,115027
28	0,037899	0,001342	0,039241	0,077128
29	0,038341	0,000900	0,039241	0,038787
30	0,038787	0,000454	0,039241	0,000000
	1,000000	0,177230	1,177230	

TABELLA B
(prevista dall'art. 5, comma 2)

RIDUZIONI DI CASSA

Capitoli	(in miliardi di lire)
Presidenza:	
Cap. 1232 - Fondo integrazioni tariffarie postali	150
Cap. 7900 - Fondo per l'attuazione del programma degli interventi per Roma capitale, ecc.	50
	200
Tesoro:	
Cap. 4633 - Contratti di servizio e di programma FF.SS.	267
Cap. 9012 - Fondo da ripartire, ecc. aree depresse, ecc.	600
	867
Difesa:	
Cap. 4011 - Spese per l'ammodernamento, ecc.	105
Cap. 4031 - Spese per l'ammodernamento, ecc.	77
Cap. 4051 - Spese per l'ammodernamento, ecc.	168
	350
Industria:	
Cap. 7054 - Contributo all'ENEA, ecc.	50
TOTALE GENERALE	1.467

97A5121

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 30 aprile 1997, n. **6/4PS/30712.**

Decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, art. 15, comma 2. Criteri di assegnazione delle unità immobiliari ad uso abitativo e di determinazione dei canoni.

Agli enti previdenziali pubblici di cui al decreto legislativo numero 104/1996

Si trascrive qui di seguito la circolare esaminata ed approvata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 aprile 1997:

«Il decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, di attuazione della delega conferita dall'art. 3, comma 27, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti previdenziali pubblici e di investimenti degli stessi in campo immobiliare, all'art. 15, comma 2, detta norme sui criteri di assegnazione in locazione delle unità immobiliari ad uso abitativo e di determinazione dei canoni da parte degli enti pubblici previdenziali.

In particolare la norma demanda al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con apposita circolare, da sottoporre all'esame ed all'approvazione del Consiglio dei Ministri, di:

definire la specificazione dei criteri di assegnazione degli alloggi, che tengano conto degli elementi indicati nella norma stessa;

fornire criteri generali per la individuazione degli immobili di pregio;

definire le forme di partecipazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei conduttori alla individuazione degli immobili di pregio e alla definizione dei relativi canoni;

determinare, per la restante parte del patrimonio, criteri per l'applicazione dell'art. 11 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, che reca disposizioni sui patti in deroga.

La definizione dei criteri di assegnazione e di determinazione dei canoni da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è finalizzata, alla luce dei principi che ispirano il nuovo quadro legislativo prefigurato dalla delega contenuta nella legge di riforma del sistema pensionistico, ad orientare la gestione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici verso l'obiettivo di migliorarne le redditività nel ripetto di criteri di trasparenza, economicità e congruità di valutazione economica e in coerenza con le finalità istituzionali degli enti stessi e del complesso degli interessi pubblici che rilevano in materia.

I criteri che vengono dettati sono volti, conseguentemente, a rispondere all'esigenza di assicurare comportamenti uniformi di codesti enti nella fase di transizione verso il nuovo sistema di gestione, nella prospettiva dell'adozione di un innovativo e più economico modo di utilizzo delle proprie risorse immobiliari.

Dette disposizioni, pertanto, intendono, da una parte, salvaguardare le situazioni richiamate espressamente dall'art. 15, comma 1, del decreto legislativo n. 104 del 1996 e, dall'altra, favorire il processo di valorizzazione del patrimonio di codesti enti ai fini delle valutazioni e degli indirizzi sulla destinazione degli immobili stessi nei programmi di cessione da realizzare ai sensi dell'art. 2 del decreto medesimo.

L'art. 1 del decreto legislativo n. 104/1996 individua i soggetti ai quali si applica la normativa contenuta nel decreto ed in particolare gli enti previdenziali di natura pubblica elencati al n. 1 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e quelli di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.

In relazione all'evoluzione normativa risultano, pertanto, al momento attuale, interessati dalle presenti disposizioni i seguenti enti: INPS, INAIL, INPDAP, IPSEMA, INPDAI, ENPALS, IPOST, ENPAF ed il Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali.

Per le considerazioni che precedono si dettano di seguito, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, i criteri ai quali codesti enti dovranno ispirare il proprio comportamento adottando ovvero adeguando i rispettivi regolamenti interni in materia, anche avvalendosi dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli enti previdenziali di cui all'art. 10 dello stesso decreto, con particolare riferimento al compito previsto al comma 1, lettera *b)*.

Per assicurare comportamenti omogenei degli enti, in attuazione anche delle disposizioni di cui al comma 4, dell'art. 15 del decreto legislativo n. 104 del 1996 gli enti stessi provvederanno a darsi procedure unificate e meccanismi e strumenti unitari, potendosi avvalere del Centro unitario di servizi di cui all'art. 2 del decreto medesimo.

1. CRITERI DI ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI AD USO RESIDENZIALE.

1.1. *Informazione pubblica sulle disponibilità.*

L'art. 15, comma 1, del decreto legislativo impone agli enti di garantire un'adeguata informazione pubblica sulle disponibilità delle unità abitative da locare, indicando in particolare forme obbligatorie ed unificate di pubblicazione, anche se diversificate per gli immobili di pregio e per quelli non di pregio.

Le procedure di assegnazione in locazione degli alloggi che, relativamente al complesso del patrimonio immobiliare degli enti, si sono resi disponibili, dovranno, pertanto, prevedere, oltre alla normale informazione resa in appositi spazi accessibili al pubblico, nelle sedi degli enti, la periodica pubblicazione delle disponibilità sul foglio annunci legali della provincia e sull'albo pretorio dei comuni, con indicazione dei termini di presentazione delle domande da parte dei soggetti interessati e le forme di assegnazione, definite con riferimento ai punti successivi.

Per ottimizzare l'uso del patrimonio abitativo gli enti, al loro interno e fra di loro, dovranno operare per favorire i processi di mobilità fra i loro inquilini.

1.2. *Condizioni generali per le nuove assegnazioni di immobili non di pregio.*

Possono chiedere l'assegnazione in locazione di un alloggio di proprietà di un ente previdenziale pubblico tutti coloro che hanno la residenza o risiedono, per documentati motivi di lavoro, nel territorio del comune dove è situato l'alloggio o nei comuni limitrofi e posseggono un reddito adeguato ad assicurare la propria solvibilità per il pagamento del canone relativo e degli oneri accessori.

Ricorrendo situazioni di squilibrio tra disponibilità e numero dei potenziali conduttori, costituiscono condizioni preclusive all'assegnazione di alloggi non di pregio in locazione di proprietà degli enti pubblici previdenziali le situazioni seguenti:

essere assegnatari di altro alloggio adeguato al nucleo familiare di proprietà di ente previdenziale o comunque di altro ente pubblico, salvo restituzione dell'alloggio già assegnato;

avere la libera disponibilità di altro alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare nel comune in cui si trova l'abitazione di cui si chiede l'assegnazione o in comune limitrofo;

La composizione del nucleo familiare è quella risultante dalla certificazione anagrafica attestante lo stato di famiglia.

Il reddito relativo del nucleo familiare è calcolato come somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo stesso e viene documentato dall'interessato all'assegnazione dell'alloggio in sede di domanda.

Gli elenchi degli assegnatari saranno comunicati all'amministrazione finanziaria nei termini indicati dall'art. 3, comma 5, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per la verifica dei redditi dichiarati.

1.3. *Riserve a favore degli sfrattati e delle forze dell'ordine.*

Nell'assegnazione degli alloggi che via via verranno offerti in locazione dovranno essere rispettate, in fase di avanzamento, le riserve previste nel presente punto 1.3.

Nel quadro di generale trasparenza, gli enti sono chiamati a dare seguito alle disposizioni legislative che vincolano a segnalare ai comuni la disponibilità delle unità immobiliari, in vista delle assegnazioni in via prioritaria di una quota del 50% della disponibilità complessiva rilevata a livello nazionale secondo le norme previste nell'art. 17 del decreto-legge 23 gennaio 1952, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni ed integrazioni. Nell'assegnazione gli enti dovranno tener conto dei criteri di preferenza adottati nella definizione delle graduatorie da parte delle amministrazioni locali; a parità di condizioni varrà il criterio di priorità della data di esecuzione del provvedimento di sfratto.

Su richiesta dei relativi comandi territoriali per esigenze di mobilità, gli enti sono tenuti a mettere a disposizione di carabinieri, forze di polizia e guardie di finanza una quota di alloggi resisi disponibili in misura non superiore al 15%.

Restano ferme eventuali altre riserve legislativamente previste.

1.4. *Principi generali di priorità per gli alloggi non di pregio.*

Gli enti dovranno prevedere in materia di assegnazione degli alloggi non di pregio l'elaborazione di elenchi con meccanismi unitari ed uniformi, sulla base dei seguenti criteri esposti in forma decrescente di importanza:

nucleo familiare con reddito annuo netto, calcolato ai fini IRPEF, inferiore agli 80 milioni per un nucleo di due componenti. Tale valore è aumentato di lire 10 milioni per ogni componente aggiuntivo;

lavoratori posti in mobilità per ragioni di servizio da amministrazioni pubbliche e da datori di lavoro privati, in caso di rilevanza collettiva comunicata all'Osservatorio ed alla Direzione generale della previdenza e assistenza sociale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, riconosciuta e certificata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto;

nuclei familiari nei quali siano presenti portatori di handicap;

famiglie monoparentali;

nuclei familiari composti da soggetti ultrasessantacinquenni;

nuclei familiari in condizioni reddituali meno favorevoli, sempre ferma restando la valutazione della solvibilità dell'inquilino e la sufficienza del reddito stesso al costo della locazione;

giovani coppie.

Gli enti dovranno, come già previsto al punto 1.1., assicurare, in via prioritaria, e in rapporto alle disponibilità, in relazione a particolari esigenze reddituali o di carattere abitativo, la possibilità della sostituzione dell'alloggio locato con altro più rispondente.

L'accertamento delle condizioni per l'assegnazione in locazione di unità abitative di proprietà degli enti previdenziali pubblici deve risultare da documentazione obiettiva, anche attraverso autocertificazioni, da comprovare successivamente, comunque prima dell'assegnazione.

Al fine di favorire la trasparenza dei criteri adottati nelle assegnazioni effettuate, alle stesse dovrà essere data adeguata pubblicità e dovrà essere assicurata sufficiente informativa, circa le avvenute assegnazioni, salvo ostino misure di sicurezza.

2. CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DEGLI IMMOBILI DI PREGIO.

L'art.15, comma 2, del decreto legislativo n.104/1996 dispone che siano definiti, anche a seguito di indicazioni dell'Osservatorio di cui all'art. 10 del decreto medesimo, criteri generali per l'individuazione degli immobili di pregio, che, alla luce dei nuovi obiettivi di valorizzazione, dovranno assicurare per la loro superiore qualità la migliore redditività del patrimonio degli enti previdenziali pubblici.

In tale prospettiva l'individuazione degli immobili di pregio, con il confronto dele organizzazioni dell'inquilinato, non potrà che avvenire sulla base di criteri oggettivi, riscontrabili in modo agevole ed univoco con riguardo alle caratteristiche intrinseche dell'immobile ed alla sua ubicazione — anche prescindendo in casi particolari dalla classificazione catastale — sì da assicurare uniformità di comportamento degli enti.

Ai fini dell'art. 15, comma 2, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, l'individuazione degli immobili di pregio avverrà considerando i caratteri sottoelencati:

a) immobili vincolati ai sensi della legge n. 1089/1939 (immobili di valore storico artistico) o ai sensi della legge n. 1497/1939 (vincoli paesaggistici) o ricadenti in zone vincolate ai sensi della legge n. 431/1985 (vincoli paesistici categoriali);

b) immobili costituiti per oltre i 2/3 da «abitazioni di lusso» ai sensi della legge n. 408/1949 e successive modifiche e integrazioni, della legge n. 35/1960 e successive modifiche ed integrazioni, del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito nella legge n. 26/1968, nonché del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 in data 27 agosto 1969;

c) immobili situati nel centro storico così come definito ai sensi della legge n. 392/1978, art. 18, ad eccezione di quelli situati in zone comunque degradate;

d) immobili che sorgono in aree con valori unitari medi (lire per unità di superficie commerciale) nettamente superiori al prezzo medio di mercato del comune nel quale sono ubicati; per la determinazione del prezzo medio ci si può avvalere, mediante apposite convenzioni secondo le norme vigenti, degli UTE o di esperti iscritti negli albi professionali dei geometri, ingegneri e architetti.

Si precisa, altresì, che ai fini della definizione di immobile di pregio non si deve tenere conto dello stato manutentivo dell'immobile. Resta inteso che per la determinazione del canone degli alloggi in immobili di pregio in cattivo stato di conservazione si terrà conto di tale condizione.

3. CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI.

La locazione degli immobili qualificati come di pregio sarà attuata a canoni tendenti a quelli di libero mercato, che saranno definiti nell'ambito di confronti fra gli enti e le associazioni degli inquilini. In ogni caso si dovrà garantire che gli immobili siano assegnati ai richiedenti che dimostrino piena solvibilità.

Agli inquilini che già hanno in locazione gli immobili di cui al precedente capoverso e che alla scadenza del contratto dovranno sostenere un canone di mercato e non sono in grado di farlo dovranno essere offerte, ove possibile, locazioni alternative in altri immobili non di pregio di proprietà dell'ente locatore, di altro ente o individuati nel mercato pubblico o privato. Nel caso di conduttori ultrasessantacinquenni, dovranno essere

offerte adeguate soluzioni abitative con caratteristiche economiche, tipologiche e localizzative pre-definite attraverso la contrattazione con le associazioni degli inquilini.

Nelle more dei casi indicati nel paragrafo precedente, fino all'offerta di nuove soluzioni abitative adeguate, verrà salvaguardata la posizione esistente; tale salvaguardia cesserà oltreché dopo la nuova assegnazione anche nel caso di mancata accettazione da parte dell'inquilino delle alternative proposte.

La locazione degli immobili non di pregio sarà attuata sulla base di regole e canoni definiti dal confronto tra gli enti proprietari e le associazioni degli inquilini. Le regole concordate dovranno prevedere, nel rinnovo del contratto, il più rapido allineamento tra i canoni sostenuti e quelli definiti dagli accordi fra le parti. In ogni caso il canone non potrà mai essere inferiore ai canoni calcolati sulla base degli elementi previsti nella circolare n. 4/4PS/21898 del 27 novembre 1992, aggiornati secondo l'indice Istat sul costo della vita, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 - serie generale - in data 19 dicembre 1992.

Per i conduttori di alloggi non di pregio con reddito familiare pari o inferiore a quello previsto per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica secondo normative delle rispettive regioni o, in assenza, sulla base degli indirizzi del CER/CIPE, alla scadenza del contratto si garantirà la salvaguardia della posizione esistente fino all'offerta da parte dell'ente di alloggi alternativi con canoni in deroga più limitati di proprietà dell'ente locatore stesso, di altro ente o individuati nel mercato pubblico o privato. Anche in tale caso la salvaguardia cesserà dopo la nuova assegnazione e nel caso di mancata accettazione da parte dell'inquilino delle alternative proposte.

Per tutte le tipologie di contratti stipulati dovrà essere assicurata la massima informazione anche sui termini economici.

Per la puntuale definizione dei principi generali fissati nei paragrafi 1 e 2 della presente circolare si rinvia al confronto unitario fra gli enti previdenziali pubblici e le organizzazioni degli inquilini anche avvalendosi del supporto tecnico dell'Osservatorio di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 104/1996.

Gli accordi fra le parti previsti nel paragrafo 3 dovranno essere definiti entro centoventi giorni dalla data di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri della presente circolare; in caso di mancato accordo, nei termini previsti, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale convocherà le parti per l'esame dei punti controversi, la soluzione dei problemi particolari e il raggiungimento di un pronto accordo».

Il Ministro: TREU

Registrata alla Corte dei conti il 30 maggio 1997
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 20

97A5083

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 24 giugno 1997, n. **38263.**

Integrazione dell'elenco delle banche e società selezionate per l'affidamento delle attività istruttorie di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

Alle imprese interessate

All'Abi

All'Assilea

All'Assireme

Alla Confindustria

Alla Confcommercio

Alla Confesercenti

Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

Con riferimento alla circolare 11 aprile 1996, n. 38092, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 89 del 16 aprile 1996, si porta a conoscenza degli enti in indirizzo che l'elenco delle banche e società concessionarie per le attività istruttorie di cui alla legge n. 488/1992, nonché dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria riportato nell'allegato alla predetta circolare è così integrato:

Banche concessionarie	Soggetti abilitati alla locazione finanziaria
S.F. Studio Finanziario S.p.a. Milano	BPB Leasing S.p.a. - Bergamo
	Esaleasing S.p.a. - Ancona

Si informa, altresì, che l'elenco dei soggetti abilitati alle operazioni di locazione finanziaria convenzionati con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.a. è integrato con la società Friulia-Lis Finanziaria Regionale Friuli-Venezia Giulia locazioni industriali di sviluppo S.p.a. - Udine.

Il direttore generale della produzione industriale
VISCONTI

97A5084

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinnovo alla Società minerali industriali Calabria S.r.l., in Milano, della concessione mineraria per feldspato, mica, caolino ed associati denominata «Acqua Fredda», in territorio del comune di Fabrizia.

Con decreto distrettuale n. 3419 del 28 aprile 1997 l'ingegnere capo del distretto minerario di Napoli ha accordato alla società S.M.I.C. S.r.l., forma abbreviata di Società mineraria industriali Calabria S.r.l., con sede in piazza della Repubblica n. 32, Milano, il rinnovo della concessione mineraria per feldspato, mica, caolino ed associati denominata «Acqua Fredda», sita in territorio del comune di Fabrizia (Vibo Valentia) di Ha 4.66.67 per un periodo di anni sei a decorrere dal 23 luglio 1996.

97A5091

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 27 giugno 1997

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1694,27
ECU	1918,25
Marco tedesco	978,39
Franco francese	289,97
Lira sterlina	2824,52
Fiorino olandese	869,30
Franco belga	47,415
Peseta spagnola	11,567
Corona danese	256,80
Lira irlandese	2556,99
Dracma greca	6,194
Escudo portoghese	9,677
Dollaro canadese	1225,96
Yen giapponese	14,813
Franco svizzero	1175,27
Scellino austriaco	139,05
Corona norvegese	232,59
Corona svedese	220,15
Marco finlandese	327,15
Dollaro australiano	1267,82

97A5240

FERROVIE DELLO STATO - S.P.A.

Avvisi agli obbligazionisti

Dal 3 giugno 1997 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 1 d'interesse relativa al semestre 3 dicembre 1996/2 giugno 1997 del prestito obbligazionario 1996/2008, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 mld (UIC 94830) nella misura del 3,60%, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%.

Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito Italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di Risparmio di Roma) - Banca Commerciale Italiana S.p.a. - Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca Popolare di Novara S.c.r.l. - Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane - Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a. - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.a. - Credito Romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca Popolare di Sondrio S.c.r.l. - Credito Artigiano S.p.a.

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse semestrale lordo posticipato per la cedola n. 2, pagabile dal 3 dicembre 1997, resta fissato nella misura del 3,40%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a sei mesi (RIBOR). Il valore di ogni cedola semestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso semestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino e, in caso di equidistanza, allo 0,05% superiore) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a sei mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola, maggiorato di uno spread di 0,10% per anno.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,10% per anno, le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

Dal 1° luglio 1997 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre gennaio 1997-giugno 1997:

cedola n. 16 del prestito obbligazionario 1989/1999 indicizzato nella misura del 4,2% al lordo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50%.

cedola n. 13 del prestito obbligazionario 1990/2000 a tasso variabile con premio di rimborso nella misura del 3,9% al lordo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50%.

cedola n. 14 del prestito obbligazionario 1990/1998 opz a tasso variabile nella misura del 4% al lordo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50%.

Dal 27 giugno 1997 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 5 d'interesse relativa al trimestre 27 marzo 1997/26 giugno 1997 del prestito obbligazionario 1996/2001, a tasso variabile, di nominali lire 2.000 mld (UIC 57082) nella misura del 1,90%, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%.

Istituto Bancario San Paolo di Torino S.p.a. - Banca Nazionale del Lavoro S.p.a - Banco di Napoli S.p.a. - Banco di Sicilia S.p.a. - Banco di Sardegna S.p.a. - Monte dei Paschi di Siena S.p.a. - Credito Italiano S.p.a. - Banca di Roma S.p.a. (Gruppo Cassa di Risparmio di Roma) - Banca Commerciale Italiana S.p.a. - Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania S.p.a. - Banca Popolare di Novara S.r.l. - Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane S.p.a. - Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.a. - Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde S.p.a. - Credito Romagnolo S.p.a. - Banca Fideuram S.p.a. - Banca Popolare di Sondrio S.r.l. - Credito Artigiano S.p.a.

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 1989/1999 INDICIZZATO

Si comunica inoltre che:

a) per le obbligazioni di istituti di credito mobiliare di cui all'art. 4, punto *A* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi lordi di aprile e maggio 1997 è risultato pari al 7,481%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4, punto *B* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1997, è risultato pari a 6,4275%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari a 7,1343% equivalente al tasso semestrale del 3,5057%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effeffo dell'arrotondamento per eccesso allo 0,05% o multiplo più vicino e della maggiorazione dello 0,40%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio-dicembre 1997, scadenza 1° gennaio 1998, cedola n 17, un interesse lordo del 3,90% pari ad un rendimento del 3,4125% al netto dell' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50%.

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 1990/2000
A TASSO VARIABILE CON PREMIO DI RIMBORSO

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 4 punto *A* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti effettivi annui lordi di aprile e maggio 1997 è risultato pari a 7,1955%;

b) per i BOT semestrali, di cui all'art. 4 punto *B* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti lordi corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di aprile e maggio 1997, è risultato pari a 6,4275%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari a 6,8115% equivalente al tasso semestrale del 3,3496%.

In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre giugno-dicembre 1997, scadenza 1° gennaio 1998, cedola n. 14, un interesse lordo del 3,60% pari ad un rendimento del 3,15% al netto dell' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50%.

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 1990/1998
PER LA QUOTA PARTE OPZIONATA A T.V.

Si comunica inoltre che:

a) per il campione di titoli pubblici di cui all'art. 6 punto *A* del regolamento del prestito, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi annui lordi di aprile e maggio 1997 è risultato pari al 7,1955%;

b) per la lira interbancaria di cui all'art. 6 punto *B* del regolamento del prestito, il rendimento considerato sarà pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti annui lordi rilevati nei mesi di aprile e maggio 1997, è risultato pari a 7,0351%;

c) la media aritmetica risulta, pertanto, pari a 7,1153% equivalente al tasso semestrale del 3,497%.

In conseguenza, a norma dell'art. 6 del regolamento del prestito, per effetto dell'arrotondamento allo 0,05% più vicino e della maggiorazione dello 0,25%, le obbligazioni frutteranno per il semestre luglio-dicembre 1997, scadenza 1° gennaio 1998, cedola n. 15, un interesse lordo del 3,75% pari ad un rendimento del 3,2813% al netto dell' imposta sostitutiva delle imposte sui redditi del 12,50%

PRESTITO OBBLIGAZIONARIO 1996/2001 A TASSO VARIABILE

Si comunica inoltre che:

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n. 6, pagabile dal 27 settembre 1997, resta fissato nella misura dell'1,750%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR). Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I.D. alle ore 12 a.m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola, maggiorato di uno spread di 0,20 p.p.p.a.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra — ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,20 p.p.p.a., le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

97A5155-97A5154

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

settore scientifico disciplinare A02A - analisi matematica - disciplina: istituzioni di analisi superiore (1 posto);

settore scientifico disciplinare E01E - fisiologia vegetale - disciplina: fisiologia vegetale (1 posto).

Facoltà di ingegneria:

settore scientifico disciplinare A03X - fisica matematica - disciplina: meccanica razionale (1 posto).

Gli aspiranti al trasferimento, professori di prima fascia presso altro Ateneo, potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di prima fascia presso l'Università di appartenenza

97A5156

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questa Università sono vacanti i seguenti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare M12B - paleografia - disciplina: diplomatica;

settore scientifico disciplinare L18C - linguistica inglese - disciplina: linguistica inglese;

settore scientifico disciplinare L02B - storia romana - disciplina: epigrafia latina.

Gli aspiranti al trasferimento, professori di ruolo di seconda fascia presso altro Ateneo, potranno presentare domanda solamente se hanno prestato tre anni di servizio oppure hanno iniziato il terzo anno di servizio presso la loro attuale sede.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande, in carta legale, corredate di certificato di servizio attestante la retribuzione in godimento (solo per i candidati esterni), direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, specificando la data dalla quale prestano servizio in qualità di professore di ruolo di seconda fascia presso l'Università di appartenenza.

97A5157

UNIVERSITÀ «FEDERICO II» DI NAPOLI

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di ruolo di prima fascia sottoindicato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di lettere e filosofia:

settore scientifico disciplinare: L27B «musicologia e storia della musica moderna e contemporanea», per la disciplina «storia della musica moderna e contemporanea».

L'indicazione della disciplina è valida unicamente ai fini di cui all'art. 15, comma 3, della legge 19 dicembre 1990, n. 341.

Gli aspiranti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le predette istanze dovranno essere corredate — per i soli docenti di altro ateneo — di un certificato di servizio attestante:

a) la retribuzione in godimento e la data di assegnazione alla successiva classe di stipendio;

b) l'indicazione del settore scientifico-disciplinare cui il docente risulta assegnato in applicazione dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

97A5092

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 5 0 0 9 7 *

L. 1.500